



RNF magazine

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE
Anno 2/N° 4 - Dicembre 2025


L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense:
Separazione delle carriere:
le ragioni del sì e l'assenza di ragioni per il no pag. 1

Il Nuovo reato: il Deepfake pag. 27

Il Garante sanziona un asilo nido:
i criteri per pubblicare le foto
dei minori online pag. 52

Approfondimenti RNF pag. 5

Rassegna Massime
Corte di Cassazione Novembre 2025
Sezione civile pag. 94
Sezione penale pag. 146



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620
WhatsApp: 329.7570641
Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Bologna
al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore responsabile
Avv. Angelo Ruberto
Presidente RNF

Comitato Scientifico
Direttore
Avv. Prof. Francesco Mazza
Vice Direttore
Avv. Anna Realmuto

JURANEWS
Direttore Editoriale:
Dott.ssa Vincenza Ciannella



*L'editoriale del Presidente di
Rete Nazionale Forense*

L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense: Separazione delle carriere: le ragioni del sì e l'assenza di ragioni per il no



Avv. Angelo Ruberto
Presidente di Rete Nazionale
Forense

Il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri rappresenta uno dei nodi strutturali della giustizia italiana. La discussione, spesso semplificata o caricata di toni ideologici, riguarda invece un principio fondamentale del processo penale: la terzietà effettiva del giudice e la chiara distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti. L'attuale conformazione dell'ordinamento, che mantiene giudici e pubblici ministeri all'interno dello stesso ordine giudiziario, solleva inevitabilmente interrogativi sulla percezione di imparzialità dell'organo giudicante.

Il sistema vigente si fonda su un impianto ereditato dal codice del 1941, nel quale la subordinazione gerarchica del pubblico ministero e la vicinanza con la magistratura giudicante riflettevano una concezione autoritativa del processo. Nonostante la Costituzione del 1948 abbia introdotto principi garantisti e un modello improntato alla separazione dei poteri, la disciplina delle carriere non è mai stata profondamente rivista. Ne è risultato un assetto nel quale giudice e pubblico ministero accedono attraverso il medesimo concorso, appartengono allo stesso corpo professionale e possono, nel corso della carriera, passare da una funzione all'altra. Questa contiguità strutturale e culturale è difficilmente compatibile con la piena terzietà richiesta a chi deve decidere sulla libertà personale e sulla responsabilità penale del cittadino.

Separare le carriere significa, innanzitutto, rafforzare l'indipendenza del giudice rispetto a ogni possibile influenza proveniente dalle parti. Non si tratta di introdurre una contrapposizione tra accusa e giudicante, ma di garantire che chi esercita la funzione decisoria non provenga da un percorso professionale che lo ha visto parte dell'organo requirente o della stessa organizzazione istituzionale dell'accusa. In tutti gli ordinamenti che adottano un modello accusatorio maturo, la separazione tra chi accusa e chi giudica costituisce il presupposto essenziale del giusto processo.

Una delle principali obiezioni sollevate contro la riforma riguarda il timore che il pubblico ministero, una volta separato dalla magistratura giudicante, possa essere assoggettato al potere esecutivo, con ripercussioni sulle garanzie di libertà dei cittadini. Tale argomentazione non tiene conto di un dato fondamentale: la separazione delle carriere non implica né richiede la subordinazione gerarchica del pubblico ministero al governo. L'indipendenza del PM è già pienamente preservata dal dato costituzionale previsto dalla nuova formulazione dell'art. 104 Cost., che espressamente prevede: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Ed è proprio questo il punto decisivo: i principi costituzionali che disciplinano il ruolo del pubblico ministero restano invariati. L'ob-

bligatorietà dell'azione penale rimane ferma; la soggezione del PM soltanto alla legge non viene in alcun modo compressa; il dovere di esercitare le funzioni requirenti in modo imparziale resta intatto. La riforma incide esclusivamente sul piano organizzativo e istituzionale dei due percorsi di carriera, non sulle garanzie costituzionali che presidiano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo requirente.

È sufficiente osservare gli ordinamenti europei che adottano modelli democratici avanzati: in molti di essi pubblico ministero e giudice hanno percorsi autonomi e distinti, senza che ciò comporti alcuna compressione delle libertà costituzionali. In diversi Paesi la separazione delle carriere convive con due presidi paralleli: da un lato un PM indipendente e vincolato alla legge; dall'altro un giudice realmente terzo. Questa doppia tutela evita commistioni improprie e rafforza la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Invero, l'Italia è rimasta al palo, solamente insieme a Romania, Bulgaria e Turchia.

In assenza di una netta separazione, persiste un'ambiguità strutturale nella quale il giudice, pur essendo indipendente per disposizione costituzionale, fa parte della stessa organizzazione professionale dell'accusa. Ciò alimenta una percezione di vicinanza che può minare la fiducia nel processo. Il cittadino ha diritto non solo a un giudice imparziale, ma a un giudice che sia anche visto come tale. La terzietà, infatti, è una qualità sia sostanziale sia percepita: non basta che il giudice sia imparziale, deve esserlo in modo riconoscibile e trasparente.

La separazione delle carriere contribuisce a realizzare questo obiettivo, offrendo un quadro più coerente con i principi del giusto processo e con l'evoluzione dei sistemi penali contemporanei. Non indebolisce il pubblico ministero, non rafforza l'esecutivo, non frammenta la magistratura: restituisce semplicemente chiarezza ai ruoli fondamentali del processo penale e garantisce che l'accusa e il giudizio siano esercitati da organi distinti, autonomi e indipendenti. La sua attuazione non restringe le garanzie, ma le amplia; non accentua i rischi di autoritarismo, ma rafforza l'equilibrio tra poteri; non indebolisce la magistratura, ma consente a ciascuna delle sue componenti di esercitare il proprio ruolo in modo più lineare, trasparente e coerente con i principi costituzionali.



JURANEWS

il quotidiano on line di informazione giuridica

**SCOPRI IL NUOVO SISTEMA
DOVE TRADIZIONE
ED INNOVAZIONE
SI FONDONO IN UNA
PIATTAFORMA UNICA CHE
TI PROIETTA NEL FUTURO**



A bronze statue of Lady Justice, blindfolded and holding a scale and a sword, stands behind a wooden gavel. The statue is highly detailed, showing intricate patterns on her dress and the scales. The background is a warm, blurred orange.

Approfondimenti RNF

La “motivazione rigorosa”: l’unico vizio di legittimità che può negare il trasferimento ex legge 104/1992 del 5 febbraio 1992.



Avv. Giuseppe Versace
Coordinatore del Dipartimento
di Diritto Scolastico
dell’Associazione
“Rete Nazionale Forense”

Un’analisi delle condizioni eccezionali e del difficile onere della prova a carico dell’Amministrazione che intende opporsi al diritto di precedenza del Dirigente Scolastico.

Il diritto all’assistenza e alla cura delle persone con disabilità grave, sancito dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento italiano, con rilevanza costituzionale. Nonostante ciò, ogni anno, numerosi dirigenti scolastici si trovano a dover ricorrere alle vie legali per vedersi riconosciuto il legittimo diritto di precedenza nei trasferimenti, in particolare nella delicata fase della mobilità interregionale.

La questione non è nuova e si ripropone puntualmente con l’avvicendarsi delle procedure di mobilità. La normativa prevede che il lavoratore che assiste un parente con handicap in situazione di gravità abbia il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Questo diritto non è soggetto a discrezionalità da parte del datore di lavoro pubblico (il Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM), ma può cedere il passo solo in presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possano essere diversamente soddisfatte, un onere della prova che raramente l’amministrazione riesce a dimostrare in sede giudiziale.

L’orientamento giurisprudenziale in materia di mobilità dei dirigenti scolastici assistiti dalla Legge 104/1992 è chiaro: il diritto alla precedenza è la regola, il diniego è l’eccezione. L’Amministrazione (MIM) si trova in una posizione di netta soccombenza quando tenta di opporre generiche esigenze organizzative ai diritti del caregiver.

L’approfondimento della questione legale si concentra su un aspetto dirimente: l’unico, stretto margine di manovra che l’Amministrazione ha per negare il trasferimento risiede nella dimostrazione di una “motivazione rigorosa” e puntuale.

Il Concetto di “Ove Possibile”

L’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992, recita che il lavoratore ha “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina”. La locuzione “ove possibile” non introduce una discrezionalità ministeriale, ma un limite oggettivo: l’Amministrazione deve verificare la concreta disponibilità di posti nella sede richiesta ed è tenuta a motivare in modo solido e compiuto un eventuale diniego.

I giudici del lavoro hanno specificato che non bastano richiami generici a:

- Carenze di organico nella sede di provenienza.
- Generiche necessità di servizio.

- Vincoli contrattuali o norme di legge secondarie (come l'art. 1, comma 978, della L. 178/2020).

Il MIM deve dimostrare che il trasferimento del singolo dirigente scolastico causerebbe “effettive e ben individuate criticità” per il sistema scolastico, tali da non poter essere altrimenti gestite.

Le Conseguenze per l'Amministrazione

Le numerose vittorie legali dei dirigenti scolastici comportano spesso l'accertamento del diritto al trasferimento con decorrenza immediata, spesso tramite provvedimenti d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) che impongono al MIM l'assegnazione alla sede richiesta, con annessa condanna alle spese legali.

La posizione del Ministero, che continua a inserire clausole restrittive nei bandi di mobilità interregionale, è dunque in contrasto con un'interpretazione uniforme e consolidata del diritto del lavoro e dei principi di inclusione sociale che l'istituzione scolastica stessa dovrebbe promuovere. La via del ricorso giudiziario rimane, purtroppo, l'unica strada efficace per i DS che si vedono negare questo fondamentale diritto.

L'Onere della Prova Rigoroso del MIM

Nelle aule di tribunale, l'onere della prova ricade quasi interamente sull'Amministrazione. Recenti sentenze (come quelle del Tribunale di Roma, Torino e Foggia) hanno evidenziato che il Ministero deve: Indicare concretamente quali elementi ostacolano il trasferimento, con riferimento sia alla sede di servizio attuale che a quella richiesta. Verificare che non vi siano altre soluzioni organizzative alternative (es. reggenze, mobilità interna) che permettano di soddisfare l'istanza del dirigente senza ledere l'interesse pubblico.


La prevalenza della tutela del disabile è tale che l'Amministrazione è tenuta a disapplicare le clausole del bando di mobilità in contrasto con la legge, garantendo che le esigenze di cura non siano sacrificate sull'altare di interpretazioni burocratiche.

Le Pronunce Consolidate

La posizione del MIM, che spesso nega in toto la mobilità interregionale per i DS con vincolo, è costantemente smentita dalla giurisprudenza di merito, che conferma in sede cautelare e di merito il diritto al trasferimento, anche in presenza di vincoli pluriennali.

In conclusione, la tutela offerta dalla Legge 104 per i dirigenti scolastici rappresenta un diritto forte e incomprimibile. Il diniego è legittimo solo in circostanze eccezionali, che l'Amministrazione ha il gravoso compito di dimostrare in modo inequivocabile, rendendo il ricorso legale uno strumento efficace per i DS interessati. I dirigenti che si trovano in questa situazione possono consultare le risorse legali messe a disposizione dai sindacati scuola o da studi legali specializzati per valutare l'azione giudiziaria.

L'accertamento dell'usucapione. Alcuni indici di valutazione per scegliere tra mediazione e tribunale.



Avv. Mario Antonio Stoppa
Mediatore civile presso AMC
Organismo di Mediazione

La scelta di accettare l'usucapione di un bene immobile in mediazione è più veloce ed economica rispetto all'alternativa giudiziale.

Tuttavia, prima di prendere una decisione definitiva sul percorso da consigliare, occorre necessariamente valutare alcune situazioni, come l'utilità della formazione di un titolo in mediazione.

L'analisi dei tempi e dei costi per comprendere la convenienza.

Il procedimento di mediazione, notoriamente più breve ed economico di una causa, permette la formalizzazione dell'acquisto della proprietà.

Lo prevede il comma 12-bis dell'art. 2643 c.c. che ha rivoluzionato la procedura permettendo di accettare l'usucapione anche attraverso la mediazione civile, procedura più veloce della causa.

Il comma 12-bis testualmente prevede "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Questa modifica legislativa ha reso possibile trascrivere in Conservatoria non solo le sentenze giudiziarie ma anche i verbali di mediazione che accertano l'usucapione, purché redatti presso un Organismo di Mediazione.

I costi per un procedimento di mediazione volto ad usucapire un terreno o una casa, sono certamente più contenuti di quelli del tribunale, seppure vi siano

- a. i costi dell'organismo di mediazione che variano in base al valore del bene da usucapire;
- b. il costo del Notaio che curerà la trascrizione.

Questi costi possono essere in parte abbattuti dalle agevolazioni fiscali:

- c. il credito di imposta sino a 600 euro in caso di accordo,
- d. l'esenzione da tasse e imposta di registro dell'accordo che accetta l'usucapione di valore inferiore a 100 mila euro; imposte e tasse che invece sarebbero dovute per gli atti di cessione di proprietà compiuti al di fuori della mediazione.

I tempi per l'accertamento dell'usucapione in mediazione sono di circa 2-3 mesi, compreso il passaggio dal notaio, ben minore rispetto alla durata di una causa.

Tutto ciò offre alle parti un'alternativa più rapida ed economica rispetto al tradizionale percorso giudiziario.

Il percorso di mediazione per l'usucapione prevede i seguenti passaggi:

1. Presentazione della domanda – il soggetto che intende accettare l'usucapione deve presentare una domanda di mediazione, specificando i dettagli del bene e fornendo la documenta-

- zione necessaria, che varia in base alla tipologia del bene;
2. Convocazione delle parti – una volta depositata la domanda, l'Organismo di Mediazione nomina un mediatore esperto nella materia e procede alla convocazione delle parti coinvolte e fissa la data dell'incontro di mediazione;
 3. Incontro di mediazione – le parti si incontrano davanti al mediatore per discutere e cercare di raggiungere un accordo; se le parti riescono a trovare un accordo, questo viene formalizzato in un verbale di mediazione, che deve essere firmato dalle parti e dai rispettivi avvocati (l'alternativa è l'accordo redatto dinanzi al mediatore e al notaio).
 4. Trascrizione dell'accordo – il verbale di mediazione viene trascritto da un Notaio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, completando così il processo di usucapione in modo ufficiale.

Il Notaio svolge dunque un ruolo cruciale nella procedura di mediazione per l'usucapione, provvedendo alla registrazione e alla trascrizione dell'accordo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Questo passaggio è essenziale per rendere l'accordo di mediazione un titolo valido e opponibile a terzi, conferendo ufficialità all'acquisizione del diritto di proprietà.

Non sempre però l'usucapione può essere accertato in mediazione, come accade quando:

vi sono problemi di continuità delle trascrizioni che potrebbero scoraggiare la parte usucapente;

l'usucapione accertato in mediazione non travolge le trascrizioni precedenti l'accordo;

non c'è collaborazione della parte chiamata in mediazione.

Se, nei primi due casi, valutazioni di tipo economico e giuridico fanno propendere per il ricorso al giudice, nel terzo caso la parte usucapente è obbligata a ricorrere al giudice per il comportamento omissivo della parte usucapita, la quale pur non contestando l'accertamento dell'usucapione non si presenta in mediazione.

Si tratta di un caso di mancata collaborazione che può avere riflessi sotto il profilo della condanna alle spese di causa per la parte inattiva.

Di recente il Tribunale di Alessandria (sentenza n. 566/2025) prendendo spunto da una mediazione che si era conclusa negativamente, con l'istante obbligata a ricorrere al giudice, ha dato qualche indicazione ricordando la condanna della parte non collaborativa al pagamento delle spese di causa.

Il caso concreto è stato questo: Tizio avviava una mediazione per accertare l'usucapione su di un terreno formalmente intestato a Caio, che però disertava il primo incontro.

Tizio, quindi, veniva obbligato a ricorrere al giudice. In tribunale Caio si costituiva con il suo avvocato e riconosceva come vera la domanda di Caio chiedendo però di non essere condannato al pagamento delle spese di causa perché non si era opposto.

Nel caso di specie, purtroppo il verbale di mediazione risultava inve-

ce negativo per il disinteresse dei convenuti. Ciò ha indotto necessariamente gli attori a dover instaurare il giudizio, al quale pertanto è stato applicato il principio di soccombenza.

Finale prevedibile: la parte convenuta è stata condannata a pagare circa 3 mila euro di spese.

Se invece la parte usucapita avesse partecipato alla mediazione, la conclusione non sarebbe stata la condanna alle spese.

Alcuni, poi, preferiscono non partecipare in mediazione ed inviare all'organismo una comunicazione nella quale dichiarano/riconoscono che l'altra parte ha usucapito il terreno o la casa.

Questa diversa soluzione può aiutare la parte usucapente? Dipende.

Da un lato, con il suo comportamento la parte che non partecipa alla mediazione impedisce all'usucapente di avvalersi della strada breve rappresentata dall'accordo di conciliazione; dall'altro, se l'usucapente intende ottenere una sentenza, la comunicazione della parte assente in mediazione tornerà utile nella fase istruttoria della causa, in cui sarà prodotta la dichiarazione di riconoscimento dell'usucapione.

In conclusione, i casi possono essere molteplici ed allora un consiglio ci vuole: confrontarsi con un mediatore esperto che conosce le prassi operative e la giurisprudenza in materia, per adottare la strategia migliore (economica e giuridica).

La richiesta di procedimento del Comandante di Corpo



Avv. Grazia Iorio

In materia di diritto penale militare, l'art. 260 c.p.m.p. disciplina le ipotesi per le quali, in presenza di reati puniti con la pena della reclusione militare per un massimo di 6 mesi, è necessaria la richiesta di procedimento del Comandante di Corpo del militare disubbidiente.

Più in particolare, per taluni specifici reati puniti con la pena della reclusione militare per un massimo di 6 mesi, il Legislatore ha previsto quale condizione di procedibilità del successivo procedimento penale, la richiesta di punibilità - formulata per iscritto ed irrevocabile - del Comandante di Corpo.

In particolare, la disposizione in commento recita:

*"1. I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano.
2. I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello previsto dal numero 2) dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano."*

Di fatto, dunque, viene espressamente prevista la richiesta di punizione del Superiore gerarchico del militare che ha contravvenuto ad uno dei delitti espressamente previsti e puniti dal codice penale militare di pace, ovvero dal codice penale ordinario e per i quali è prevista una reclusione non superiore, nel massimo, a mesi 6.

La ratio della norma è quella di consentire al Comandante di Corpo di valutare se avviare o meno il procedimento penale (instaurato o instaurando) innanzi alla Procura militare in concomitanza con il procedimento disciplinare per i c.d. "reati bagattellari".

L'assenza della richiesta di punibilità, per i reati elencati ex art 260, co. 1 e 2 c.p.m.p., comporta il difetto di legittimazione attiva del Comandante di Corpo e la relativa improcedibilità dell'instaurando procedimento penale dinnanzi alla Procura della Repubblica militare.

In ogni caso, non è preclusa la richiesta di procedimento penale da parte del Comandante di Corpo quando, per lo stesso fatto, sia già stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

La Corte Costituzionale, nella sent. n. 406/2000, ha ritenuto, infatti, che

"la consegna di rigore non ha un contenuto afflittivo omologo alla sanzione penale in quanto, lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale, essa si traduce in un mero obbligo giuridico di rimanere, fino a 15 giorni, entro un apposito spazio militare o nel proprio alloggio".

Si individua, dunque, un forte potere discrezionale in capo al Comandante di Corpo il quale, comunque, con la formulazione della richiesta di punibilità, non è obbligato alla relativa motivazione, essendo sufficiente che lo stesso richieda espressamente la punizione del militare per il reato commesso "o per qualsiasi altro reato eventualmente perseguitabile a richiesta".

A ben vedere, di fatti, non esistono forme sacramentali o formulari ad hoc necessari per qualificare la richiesta ex art 260 c.p.m.p. come valida ed efficace, essendo sufficiente che il Comandante di Corpo espressamente dichiari la propria volontà di perseguire penalmente il militare che abbia commesso un delitto previsto dalla legge penale ordinaria o militare punito con la reclusione, nel massimo, di mesi 6.

Fondamentale è il termine di decadenza entro il quale il Comandante di Corpo è tenuto a formulare la suddetta richiesta: la stessa, infatti, deve essere formulata per iscritto nel termine di 30 giorni da dì in cui la notizia di reato è stata dallo stesso recepita.

Ai fini della validità della richiesta, è necessario, inoltre, che la stessa, oltre che formulata per iscritto e contente la volontà espressa della punizione del militare, che rechi la sottoscrizione del Comandante di Corpo.

L'assenza di una di dette caratteristiche comporta la successiva invalidità della richiesta.

In relazione al giorno in cui iniziano a decorrere i termini di propensionibilità della richiesta, il dies ad quem inizia a decorrere da quando l'Autorità viene a conoscenza del fatto/reato ovvero quando questo perviene, con ogni mezzo, alla Procura militare competente.

Il dies a quo, viceversa, inizia a decorrere da quando effettivamente il Comandante di Corpo ha notizia del fatto criminis.

La richiesta, una volta formulata, diviene irrevocabile.

Da ultimo, dal punto di vista squisitamente giuridico, la richiesta riveste la forma di atto puramente amministrativo, non soggetto a motivazione, ma a carattere processuale, in quanto idoneo ad incidere sulla validità ed efficacia successivo ed instaurando procedimento penale.

Potere pubblico e abuso dell'inerzia: sussiste il danno erariale da ritardo



Avv. Prof. Mario Tocci
Avvocato cassazionista del
Foro di Cosenza e Docente
UNIMI

Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, 19 agosto 2025, n. 130
(Pres.: Cabras – Est.: Brandolini)

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 24 aprile 2024, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. C. P., all'epoca dei fatti Sindaco pro-tempore del Comune di D., per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore del predetto Comune della somma complessiva di euro 226.644,27 o di quella diversa che si riterrà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia, per il danno erariale cagionato al predetto Comune condannato, in esito ad un lungo contenzioso, a risarcire alla Società S. s.r.l i danni subiti per il ritardo, illegittimo, nel rilascio delle autorizzazioni necessarie all'apertura dell'Hotel "A." di C.: danno erariale ritenuto dall'Organo requirente causato dal convenuto con condotta gravemente colposa e posta in essere in violazione degli obblighi di servizio.

In sintesi i fatti di causa.

1.1. La Società S. s.r.l. ha realizzato sin dal 2003 in Comune di D., località C., un complesso alberghiero, denominato "Hotel A." sulla base di concessioni edilizie rilasciate dal predetto Comune, da cui la società ha successivamente ottenuto anche i certificati di agibilità. Per consentire l'avvio del funzionamento dell'albergo, si rendeva necessario, quale ultimo adempimento, il collegamento al depuratore della vicina "Lottizzazione Fadda-Cugis" e, pertanto, la Società aveva provveduto alla redazione di un progetto per l'ampliamento del depuratore e per il collegamento della struttura alberghiera all'impianto. Il progetto aveva ottenuto gli assensi della Regione Sardegna (nulla osta paesaggistico del 06/06/2003), del Comune di D. (concessione edilizia del 25/07/2003) e della Provincia di Cagliari (autorizzazione allo scarico del 28/04/2003).

Terminati i lavori di adeguamento del depuratore e di completamento della struttura, con istanza del 21/05/2004 la società S. aveva chiesto al Comune di D. l'autorizzazione all'apertura dell'albergo (ex art. 231 del R.D. 1265/1934) e l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 2 della legge n. 283/1962), la cui mancanza costituiva l'ultimo ostacolo all'apertura ed al funzionamento della struttura alberghiera.

1.2. Con note del 07/07/2004 (rispettivamente, prot. n. 5784 e n. 5785) l'odierno convenuto, nella sua qualità di Sindaco, aveva rigettato entrambe le richieste sulla base di presupposti di fatto e di diritto totalmente erronei, in quanto non rispondenti alla realtà dei fatti, come accertato dal TAR Cagliari adito che, di conseguenza, aveva annullato entrambi i provvedimenti per vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di mo-

tivazione (TAR Sardegna, Sezione seconda, sentenza n. 16/2006).

Gli erronei presupposti di fatto che avevano determinato i provvedimenti di diniego illegittimi del Comune, avevano, quindi costretto la Società, anche sulla base del fatto che le domande cautelari incidentalmente proposte erano state respinte, a richiedere all'Ente provinciale la modifica della pregressa autorizzazione allo scarico prevedendo lo sversamento dei reflui nei terreni identificati dai map-pali 231 e 16, e perciò ulteriori rispetto a quelli individuati ai fini della prima domanda di autorizzazione.

La Provincia, di conseguenza, in data 20 luglio 2004 aveva rilascia-to la nuova autorizzazione con le modifiche richieste.

Pertanto, in data 05/08/2004 la Società aveva presentato al Comu-ne una nuova istanza di autorizzazione, modificativa della richiesta precedente, basata sulla nuova autorizzazione provinciale agli sca-richi dei reflui del 20/07/2024.

Tuttavia, il Comune con provvedimenti del 10/11/2004 e del 10/12/2004 aveva respinto anche le nuove richieste.

La Società, quindi, aveva impugnato anche i nuovi provvedimenti di diniego, con motivi aggiunti, davanti al T.A.R. Sardegna, con richie-sta di concessione di misure cautelari, in accoglimento delle quali il TAR aveva ordinato al Comune di riprovvedere sulle domande di autorizzazione ripresentate.

Le istanze cautelari erano state concesse con ordinanze n. 9 e n. 10 del 13/01/2005.

Con successive ordinanze collegiali, del 9 marzo 2005, il TAR Sar-degna, constatata l'inottemperanza dell'amministrazione comunale, aveva provveduto a nominare un Commissario ad acta il quale, aveva rilasciato l'autorizzazione all'apertura dell'albergo (con deter-minazione n. 842 del 16 maggio 2005) e l'autorizzazione alla som-ministrazione di alimenti e bevande (determinazione n. 843 del 16 maggio 2005), individuando come modalità per lo scarico dei reflui il collegamento al depuratore comunale, nel frattempo entrato in fun-zione.

Ciononostante, il Comune di D. aveva rifiutato (in data 01/06/2005 provvedimento n. 4355) anche il rilascio dell'autorizzazione all'allac-cio alla rete fognaria, sostenendo che il depuratore comunale "non era ancora entrato in funzione" (di fatto il depuratore era entrato in funzione pochi giorni dopo l'intervenuto ulteriore diniego).

Con sentenza 17 gennaio 2006, n. 16, il T.A.R. Sardegna, Sezione II, aveva accolto nel merito i ricorsi del 2004, annullando tutti i dinieghi delle autorizzazioni richieste.

L'appello avverso la sentenza proposto dal Comune era stato di-chiarato perento dal Consiglio di Stato nel 2012 (decreto del Presi-dente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, del 14 novembre 2012, n. 2857).

1.3. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di annulla-mento dei dinieghi di autorizzazione, la Società, in data 13 marzo 2013, aveva depositato un nuovo ricorso per l'accertamento della responsabilità del Comune di D. per l'adozione degli illegittimi prov-vedimenti di diniego, annullati con la citata sentenza T.A.R., sez. II,

n. 16/2006 e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti per il ritardo con il quale la Società stessa aveva potuto ottenere le autorizzazioni richieste.

Con sentenza n. 662/2016 il TAR Sardegna, Seconda Sezione, aveva accolto il ricorso condannando il Comune al pagamento della somma complessiva di euro 553.920,00 (euro cinquecentocinquattremilanovecentoventi/00), in favore della società S. s.r.l., oltre rivalutazione e interessi legali, nonché al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre IVA, CPA, 15% spese generali e rifusione contributo unificato versato.

A seguito di impugnativa, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, aveva riformato parzialmente la sentenza 662/2016 di primo grado e, per l'effetto, condannato (sentenza n. 4426/2017) il Comune di D. al pagamento della somma complessiva di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), oltre accessori, in favore della Società S.

S.r.l. quale danno per ritardato avvio dell'attività e mancato guadagno causato dai provvedimenti di diniego illegittimi.

Con mandato di pagamento del 7 ottobre 2022 il Comune, previo riconoscimento del debito fuori bilancio (deliberazione Consiliare n. 11 del 20/06/2022) aveva provveduto a corrispondere alla società la definitiva somma di euro 226.644,27.

1.2. Alla luce dei sussinti fatti e dell'intervenuto pagamento, l'Organo requirente ha, quindi, prefigurato una responsabilità amministrativa per danno erariale, cagionato con condotta gravemente colposa e posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, da ascriversi al Sindaco pro tempore del Comune di D., P. C., che è stato, pertanto, invitato a fornire deduzioni, ai sensi dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile. Questi, tuttavia, non ha prodotto controdeduzioni né chiesto di accedere al fascicolo istruttorio.

1.3. L'Organo requirente ha quindi formalizzato l'Atto di citazione confermando l'impianto accusatorio e concludendo nei termini di cui sopra, evidenziando, altresì, che il parere legale che il Comune aveva acquisito il 26/02/2004, emergente dalla relazione del 26/05/2022 dell'attuale Responsabile dell'Area Tecnica, aggravava ulteriormente l'elemento psicologico della colpa grave di chi a

1.4. Avrebbe dovuto provvedere, anziché escluderla, stante che a fronte della ritenuta illegittimità delle concessioni edilizie a suo tempo rilasciate alla S., il Comune non aveva mai adottato provvedimenti di annullamento in autotutela e aveva, successivamente, rilasciato anche le autorizzazioni ai fini dell'agibilità.

Alla luce dei sussinti fatti, la Procura ha ritenuto che le condotte, connotate quanto meno da colpa grave e foriere di danno erariale, poste in essere in violazione degli obblighi di servizio, devono essere ascritte al Sindaco, P. C., che ha sottoscritto tutti i provvedimenti di diniego, sopra richiamati e che, pertanto, a questi deve essere ascritto il danno erariale per cui è causa.

Nel riportare ampi stralci delle argomentazioni rese dai Giudici Amministrativi nelle richiamate sentenze, la Procura ha sottolineato in

particolare le parti motivazionali in cui si evidenzia con nettezza che il Comune, in persona del Sindaco, anziché fare un uso corretto e legittimo del potere pubblico, aveva invece violato il principio di leale collaborazione e posto in essere una condotta ostruzionistica perpetrata anche dopo la nomina del Commissario ad acta, posto che gli atti di diniego erano motivati da circostanze gravemente e ingiustificatamente erronee che potevano essere evitate attraverso semplici accertamenti istruttori su altrettanto semplici situazioni di fatto.

Di qui il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, accertato dal TAR, ai fini dell'annullamento dei primi due provvedimenti di diniego delle autorizzazioni e l'illegittimità per violazione dei principi di buona fede, trasparenza, imparzialità, leale collaborazione, non aggravamento del procedimento e svilimento per gli altri provvedimenti di diniego.

La Procura ha quindi concluso per la condanna del convenuto.

1.5. Il convenuto C. non si è costituito in giudizio.

Risulta in atti che dopo vari tentativi ed il rifiuto a ricevere l'atto opposto dalla sorella convivente, presso il domicilio di fatto e dimora abituale del convenuto, per aver la stessa "avuto tale disposizione dal fratello P.", la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

1.6. All'odierna udienza, il l'Organo requirente ha confermato l'impianto accusatorio e le conclusioni già rassegnate in atti e chiesto la declaratoria di contumacia del convenuto.

Ha insistito per la condanna a titolo di colpa grave nella misura di cui all'atto di citazione.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta, ritenuta dalla Procura gravemente colposa e violativa degli obblighi di servizio, posta in essere da P. C. all'epoca dei fatti Sindaco pro-tempore del Comune di D., causativa del danno erariale di euro 226.644,27 (euro duecentoventiseimilaseicentoquarantaquattro/27) per il risarcimento dei danni subiti dalla Società S. s.r.l. per il ritardato avvio dell'attività e mancato guadagno causato dai provvedimenti di diniego illegittimi del Comune, a questa riconosciuto in esito ad un lungo contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, n. 4426/2017.

2.1. In via preliminare il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiara la contumacia del convenuto P. C., ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del c.p.c. (ex multis, Corte dei conti, questa Sezione, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte,

Sentenza n. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che, in specie, è stata acquisita dal convenuto a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.

2.2. Nel merito la domanda attorea, per le motivazioni di cui appreso, è fondata e merita integrale accoglimento.

Emerge, infatti, in modo inequivocabile dalla documentazione in atti, senza che sia necessario riproporre in questa sede quanto dettagliatamente in essa indicato, che il corretto uso del potere pubblico e l'utilizzo di un minimo di diligenza e perizia avrebbe evitato il danno cagionato al bilancio comunale per effetto della vicenda contenziosa sopra descritta.

Ciò considerato che i vizi che avevano portato all'annullamento dei dinieghi, alla base del lunghissimo contenzioso che ha visto il Comune soccombente in tutti i gradi giudizio, non riguardavano complesse ricostruzioni giuridiche della vicenda e nemmeno l'applicazione di disposizioni normative equivoche o sulla cui interpretazione esistessero contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ma inerivano ad asserite circostanze di fatto, di cui già la sentenza TAR del 2006 aveva sancito la totale erroneità, che potevano essere verificate dal Comune sulla base di semplici accertamenti istruttori.

Al complesso alberghiero di che trattasi, infatti, il Comune, in persona del Sindaco pro-tempore, dopo aver rilasciato le concessioni edilizie e i certificati di agibilità, ha negato reiteratamente, immotivatamente ed illegittimamente, come accertato dai Giudici amministrativi nel corso del lungo contenzioso instauratosi, quanto necessario per l'avvio del suo funzionamento. E ciò, nonostante che la Società sin dall'origine, ossia dal momento della presentazione delle prime istanze per ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura, fosse in possesso dei requisiti per l'ottenimento delle stesse. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune (provvedimenti di diniego prot. n. 5784 e n. 5785 del 07/07/2024, annullati dal Tar per vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione):

- la Società aveva la piena disponibilità giuridica del depuratore e delle aree sulle quali effettuare lo smaltimento dei reflui depurati, aree che le erano state concesse dalla CERIT con nota del 26 marzo 2003;
- il parere rilasciato dalla ASL competente doveva essere inteso quale parere favorevole all'attivazione dell'impianto di depurazione della "lottizzazione Fadda - Cugis";
- risultava erronea in linea di fatto l'affermazione che tale impianto non fosse stato adeguato in vista del collegamento alla struttura alberghiera posto che il Comune aveva anche rilasciato la concessione edilizia per i predetti lavori di ampliamento e la provincia aveva

successivamente autorizzato lo scarico fin dal 28 aprile 2003, circostanze tutte accertate dal TAR Sardegna con la più volte richiamata sentenza n. 16/2006.

Inoltre, nel prosieguo della vicenda, la Società aveva altresì sempre provveduto a tutte le incombenze, anche ulteriori, richieste dal Comune ed aveva ottenuto tutte le altre autorizzazioni rilasciate dalla Regione Sardegna e dalla Provincia di Cagliari e sussisteva, altresì, “l’oggettiva e comprensibile urgenza in capo alla società di ottenere le autorizzazioni richieste per iniziare l’attività nella stagione estiva 2004”, tenuto conto che “la struttura alberghiera era collocata in una posizione turisticamente di pregio” come espressamente riconosciuto dai Giudici amministrativi in esito al contenzioso definito con la menzionata sentenza n. 16/2006.

2.3. Ferme restando le osservazioni di cui sopra, va evidenziato, ad ulteriormente confermare la fondatezza della pretesa attorea, che il Comune, sempre nella persona del Sindaco pro-tempore, non solo non ha ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo con le ordinanze n. 9 e n. 10 del 13/01/2005 - con le quali erano state accolte le istanze cautelari, sospesi i dinieghi e ordinato al Comune di riprovvedere sulle domande di autorizzazione ripresentate dalla Società il 5 agosto 2004 (nuovamente respinte dal Comune con provvedimenti del 10/11/2004 e del 10/12/2004) – ma non ha adempiuto neanche ai provvedimenti del Commissario ad acta, nominato dal TAR Sardegna il 9 marzo 2005, che aveva rilasciato, previa intesa con tutte le Amministrazioni interessate ivi compreso il Comune, l’autorizzazione all’apertura dell’albergo (determinazione 16 maggio 2005, n. 842) e l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (determinazione 16 maggio 2005, n. 843), individuando come modalità per lo scarico dei reflui il collegamento al depuratore comunale, nel frattempo entrato in funzione. Ne consegue che, come anche accertato dai Giudici del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato, nel successivo contenzioso attivato dalla predetta Società per il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, le cui argomentazioni il Collegio ritiene di condividere e dalle quali non ha motivo di discostarsi, la pretesa risarcitoria richiesta ed ottenuta dalla Società S. s.r.l. trova il suo fondamento nell’attività provvidenziale illegittima, caparbiamente ed immotivatamente posta in essere dal Comune, in persona del Sindaco pro-tempore odierno convenuto. Poiché le domande presentate, in particolare quella avente per oggetto l’autorizzazione all’apertura dell’albergo, costituivano l’ultimo atto di assenso necessario per l’avvio dell’attività economica di che trattasi, è evidente che l’illegitimo diniego formulato dal Comune ha ritardato in modo consistente l’apertura della struttura ed ha costituito, quindi, il decisivo contributo causale dei danni subiti dalla società S. s.r.l., come poi accertato in via definitiva dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 4426 del 2017, già ricordata.

Come già evidenziato nella ricostruzione cronologica dei fatti, quale emergente dagli atti di causa, appare con evidenza che il Comune, e per esso il Sindaco, doveva svolgere semplici accertamenti istruttori, su altrettanto semplici situazioni di fatto, la cui ingiustificata

omissione ha concretizzato una condotta gravemente negligente e imperita, macroscopicamente deviata rispetto a quella dovuta, sulla base degli obblighi di servizio, e concretamente esigibile nel caso di specie. A ciò si aggiunge, poi, l'ulteriore atteggiamento ostruzionistico perpetrato nel prosieguo della vicenda tutta, nonostante i riscontri negativi ottenuti in sede contenziosa, che si sono concretizzati, come già osservato, nell'inottemperanza pretestuosa a ordinanze giudiziali e autorizzazioni date dal Commissario ad acta, nominato proprio per ovviare all'inerzia colpevole del Comune.

Ulteriori elementi di valutazione emergono, poi, dal comportamento processuale del convenuto che non ha ravvisato l'esigenza di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa attorea, così come non ha ritenuto di far pervenire alcuna documentazione a difesa.

2.4. In conclusione, ritiene il Collegio, che l'impianto probatorio posto a base della richiesta risarcitoria formulata dall'Organo requirente dimostri in maniera granitica che la gravissima negligenza del convenuto, nella spiegata qualità di Sindaco e firmatario di tutti i provvedimenti di diniego annullati, e la macroscopica devianza della condotta perpetrata rispetto ai propri doveri d'ufficio, per le quali non può riscontrarsi né l'errore scusabile, né altre esimenti di responsabilità, hanno determinato il danno erariale per il Comune di D. di cui oggi si chiede il ristoro. Sul punto, come correttamente evidenziato dall'Organo requirente, non esclude la colpa grave, ma anzi la aggrava, la circostanza, cui fa cenno nella relazione prot. n. 6528 del 26/05/2022 il responsabile dell'Area Tecnica, che il Comune avesse in precedenza acquisito un parere legale (protocollato il 26/02/2004), che concludeva nel senso dell'asserita illegittimità delle concessioni edilizie a suo tempo rilasciate alla S., demandando al Comune ogni valutazione circa l'eventuale adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela, poiché i provvedimenti di annullamento non solo non sono mai intervenuti ma, anzi, nonostante il richiamato parere, sono state successivamente rilasciate le autorizzazioni ai fini dell'agibilità del complesso alberghiero.

Alla luce dello svolgersi dei fatti e tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, non si rinvengono in specie i presupposti per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

3. In conclusione, in accoglimento della pretesa attorea, il Collegio deve condannare C. P., nella spiegata qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di D. e firmatario di tutti i provvedimenti di diniego annullati, alla refusione in favore di detto Comune della somma di euro 226.644,27 (euro duecentoventiseimilaseicentoquarantaquattro/27), comprensiva di spese accessorie, da questi pagata alla Società S. s.r.l. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4426/2017, a titolo di risarcimento del danno per ritardato avvio dell'attività e mancato guadagno, per gli illegittimi provvedimenti di diniego adottati dal Comune stesso. Sulla somma sopra determinata, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal pagamento in favore della Società e fino alla pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti, dalla data della pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio

legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto P. C., ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del c.p.c. e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009;
- condanna C. P., nella spiegata qualità, al pagamento in favore del Comune di D. della somma di euro 226.644,27 (euro duecentoventiseimilaseicentoquarantaquattro/27), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precise in motivazione;
- condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 734,00 (settecentotrentaquattro/00).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

I fatti

La Procura erariale citava in giudizio un sindaco, chiedendo che fosse condannato a risarcire il proprio Comune con una somma di denaro per il danno erariale ritenuto causato da un prolungato tenzioso relativo al ritardo, da considerarsi illecito, nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'apertura di un hotel.

L'iniziativa degli inquirenti contabili prendeva le mosse dai dinieghi frapposti alla richiesta avanzata dalla società proprietaria della struttura alberghiera onde ottenere, a seguito del rilascio del titolo edilizio e della riconosciuta agibilità del bene, le autorizzazioni all'apertura della struttura e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Tali atti di diniego erano stati impugnati dalla società nanti il giudice amministrativo; nelle more del relativo procedimento, respinte le istanze cautelari sospensive, la medesima persona giuridica aveva dovuto richiedere alla Provincia, ottenendola, la modifica della precedente autorizzazione agli scarichi dei reflui, con previsione di sversamento dei reflui medesimi in terreni diversi da quelli segnalati nella primigenia domanda autorizzatoria.

Indi, sulla base dell'ulteriore autorizzazione provinciale agli scarichi, la società aveva presentato al Comune altra istanza di autorizzazione all'apertura dell'hotel.

Ma il Comune aveva altresì negato l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria, cosicché la società si era vista costretta a impugnare anche i nuovi atti di diniego al cospetto del TAR, conseguendo sta-

volta l'accoglimento delle invocate istanze interinali di sospensione. Donde, perdurando l'inottemperanza dell'Amministrazione, la ricorrente aveva compulsato la nomina di un commissario ad acta, che si era effettivamente speso onde concedere le autorizzazioni per l'apertura della struttura ricettiva e per la somministrazione di cibi e bevande, stabilendo, quale modalità di smaltimento dei reflui, il collegamento al depuratore comunale, frattanto divenuto operativo. Ciononostante, l'ente pubblico territoriale aveva rifiutato persino l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria in virtù dell'asserita motivazione del non ancora avvenuto ingresso del depuratore in funzione. Sicché pure questo ennesimo diniego veniva impugnato dalla società avanti il giudice amministrativo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale annullava tutti gli atti impugnati.

L'appello proposto dal Comune veniva dichiarato perento, donde la sentenza di primo grado acquisiva autorità di giudicato.

Seguiva la richiesta risarcitoria della società per i danni subiti a causa del patito ritardato avvio dell'attività e del sofferto mancato guadagno determinato da tale ritardo.

La domanda veniva accolta e il Comune incorreva in pronuncia di condanna, confermata anche in grado d'appello benché riformata in ordine al quantum dell'ammontare pecuniero da liquidare.

La quaestio juris: interesse legittimo, bene della vita e risarcibilità.

Il caso porta in primo piano la distinzione tra la mera lesione dell'interesse legittimo e la perdita del bene della vita. La giurisprudenza amministrativa e civile ha chiarito che il risarcimento ex art. 2043 c.c. presuppone non solo l'illegittimità del provvedimento, ma anche l'effettiva incidenza su un bene sostanziale (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050).

Nel caso concreto, il bene della vita era costituito dall'avvio dell'attività imprenditoriale, impedito illegittimamente dal Comune. L'ostinato rifiuto di concedere i titoli all'uopo abilitativi ha determinato una perdita economica ingiusta per la società, qualificando in termini risarcitori il danno.

La Corte dei conti ha fatto propria questa impostazione, ribadendo che la responsabilità contabile sorge quando l'ente pubblico sia costretto a corrispondere somme a titolo di risarcimento per effetto della condotta gravemente colposa dei suoi organi (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087).

La decisione in commento evidenzia un punto chiave: la colpa grave non è ravvisabile soltanto quando l'amministratore compia un errore interpretativo in una situazione giuridica incerta, ma soprattutto quando egli agisca in violazione di regole chiare e univoche.

Nel caso in esame, le norme di riferimento erano precise, i giudicati amministrativi inequivoci, e le questioni di fatto facilmente accertabili. Non vi era, pertanto, alcuno spazio per un errore scusabile. La condotta del Sindaco si traduce in un esercizio distorto del potere,

connotato da imperizia e negligenza macroscopiche (cfr.: TAR Sicilia, Catania, sez. II, 11 aprile 2023, n. 1181).

La Corte ha sottolineato come l'amministrazione non solo abbia ignorato gli apoftegmi del giudice amministrativo, ma non abbia neppure ottemperato alle determinazioni del commissario ad acta; così ponendo in essere un comportamento che ha travalicato i confini della mera inerzia, sconfinando in un vero e proprio atteggiamento ostruzionistico.

Un profilo particolarmente significativo è il riconoscimento della responsabilità diretta del Sindaco. La Corte ha respinto l'idea che l'ente possa farsi scudo dietro la figura astratta dell'amministrazione: quando l'atto illecito porta la firma dell'organo politico, questi ne risponde personalmente.

La scelta di dichiarare la contumacia del convenuto rafforza la percezione di una condotta elusiva e di scarso rispetto per il giudizio. Ma, al di là del comportamento processuale, ciò che rileva è che la Corte ha accertato l'esistenza di un nesso causale diretto tra i provvedimenti illegittimi del Sindaco e il danno economico subito dal Comune, condannato al pagamento del risarcimento.

Ha pesato nella condanna risarcitoria una relazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, in atti, che richiamava un parere legale depositato a protocollo. Tale parere evidenziava irregolarità edilizie nelle concessioni originarie e invitava l'Amministrazione ad attivare l'autotutela. La Corte ha ritenuto che l'omissione al riguardo, unita al successivo rilascio dell'agibilità, rappresentasse una circostanza aggravante siccome sintomatica di una gestione incoerente e opaca, atta a rafforzare la gravità della colpa del Sindaco.

In generale, infatti, un Comune ha la facoltà di sanzionare gli abusi edilizi, sia in assenza di titolo abilitativo sia ove le opere non rispettino le prescrizioni delle rilasciate autorizzazioni. Questo potere di vigilanza è fondamentale per garantire una corretta pianificazione urbanistica ed edilizia, che è essenziale per l'adozione di misure ripristinatorie. Quando le opere realizzate non possono essere sanate, l'emissione di un'ordinanza di demolizione diventa un obbligo senza margine di discrezionalità. Tuttavia, il soggetto responsabile ha la possibilità di ripristinare lo stato originale dei luoghi o, se le circostanze lo permettono, di regolarizzare la situazione attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria (cfr.: Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8032 e 4 aprile 2024, n. 3085).

Considerazioni sistematiche: il danno da ritardo come danno erariale.

La decisione si presta a una riflessione più ampia sul tema del danno da ritardo. Tradizionalmente, il danno risarcibile per ritardo nell'azione amministrativa è stato oggetto di dibattito, oscillando tra il riconoscimento della sua natura autonoma e la tendenza a ricondurlo alle ipotesi di perdita di chance o lucro cessante.

La Corte dei conti, in questo caso, lo qualifica senza esitazioni come danno erariale, in quanto conseguenza diretta di una condotta amministrativa illegittima che ha costretto l'ente pubblico territoriale al

pagamento di somme risarcitorie.

Ciò conferma che il danno da ritardo può avere una duplice dimensione:

esterna, come pregiudizio per il privato che vede compresso il proprio diritto al bene della vita;

interna, come pregiudizio per l'Amministrazione, che deve sopportare gli oneri economici derivanti dalle condanne giudiziarie.

Di talché, l'amministratore locale che ostinatamente persista nell'illegittimità, ignorando giudicati e principi fondamentali, non solo mina la fiducia dei cittadini, ma espone l'ente a responsabilità patrimoniali, delle quali dovrà rispondere personalmente.

Il caso dimostra come la responsabilità contabile costituisca uno strumento essenziale per garantire la correttezza dell'azione amministrativa e per prevenire condotte di abuso o di cattiva gestione. La linearità argomentativa della pronuncia non lascia spazio a letture alternative: la colpa grave, qui, si è tradotta in un comportamento macroscopicamente deviante, che ha determinato un danno certo ed evitabile.

In definitiva, il principio che emerge è che l'esercizio del potere pubblico non può essere piegato a logiche di ostinata resistenza, pena la trasformazione dell'autonomia politico-amministrativa in arbitrio personale.

Dalla mano alla mente: la grafologia nella decodifica della condotta criminale



Dott.ssa Romina Casella

La scrittura a mano è spesso considerata una semplice modalità di comunicazione o un gesto quotidiano, ma agli occhi della grafologia assume un significato radicalmente diverso. La scrittura non è soltanto un segno visibile, ma una proiezione del funzionamento dell'apparato psichico dell'individuo — un filtro motorio, cognitivo ed emotivo attraverso il quale si manifestano caratteristiche profonde della personalità, dei conflitti interiori e, in casi particolari, della tendenza alla devianza o al comportamento criminale (Borbón Hoyos et al. 2018).

L'analisi della scrittura si fonda su un impianto teorico ampio e articolato, che integra la tradizione della grafologia emozionale e descrittiva con le più recenti conoscenze neuroscientifiche. Tale prospettiva considera la scrittura non come un semplice prodotto motorio, ma come una manifestazione diretta dei processi psichici che animano l'individuo. L'approccio simbolico e dinamico proposto da autori come Xandró, Pulver e Vels interpreta il tracciato grafico come il riflesso visibile delle vibrazioni interiori della psiche, in cui ogni forma, direzione o pressione diventa il linguaggio inconscio dell'autore.

A questa visione psicodinamica si sovrappone la lettura neurofisiologica ispirata alla teoria del cervello trino di Paul MacLean, secondo la quale la mente umana si struttura su tre livelli evolutivi interconnessi: il cervello rettiliano, sede degli istinti primari e della sopravvivenza; il sistema limbico, centro delle emozioni e delle relazioni; e la neocorteccia, luogo della razionalità, dell'etica e della pianificazione. Questi tre piani possono essere messi in relazione con la concezione freudiana dell'Es, dell'Io e del Super-Io, delineando un modello in cui la scrittura diventa la risultante visiva della loro interazione.

Ogni gesto grafico — dalla pressione del tratto alla disposizione sul foglio — traduce, dunque, il dialogo continuo tra istinto, emozione e ragione. La scrittura si fa così sintesi corporea e mentale dell'individuo, espressione concreta di come le sue componenti più profonde trovano equilibrio, conflitto o compensazione nel movimento della mano. In questa prospettiva, il foglio diventa il luogo in cui la mente lascia la sua impronta, rendendo la grafia una forma di linguaggio psico-neurologico che unisce biologia, affettività e pensiero.

Poiché la scrittura è prodotto di processi neurologici e motori definiti (pressione, velocità, ritmo, inclinazione, dimensione), essa conserva tracce strutturali dell'autore, perfino quando egli tenta di camuffarle. La grafologia forense ha potenzialità non solo nella verifica dell'autenticità della firma, ma nella profilazione di personalità e nella previsione di comportamenti a rischio. In effetti, le scritture vengono lette come "test proiettivi" che rendono visibile ciò che l'autore, spesso inconsciamente, non desidera manifestare verbalmente. Tra gli elementi considerati rilevanti, la pressione del tratto si interpreta come indicatore di energia vitale o tensione emotiva, la dimensione

delle lettere come segno di autostima o introversione, l'inclinazione del tracciato come apertura o chiusura verso l'altro, e gli spazi tra parole o righe come indice del rapporto con l'ambiente e della capacità di controllo e relazione.

Nella grafologia simbolica, come descritta da Max Pulver e Mauricio Xandró, il foglio su cui si scrive viene concettualizzato come uno "spazio ambientale" che simboleggia il mondo interno del soggetto — le sue aspirazioni, la realtà quotidiana e le pulsioni. Secondo questo modello, la zona superiore del foglio esprime la sfera ideale, la creatività o la spiritualità; la zona centrale rappresenta il piano della quotidianità, delle relazioni e dell'Io sociale; la zona inferiore, infine, è collegata alle

istanze più materiali, istintive, biologiche, e può essere letta come l'emergere del profondo, del viscerale.

L'"affondo" — termine spesso usato dai grafologi per indicare l'allungamento verticale o l'occupazione pronunciata delle righe inferiori, o l'utilizzo di tratti descendenti marcati — assume un significato particolare: segnala che lo scrivente, consapevolmente o no, estende il proprio gesto grafico verso quella zona che metaforicamente rappresenta bisogni vitali, corporei, pulsionali, aggressivi o – in certi casi – devianti. La scrittura che "scende molto" nel foglio, o che presenta allungamenti inferiori accentuati, può connotare un maggior coinvolgimento dell'"istinto" o della componente materiale della psiche. Il grafologo forense osserva queste caratteristiche come potenziali indicatori di tensione subita, desiderio di possesso, aggressività latente o impronta di impulsività.

In ambito forense, questo tipo di segno assume ulteriore rilevanza: se un soggetto è sospettato di comportamenti devianti, fraudolenti o aggressivi, la presenza di una grafia con forte affondo o dominanza della zona inferiore può costituire un elemento di supporto all'interpretazione del profilo, integrato con altre evidenze. Ad esempio, una scrittura che sembra "cercare" lo spazio inferiore, gravitando verso il margine basso del foglio, può essere letta come l'espressione grafica di pulsioni di tipo materiale (denaro, possesso), di aggressività nascosta, o di una comunicazione "dal basso" di ciò che tenta di emergere. Tali interpretazioni trovano riscontri teorici nella grafologia psicodinamica, secondo cui la scrittura non è solo gesto motorio, ma rappresentazione simbolica del funzionamento intrapsichico.

È importante poi valutare la totalità del contesto grafico: la presenza di affondo non è di per sé indicativa di devianza, ma lo può essere se accompagnata da altri segni quali tensione, disomogeneità nella forma, frequenti interruzioni, controllo incostante della direzione, o modifiche improvvise.

La grafologia nella sua complessità interdisciplinare risiede la sua forza e il suo valore. Considerare la grafologia un "metodo magico" significherebbe distorcerne la natura profonda: essa non opera per intuizioni o suggestioni, ma per osservazione sistematica, comparazione e interpretazione psicodinamica di elementi oggettivi. Il grafologo forense lavora con il rigore dell'investigatore e la sensibilità dello psicologo, ruolo che accompagna spesso il grafologo in quanto molti grafologi sono anche psicologi, muovendosi in un territorio in

cui il gesto grafico diventa una traccia comportamentale e non solo un segno visivo.

Ogni scrittura, infatti, è il prodotto di processi neurofisiologici, cognitivi ed emotivi unici: rappresenta un atto psico-motorio integrato, governato da schemi cerebrali che, una volta interiorizzati, diventano stabili nel tempo e difficilmente imitabili. È su questo principio che si fonda la solidità della grafologia.

Per questo motivo, la grafologia non deve essere intesa come antagonista delle altre discipline investigative, ma come complemento indispensabile. Essa colma un vuoto che le analisi tecniche, per quanto precise, non possono coprire: il legame tra segno e mente, tra gesto e intenzione. Le analisi chimico-fisiche permettono di individuare l'età dell'inchiostro o la natura della carta, ma solo la grafologia può dire come quello scritto è stato prodotto, in quali condizioni psichiche e motivazionali, e se il tratto rivela coerenza, spontaneità, tensione o dissimulazione.

In questo senso, la grafologia forense rappresenta l'anello psicologico dell'indagine, capace di umanizzare la prova materiale e di restituirla un contesto interpretativo. In un sistema investigativo moderno, dove la prova scientifica tende a essere vista come unica garanzia di verità, la grafologia ricorda che l'essere umano resta al centro del processo di scrittura e di comunicazione. Ogni firma, ogni tracciato, ogni deviazione del rigo non è solo un movimento della mano, ma una manifestazione della personalità che la guida.

In ambito giudiziario, la grafologia offre dunque un contributo duplice: da un lato, aiuta a confermare o escludere l'autenticità di una scrittura; dall'altro, consente di comprendere la personalità e la motivazione dell'autore, aprendo una finestra sui processi interiori che hanno generato quel gesto grafico. Questo aspetto è particolarmente utile nei casi di lettere anonime, falsificazioni o minacce scritte, dove non conta soltanto sapere chi ha scritto, ma anche perché e con quale stato d'animo.

Naturalmente, come ogni disciplina che indaga il comportamento umano, la grafologia richiede cautela, metodo e consapevolezza dei propri limiti. È indispensabile che l'esperto lavori con rigore scientifico, utilizzando protocolli condivisi, strumenti di misurazione precisi e una terminologia chiara e replicabile. Tuttavia, ridurre la grafologia a un'arte soggettiva sarebbe altrettanto fuorviante quanto mitizzarla come una scienza infallibile: essa si colloca in una posizione intermedia, tra osservazione empirica e interpretazione psicologica, dove l'esperienza e la formazione sono determinanti per garantire affidabilità, come del resto per ogni disciplina.

La grafologia, quando integrata con le altre scienze dell'indagine, rappresenta una risorsa insostituibile per la comprensione globale del comportamento umano. Essa non sostituisce la prova tecnica, ma la completa; non si limita a identificare l'autore, ma permette di comprendere la mente che ha scritto, restituendo profondità all'analisi e valore umano alla verità giudiziaria.

La scrittura non è semplicemente un segno grafico, ma una vera e propria «porta» sull'inconscio — trova oggi un forte riscontro nella

letteratura moderna delle scienze comportamentali.

La scrittura rappresenta una porta verso l'inconscio quando l'analista ha a disposizione: il documento originale in condizioni adeguate; campioni comparativi omogenei; informazioni sul contesto della scrittura (posizione, strumenti, condizione fisica dello scrivente); e una modalità tecnica che rispetti protocolli di acquisizione, misura e documentazione. L'analisi può allora tradurre il segno grafico in ipotesi interpretative: ad esempio una scrittura con forte pressione e zone inferiore occupate potrebbe suggerire pulsioni materiali o aggressive; una firma sovradimensionata può essere indicativa di un sé grandioso o di un desiderio di affermazione; un andamento tremolante può indicare stress, malattia o tentativo di camuffamento.

Il Nuovo reato: il Deepfake



Avv. Alfredo Cirillo

La diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa ha introdotto il pericoloso e sempre più perfezionato fenomeno del c.d. "deepfake", ovvero la creazione di contenuti multimediali (video, immagini, audio) talmente realistici da ingannare sulla loro autenticità, attribuendo a persone reali parole o azioni mai compiute.

È evidente che un fenomeno del genere apre nuovi scenari in materia di pregiudizio per la reputazione individuale e la sicurezza pubblica

La Legge n. 132 del 23 settembre 2025 risponde a questa problematica, introducendo una specifica fattispecie penale e un'aggravante comune entrambe volte a sanzionare l'uso illecito di tali sistemi.

Il fulcro dell'intervento normativo è costituito dall'introduzione, tramite l'art. 26 della L. 132/2025, dell'articolo 612-quater c.p., rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale".

La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni:

«Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».

L'analisi della disposizione rivela una struttura complessa, che combina elementi di condotta, di evento e di pericolo concreto, la cui interpretazione e applicazione pratica sollevano già diverse questioni.

Innanzitutto, va evidenziato che la fattispecie de qua si prefigge di tutelare «una persona». Dunque, la medesima condotta sanzionata dalla norma non ha valenza criminosa se rivolta a danneggiare un ente collettivo e dunque un soggetto diverso dall'individuo, la cui reputazione, invece, il Legislazione ha inteso proteggere.

Tali profili delittuosi possono, sempre in ragione della Riforma di cui alla citata Legge n. 132 del 23 settembre 2025, essere ricompresi nella (parimenti) nuova aggravata comune oggi presente nell'art. 61 c.p.:

«11-undecies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»

In secondo luogo, la condotta criminosa punita si concretizza nella *«cessione, pubblicazione o diffusione» del contenuto manipolato, sì da ricoprendere un vastissimo campo di comportamenti e modalità di circolazione, purché idonei ad integrare il pregiudizio tutelato»*.

L'oggetto del reato si sostanzia in «immagini, video o voci falsificati o alterati» specificamente «mediante l'impiego di sistemi di

intelligenza artificiale».

Tale precisazione, dopo l'individuazione nella «persona» del soggetto da proteggere, costituisce la seconda limitazione atta a circoscrivere la fattispecie di reato, consentendo, pertanto, di escludere dal crimine di cui trattasi le c.d. manipolazioni tradizionali (es. fotoritocco non basato su IA, etc.).

L'art. 612-quater c.p. non chiarisce cosa debba intendersi per «sistemi di intelligenza artificiale». Tuttavia, l'articolo 1, comma 2, della Legge n. 132 del 23 settembre 2025 stabilisce in modo inequivocabile il principio di conformità alla normativa europea, sancendo che «Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».

Ne deriva che per definire cosa si intenda per “sistema di intelligenza artificiale” ai fini dell'applicazione della legge italiana, inclusa la nuova fattispecie di reato per i deepfake di cui si sta trattando, è necessario fare riferimento alla definizione contenuta nel citato Regolamento (UE) 2024/1689, comunemente noto come AI Act.

Ai sensi dell'art. 3, comma primo di tale normativa:

«AI system' means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment, and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments»¹

Lo stesso Regolamento con il Considerando n. 12 fornisce alcune precisazioni dall'elevato contenuto normativo:

Recit 12:

«The notion of 'AI system' in this Regulation should be clearly defined and should be closely aligned with the work of international organisations working on AI to ensure legal certainty, facilitate international convergence and wide acceptance, while providing the flexibility to accommodate the rapid technological developments in this field. Moreover, the definition should be based on key characteristics of AI systems that distinguish it from simpler traditional software systems or programming approaches and should not cover systems that are based on the rules defined solely by natural persons to automatically execute operations»²

Ciò chiarendo, altresì, che

«a key characteristic of AI systems is their capability to infer. This capability to infer refers to the process of obtaining the outputs, such as predictions, content, recommendations or decisions, which can influence physical and virtual environments, and to a capability of AI systems to derive models or algorithms, or both, from inputs or data. [...] The capacity of an AI system to infer transcends basic data processing by enabling learning, reasoning or modelling. [...] AI systems are designed to operate with varying levels of autonomy, meaning that they have some degree of independence of actions from human involvement and of capabilities to operate without human intervention».³

È, dunque, evidente che l'intento del Legislatore italiano con l'art. 612-quater c.p. sia quello di integrare penalmente la disciplina europea, che già ravvisa nei sistemi di IA dei profili di criticità intrinseche derivate dall'automatismo delle operazioni, dall'autonomia dei processi operativi e dall'alta qualità delle capacità generative che li contraddistingue.

Ad ogni modo, il contenuto generato con l'IA, ai fini della configurabilità di tale nuovo reato, deve essere «idoneo a indurre in inganno sulla [propria] genuinità».

Ovviamente, a tal proposito, il giudice sarà tenuto a adottare come parametro di riferimento l'acume del cittadino medio, così come nel caso della valutazione dei c.d. "artifizi e raggiri" per il reato di truffa (art. 640 c.p.) e delle numerose altre fattispecie assimilabili.

La configurazione del delitto de quo è, altresì, subordinata al cagionare un «danno ingiusto».

Tale scelta impone di allineare l'ipotesi criminosa come delitto di evento e non di mera condotta, ponendo sulla Procura inquirente l'onere di provare non solo la diffusione del falso, ma anche la produzione di un pregiudizio concreto e ingiusto, di natura patrimoniale o non patrimoniale (lesione della reputazione, dell'onore, dell'immagine, turbamento psicologico).

Tale requisito, se da un lato rispetta il principio di offensività, dall'altro potrebbe rappresentare una significativa criticità probatoria, specialmente nei casi in cui il danno sia sfumato o di difficile quantificazione.

Ad ogni modo, non può negarsi che la previsione del reato di deepfake costituisca comunque una facilitazione per la persona danneggiata, giacché, prima di tale riforma, l'unica forma di tutela a disposizione del soggetto leso era la responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2043 e ss. c.c. in combinato con l'art. 2712 c.c., ai sensi del quale «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

La qual cosa comportava per il danneggiato un aggravio probatorio (anche economico) che, adesso, è quantomeno lenito dalla penalizzazione delle fattispecie e dal conseguente necessario intervento della Magistratura inquirente.

Il reato è chiaramente punibile a titolo di dolo generico.

Ai fini della punibilità della condotta è, di conseguenza, sufficiente che l'azione sia compiuta con coscienza e volontà di diffondere il contenuto falso in assenza di consenso, oltre che con la consapevolezza dell'idoneità dello stesso ad ingannare ed a produrre un danno.

La procedibilità, invece, è, di regola, a querela della persona offesa, ma diviene d'ufficio in casi di particolare gravità, come nelle ipotesi di connessione con altro delitto procedibile d'ufficio, vittima incapace e offesa a pubblica autorità.

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha introdotto il reato di

“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (art. 612-quater c.p.), non contiene una disposizione specifica che individui il tribunale territorialmente competente a giudicare tale delitto Citt. 1Citt. 28.

In assenza di una norma speciale (c.d. *lex specialis*), la competenza per territorio deve essere determinata applicando le regole generali previste dal Codice di Procedura Penale.

Va, però, precisato che l'applicazione di tali disposizioni ai reati informatici, e in particolare a quelli che si perfezionano con la diffusione di contenuti online, è, da sempre, oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale.

Ed, infatti, se, da un lato, il criterio principale per la determinazione della competenza territoriale è stabilito dall'art. 8 c.p.p., il quale radica la competenza nel luogo in cui il reato è stato consumato (c.d. *locus commissi delicti*), dall'altro, per una fattispecie criminosa come quella prevista dall'art. 612-quater c.p., che si realizza attraverso la cessione, pubblicazione o diffusione di un contenuto falso, il problema dell'individuazione del momento e del luogo di consumazione è molto critico.

Come può immaginarsi, può facilmente accadere (ed anzi, sistematicamente accade) che la condotta sia espletata in un luogo (es. il luogo fisico da cui l'autore carica il file), mentre l'evento dannoso si manifesti in molteplici punti contemporaneamente (potenzialmente ovunque il contenuto sia accessibile).

Se guardiamo agli orientamenti giurisprudenziali espressisi su reati affini (es. la diffamazione a mezzo stampa⁴), l'interpretazione più probabile e coerente con le pronunce della Corte di Cassazione (si ribadisce, formatisi su fattispecie diverse ma analoghe) appare quella che conduce ad individuare la competenza nel tribunale del luogo di residenza della persona offesa.

Questa soluzione, sebbene non esplicitata per l'art. 612-quater c.p., si fonda su una solida analogia con la disciplina e l'interpretazione del reato di diffamazione commesso tramite mezzi di comunicazione di massa.

La Corte di Cassazione, in recenti pronunce, infatti, ha affermato che per la diffamazione commessa a mezzo radiotelevisivo, la competenza territoriale vada stabilita con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, applicando l'art. 30, comma 5, della Legge n. 223/1990⁵.

E ciò, in applicazione dei criteri dominanti, riconosciuti financo dalla Corte Costituzionale, di tutela della vittima, la quale costituisce la parte debole del rapporto criminoso e, ragionando diversamente, subirebbe uno squilibrio rispetto alla forza e alla diffusività del mezzo impiegato per la commissione del reato, nonché di luogo di percezione del danno, in quanto il danno alla reputazione, all'immagine e alla dignità della persona si concretizza e produce i suoi effetti negativi principalmente nel luogo in cui la vittima ha il centro dei propri interessi personali, familiari e sociali, che di norma coincide con la sua residenza o il suo domicilio⁶.

Senza contare che tale soluzione è, altresì, coerente con quanto

stabilito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione, secondo cui per le azioni di risarcimento del danno derivante da lesione dei diritti della personalità tramite mezzi di comunicazione di massa, la competenza si radica nel luogo di domicilio o residenza del danneggiato⁷. Il reato di cui all'art. 612-quater c.p., d'altronde, pur essendo autonomo, condivide con la diffamazione aggravata la natura di reato contro la persona, la cui lesione si realizza attraverso una diffusione ad ampio raggio tramite mezzi informatici. È la qual cosa consente di ritenere più che doveroso seguire la medesima via interpretativa appena descritta del *forum victimae*.

Con riferimento al merito della configurabilità del reato di deepfake, è evidente che, così come per la competenza territoriale, in virtù della recente promulgazione dello stesso, non sussistono ancora orientamenti giurisprudenziali degni di nota o tantomeno consolidati in merito all'applicazione dell'art. 612-quater c.p.

Sarà interessante approfondirli non appena possibile e verificare l'efficacia concreta delle scelte operate dal Legislatore.

Tuttavia, è possibile anticipare le direttive interpretative che i giudici potrebbero seguire, attingendo a principi consolidati in materie contigue.

Un raffronto utile in tal senso può essere quello con il (purtroppo sempre più noto) reato di "Revenge Porn" punito dall'appena precedente art. 612-ter c.p. (peraltro introdotto, anch'esso solo di recente, con l'art. 10 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69).

Detta fattispecie criminosa presenta analogie e differenze con il delitto di "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale" che stiamo esaminando.

Mentre l'art. 612-ter punisce la diffusione di materiale autentico destinato a rimanere privato⁸, la nuova norma punisce la diffusione di materiale falso.

In proposito, va considerato che la Giurisprudenza formatasi sull'art. 612-ter c.p. ha mostrato un approccio fortemente protettivo della sfera di intimità e della privacy, intesa quale «diritto a controllare l'esposizione del proprio corpo e della propria sessualità»⁹.

È probabile che un simile approccio, orientato alla tutela della dignità e dell'autodeterminazione della persona, influenzerà anche l'interpretazione dell'art. 612-quater, specialmente quando i deepfake avranno contenuto sessualmente esplicito o denigratorio.

Per altro verso, deve ritenersi che la prova della falsificazione richiederà complesse indagini tecnico-informatiche.

La Giurisprudenza, in materia di violazione del diritto d'autore, ha già affrontato il tema delle tecnologie per l'identificazione di contenuti illeciti.

Al riguardo, merita attenzione la precisazione recentemente espresa dal Tribunale di Roma, il quale, in tema di protezione del diritto d'autore, ha dimostrato di attribuire affidabilità alle «tecniche più utilizzate [come] il "watermarking", ovvero l'introduzione nel file video di informazioni aggiuntive che "marchiano" ogni fotogramma come un tatuaggio digitale» e quella denominata "video fingerprinting", che,

«analogamente a quanto avviene nel caso delle impronte digitali delle persone, consiste nel rilevare alcuni elementi che caratterizzano univocamente il file (video/audio) e nel memorizzarli in una base dati, in modo che sia possibile confrontare successivamente qualsiasi video con le tracce presenti in tale archivio, al fine di identificare la presenza di sequenze riconducibili al file originario. Realizzato l'archivio delle "impronte", esso può essere utilizzato per confrontare le "impronte" memorizzate con le "impronte" dei nuovi contenuti audiovisivi».¹⁰

La Commissione Europea ha rilevato, sul punto, come le piattaforme di aggregazione, diffusione e pubblicazione di contenuti multi-mediali vantano sistemi per identificare e rimuovere contenuti illeciti, e come la stessa IA possa essere uno strumento in questa lotta, perché «dispongono solitamente dei mezzi tecnici per identificare e rimuovere» i contenuti illeciti e che, considerato il

«progresso tecnologico nell'elaborazione di informazioni e nell'intelligenza artificiale, l'uso di tecnologie di individuazione e filtraggio automatico sta diventando uno strumento ancora più importante nella lotta contro i contenuti illegali online. Attualmente molte grandi piattaforme utilizzano qualche forma di algoritmo di abbinamento basata su una serie di tecnologie, dal semplice filtraggio dei metadati fino all'indirizzamento calcolato e alla marcatura (fingerprinting) dei contenuti. [...]».

Nel settore del diritto d'autore, per esempio, il riconoscimento automatico dei contenuti si dimostra uno strumento efficace da diversi anni»

e ciò anche in funzione proattiva e preventiva di futuri possibili illeciti. In particolare,

«gli strumenti tecnologici possono essere usati con un maggiore livello di affidabilità per marcire e filtrare (rimozione permanente) i contenuti che sono già stati identificati e valutati come illegali» attraverso l'utilizzo di procedure di riconoscimento automatico dei contenuti e rimozione permanente¹¹

È, pertanto, più che plausibile che la responsabilità dei titolari delle piattaforme de quibus diventerà un tema centrale per l'effettività della tutela, spingendo verso l'adozione di misure proattive di "notice and take down" e potenzialmente di "notice and stay down", vale a dire di espunzione dei contenuti illeciti e di inibizione del nuovo caricamento degli stessi.

Proprio nel contesto appena espresso, il Legislatore, immaginiamo anche in ragione dei profili testé esaminati, ha conferito al Governo, con l'art. 24 della stessa Legge n. 132/2025, una delega per adottare entro dodici mesi ulteriori disposizioni finalizzate, tra le altre cose:

- alla previsione di strumenti, anche cautelari, per inibire la diffusione e rimuovere i contenuti illeciti;
- alla precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale, tenendo conto del «livello effettivo di controllo dei sistemi» da parte dell'agente;
- alla regolamentazione della responsabilità civile e i criteri di ripartizione dell'onere della prova.

Ciò evidenzia la condizione di “work in progress” che connota la lotta agli abusi mediante l’utilizzo di IA, nonché la consapevolezza, da parte del Legislatore, che le normative di riferimento dovranno essere costantemente aggiornate per tenere il passo con un’evoluzione tecnologica in pieno turbine evolutivo.

In conclusione, l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. costituisce un passo fondamentale e necessario per dotare l’Ordinamento di uno strumento specifico contro la pratica dei “deepfake”.

Tuttavia, le criticità legate alla prova del “danno ingiusto” e all’interpretazione delle clausole generali richiederanno un attento e ponderato lavoro da parte della Magistratura.

Alla luce di quanto appena osservato, la sfida che l’IA, più delle altre tecnologie sinora diffuse, lancia al Legislatore penale ed a tutto il Sistema Giudiziario è quella di ridurre al minimo i tempi di tipizzazione delle fattispecie criminose nascenti in conseguenza delle sempre crescenti possibilità offerte dai nuovi strumenti informatici a disposizione, nonché di comprenderne rapidamente la portata pregiudizievole, affinché la tutela giudiziaria possa quanto meno avvicinarsi alla velocità di compimento dei crimini mediante mezzi tecnologici.

¹ Trad.: «Sistema di intelligenza artificiale» (AI system): indica un sistema basato su macchina che è progettato per operare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo la messa in servizio, e che, per obiettivi esplicativi o impliciti, deduce, a partire dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali»..

² Trad.: «Considerando n. 12: «La nozione di “sistema di intelligenza artificiale” ai fini del presente regolamento dovrebbe essere chiaramente definita e strettamente allineata ai lavori delle organizzazioni internazionali che operano nel settore dell’intelligenza artificiale, al fine di garantire certezza giuridica, facilitare la convergenza e l’ampia accettazione a livello internazionale, pur fornendo la flessibilità necessaria per adattarsi ai rapidi sviluppi tecnologici in questo campo. Inoltre, la definizione dovrebbe basarsi sulle caratteristiche fondamentali dei sistemi di intelligenza artificiale che li distinguono dai sistemi software tradizionali più semplici o dagli approcci di programmazione, e non dovrebbe comprendere i sistemi basati esclusivamente su regole definite da persone fisiche per eseguire automaticamente operazioni. .

³ Continua trad.: «Una caratteristica fondamentale dei sistemi di intelligenza artificiale è la loro capacità di inferenza. Tale capacità di inferenza si riferisce al processo mediante il quale si ottengono risultati, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare ambienti fisici o virtuali, nonché alla capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di derivare modelli o algoritmi, o entrambi, a partire da input o dati. [...] La capacità di un sistema di intelligenza artificiale di inferire trascende l’elaborazione di dati di base, poiché consente apprendimento, ragionamento o modellizzazione. [...] I sistemi di intelligenza artificiale sono progettati per operare con diversi livelli di autonomia, il che significa che possiedono un certo grado di indipendenza dalle azioni umane e la capacità di operare senza intervento umano». Una caratteristica fondamentale dei sistemi di intelligenza artificiale è la loro capacità di inferenza. Tale capacità di inferenza si riferisce al processo mediante il quale si ottengono risultati, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare ambienti fisici o virtuali, nonché alla capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di derivare modelli o algoritmi, o entrambi, a partire da input o dati.

Le tecniche che consentono l’inferenza nella costruzione di un sistema di intelligenza artificiale comprendono approcci di apprendimento automatico (machine

learning), che apprendono dai dati come raggiungere determinati obiettivi, e approcci basati sulla logica e sulla conoscenza, che traggono inferenze da conoscenze codificate o da rappresentazioni simboliche del compito da risolvere.

La capacità di un sistema di intelligenza artificiale di inferire trascende l'elaborazione di dati di base, poiché consente apprendimento, ragionamento o modellizzazione.

Il termine “basato su macchina” si riferisce al fatto che i sistemi di intelligenza artificiale funzionano su macchine.

Il riferimento a obiettivi esplicativi o impliciti sottolinea che i sistemi di intelligenza artificiale possono operare secondo obiettivi chiaramente definiti oppure secondo obiettivi impliciti. Gli obiettivi del sistema di intelligenza artificiale possono essere diversi dallo scopo previsto del sistema di intelligenza artificiale in un contesto specifico.

Ai fini del presente regolamento, per “ambienti” si intendono i contesti nei quali i sistemi di intelligenza artificiale operano, mentre gli output generati dal sistema riflettono le diverse funzioni da esso svolte e includono previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.

I sistemi di intelligenza artificiale sono progettati per operare con diversi livelli di autonomia, il che significa che possiedono un certo grado di indipendenza dalle azioni umane e la capacità di operare senza intervento umano».

⁴ Art. 595, terzo comma, c.p.

⁵ V. per tutte, Cass. Pen., Sez. 1, N. 27750 del 29-07-2025. .

⁶ Cass. Pen., Sez. 5, N. 26919 del 08-07-2024. .

⁷ Cass. Pen., Sez. 5, N. 26919 del 08-07-2024 cit. .

⁸ Cass. Pen., Sez. 5, n. 25516 del 27-06-2024. , la nuova norma punisce la diffusione di materiale falso.

In proposito, va considerato che la Giurisprudenza formatasi sull'art. 612-ter c.p. ha mostrato un approccio fortemente protettivo della sfera di intimità e della privacy, intesa quale «diritto a controllare l'esposizione del proprio corpo e della propria sessualità»⁹

⁹ Cass. Pen., Sez. 5, N. 25516 del 27-06-2024 cit. .

¹⁰ Tribunale Ordinario Roma, sez. I9, sentenza n. 15184/2022 e, nel medesimo senso, Cass. Civ., Sez. 1, N. 7708 del 19-03-2019.

¹¹ Tribunale Ordinario Roma, sez. I9, sentenza n. 15184/2022 cit..

Legittima difesa domiciliare: tra norme, principi, giurisprudenza e prospettive multidisciplinari



Avv. Federica Corso

*Casa è dove i metri quadri diventano morbidi e rotondi,
dove c'è un rifugio che ti accoglie,
un incantesimo che esorcizza ogni paura.*
(Fabrizio Caramagna)

Per l'individuo, la sfera privata rappresenta un rifugio primario, uno spazio sicuro in cui esprimere la propria quotidianità e preservare la propria intimità. Come ricorda la celebre filastrocca di Sergio Endrigo "La casa", essa può essere immaginata anche priva dei suoi tratti fondamentali, o collocata nel contesto surreale di "via dei matti numero zero"; questo paradosso non si presenta come un limite, ma mette in luce il valore e il significato emotivo, psicologico e simbolico del domicilio, che risiede non nella sua materialità, ma nel significato più profondo che esso costituisce per ognuno di noi.

E se il nostro spazio privato venisse violato dall'intrusione di soggetti estranei? Si instaurerebbe una vera e propria violenza, non fisica ma dell'anima: un'aggressione che incide sulla sicurezza, sull'equilibrio emotivo e sulla libertà personale dell'individuo.

La rappresentazione cinematografica *Panic Room*, che consente di percepire in modo vivo l'eco di queste sensazioni, illustra il significato profondo del domicilio: non solo un luogo fisico, ma un rifugio che tutela la vita privata, gli affetti e la sicurezza personale. La tensione generata dall'intrusione violenta nella casa dei protagonisti mostra quanto sia fondamentale il diritto di proteggersi quando un pericolo è immediato e reale. Ogni scelta difensiva diventa cruciale, e la reazione dei personaggi sintetizza in termini narrativi i principi su cui si fonda la legittima difesa domiciliare prevista dall'art. 52 c.p.: protezione della propria o altrui incolumità, ovvero dei beni, entro limiti proporzionati stabiliti dalla legge.

Questo scenario cinematografico permette di anticipare i temi che la legge affronta in modo normativo: la legittima difesa domiciliare, disciplinata dall'art. 52 c.p., riconosce al cittadino il diritto di reagire a un'aggressione ingiusta all'interno del proprio domicilio, entro limiti chiari e proporzionati. La protezione dello spazio vitale, che nel film diventa immediatamente comprensibile sul piano emotivo e narrativo, trova così una traduzione giuridica e teorica che bilancia libertà individuale, sicurezza e rispetto dell'ordine sociale.

L'art. 52 c.p. disciplina la legittima difesa come causa di giustificazione che esclude la responsabilità penale di chi reagisce a un'offesa ingiusta e attuale, tutelando diritti propri o altrui. In ambito domiciliare, tale istituto assume un rilievo particolare: il soggetto legittimamente presente all'interno della propria abitazione, o in luoghi equiparati, può utilizzare un'arma regolarmente detenuta o un altro mezzo idoneo per difendere la propria o l'altrui incolumità, non-

ché i beni personali o altrui, a condizione che non vi sia desistenza e permanga il pericolo di aggressione.

Recentemente, il Supremo Consesso, con la sentenza n. 2161 del 17 gennaio 2025, ha precisato che l'uso di un'arma costituisce una reazione "sempre proporzionata"- nei confronti di colui che si sia introdotto illecitamente all'interno del domicilio - quando: il pericolo di offesa è attuale; l'impiego dell'arma sia subordinato alla difesa della propria o altrui incolumità o dei beni presenti in tali luoghi; non è possibile mettere in atto condotte alternative lecite o meno lesive; la sussistenza di un pericolo di aggressione personale relativamente alle aggressioni a beni.

Le riforme legislative, in particolare la legge n. 59/2006 e la legge n. 36/2019, hanno rafforzato la tutela dell'aggredito in ambito domiciliare, introducendo la presunzione di proporzionalità e ampliando i casi in cui la legittima difesa è considerata automaticamente sussistente. Tali interventi, pur semplificando l'accertamento, non eliminano la necessità di un bilanciamento concreto tra i beni tutelati e i limiti della reazione, affidato all'autorità giudiziaria.

La l. n. 59 del 2006, inserendo due nuovi capoversi nell'art. 52 c.p., è intervenuta introducendo una presunzione legale relativa alla sussistenza del rapporto di proporzione tra reazione ed aggressione, stabilendo che tale proporzionalità debba presumersi quando venga impiegata un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere l'incolumità personale o i beni propri o altrui minacciati dall'ingresso abusivo nel domicilio privato o ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La legge n. 36/2019 ha introdotto nell'art. 52, comma 2 c.p. l'avverbio "sempre" dopo la parola "sussiste", con la conseguenza che il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa "sussiste sempre" quando l'aggressore abbia violato il domicilio –integrando il reato di cui all'art. 614 c.p. – e l'aggredito, ivi legittimamente presente, utilizzi un'arma legalmente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, purché non vi sia desistenza e sussista un pericolo attuale di aggressione.

In particolare, l'inserimento dell'avverbio "sempre" nell'art. 52, comma 2 c.p., non implica l'instaurazione di una presunzione assoluta di proporzionalità tra difesa armata e offesa nel domicilio, ma mira semplicemente a rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 59/2006 (Cass. Pen., Sez. I, n.13191/2020).

Altresì, come ribadito dalla giurisprudenza più recente, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 52, comma quarto, c.p., postula l'accertamento della necessità e inevitabilità della difesa e dell'attualità di un pericolo non altrimenti contenibile, accertamento che rimane di esclusiva competenza del giudice e non può essere anticipato in via automatica (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 15237/2025).

Nella legittima difesa domiciliare, la nozione di privata dimora è fon-

damentale in quanto delimita l'ambito entro il quale opera la presunzione di proporzionalità prevista dall'art. 52 commi 2 e 3, c.p..

Ma quali luoghi possono essere ricondotti alla nozione di privata dimora e perché tale qualificazione è determinante ai fini della legittima difesa?

La risposta a tale quesito sembra potersi rinvenire nella pronuncia delle Sezioni Unite D'Amico, che offre un chiarimento sistematico particolarmente significativo. Tale sentenza, benché riferita a un caso di furto, ha chiarito che "rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale" (Sez. U., Sentenza n. 31345/2017).

La pronuncia delle Sezioni Unite si colloca nel solco dell'orientamento già consolidato, il quale aveva ampiamente riconosciuto che la nozione di privata dimora possiede un'estensione più ampia rispetto a quella di abitazione. Essa comprende, infatti, ogni luogo che, pur non destinato a casa di abitazione, sia utilizzato per lo svolgimento di attività rientranti nella sfera privata dell'individuo – quali lo studio, lo svago, il lavoro o il commercio- e che si inscrivono nella più lata accezione di "libertà domestica".

In tale prospettiva, anche le Sezioni Unite Prisco hanno evidenziato come la privata dimora si caratterizzi per il "particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza" (Sez. U., 28 marzo 2006, Prisco).

Quali condizioni devono sussistere affinché operi la tutela costituzionale del domicilio prevista dall'art. 14 della Costituzione?

Le Sezioni Unite D'Amico hanno chiarito che il presupposto necessario per l'operatività della tutela prefigurata dalla norma costituzionale de qua si identifica nella condizione secondo cui il luogo deve essere inaccessibile a soggetti estranei e idoneo a garantire riservatezza, ossia a impedire che la vita privata possa essere percepita dall'esterno, anche in assenza di un'effettiva intrusione fisica. Laddove, invece, il luogo sia visivamente accessibile a chiunque, venendo meno la caratteristica di riservatezza, non si rientra nell'ambito di protezione delineato dall'art. 14 della Costituzione.

Gli spazi condominiali e l'area antistante la porta d'ingresso possono rientrare nella nozione di privata dimora?

La recente sentenza della Cassazione, sez. V, n. 15237/2025, richiamando precedenti pronunce, ha chiarito che gli spazi condominiali «possono rientrare nel concetto di "appartenenze" dell'abitazione, ai sensi dell'art. 614 comma c.p.». Specificando altresì che «rientra nella nozione di "appartenenza" di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione, essendo stato ritenuto consumato, e non solo tentato, il reato da parte di chi si introduca, invito domino, all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso; in precedenza era

stato ritenuto che anche l'androne di uno stabile integra il concetto di appartenenza, ad esso estendendosi la tutela prevista dalla legge per la violazione di domicilio».

Orbene, conseguentemente anche alle precedenti indicazioni ermeneutiche «deve ritenersi che gli spazi condominiali possono rientrare nelle "appartenenze" dell'abitazione, ai sensi dell'art. 614 comma 1, c.p. oltre che, per quel che rileva in questa sede, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.; solo quando ricorra il presupposto dell'intrusione invito domino da parte di un estraneo, ovvero l'ingresso da parte di un soggetto che non abbia diritto di entrare né di trattenersi».

In linea con tale orientamento, una precedente pronuncia del Supremo Consesso, ha confermato che, ritenendo configurabile la tutela del domicilio, anche uno spazio condominiale può rientrare nel concetto di pertinenza della privata dimora (Cass. Pen., sez. V, n. 34753/2022).

Dopo aver chiarito l'ambito di tutela della privata dimora alla luce della giurisprudenza più recente, ci si può chiedere: perché lo Stato ha ritenuto opportuno conferire al singolo cittadino questa forma di potere difensivo, finanche privatizzando l'uso della forza? Forse, proprio la consapevolezza che, per quanto strutturato e organizzato, il sistema statale, non possa garantire in qualsivoglia circostanza una protezione immediata dell'incolumità personale e dei beni ha indotto il legislatore a riconoscere al cittadino una forma di autotutela legittima, disciplinata e circoscritta dall'ordinamento.

E' necessario rilevare come il riconoscimento del principio dell'autotutela, inteso come manifestazione originaria e primitiva della reazione contro l'offesa subita, costituisca un fondamento imprescindibile: "principio al quale anche l'ordinamento più centralizzato, che rimetta cioè tutto l'apparato sanzionatorio all'azione di organi appositamente predisposti, non può rinunciare; così come all'autotutela non può rinunciarsi quando difetti un potere in grado di applicare sanzioni nei confronti di soggetti di un dato ordinamento" [1]

In questa prospettiva, negare al cittadino il diritto di reagire a un'aggressione ingiusta, diretta contro la persona o contro un bene giuridicamente protetto, nell'attesa di un intervento dell'autorità che non può realizzarsi tempestivamente, significherebbe imporre un atteggiamento di passiva accettazione dell'offesa e finirebbe per tradursi in una forma di legittimazione dell'ingiustizia. La reazione difensiva trova pertanto, nel diritto penale, un fondamento di giustificazione, che esclude l'antigiuridicità della condotta a condizione che siano rispettati i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge.

L'esclusione dell'antigiuridicità non si traduce in una mera vanificazione del disvalore penale: la reazione difensiva, infatti è conforme ad una valutazione positiva dell'ordinamento, che la colloca nell'alone delle azioni riconosciute e tutelate dall'ordinamento.

In questo senso, come osservato dal politologo Nicola Matteucci "per ripensare in modo adeguato ai problemi che, oggi, deve affrontare la nostra democrazia costituzionale" è necessario rinunciare "al dogma positivistico secondo cui lo Stato è la fonte di tutto il diritto" [2].

La giuridicità, infatti, si rivela figlia del tessuto sociale; in que-

sta prospettiva, l'ordinamento- specialmente in relazione alla legittima difesa (domiciliare)- si limita a recepire un'esigenza di tutela, radicata nel diritto vivente della società. La legittima difesa domiciliare rappresenta, quindi, l'incontro tra autonomia individuale, protezione dei beni giuridicamente tutelati e rispetto delle norme condivise, garantendo che l'aggredito possa reagire tempestivamente a un pericolo ingiusto, nel pieno rispetto dei requisiti legali e dei principi etici sottostanti.

La giurisprudenza e la dottrina sottolineano come la proporzionalità della reazione, pur essendo presunta in questi casi particolari, non sia automatica: il giudice deve comunque accertare che sussistano tutti gli altri presupposti della scriminante, quali l'attualità e l'ingiustizia dell'offesa, nonché la necessità della reazione. La valutazione della proporzionalità tiene conto dei mezzi utilizzati, dei beni in conflitto e del contesto concreto dell'azione. Dal punto di vista teorico, la legittima difesa domiciliare si collega a principi classici della tradizione giuridica: "vim vi repellere licet" sancisce la liceità di respingere la violenza con la violenza; "adgressitus non habet stateram in manu" evidenzia l'impossibilità per l'aggredito di calcolare con precisione la proporzione tra offesa e difesa; infine, "commodus discessus" indica il limite entro il quale la fuga resta un'alternativa praticabile, pur nel contesto domiciliare questa possibilità spesso non è realizzabile, giustificando così una reazione immediata. Dal punto di vista etico, la legittima difesa domiciliare riflette anche l'autonomia morale dell'individuo. Agire per proteggere sé stessi o i propri beni non è soltanto un diritto tecnico-giuridico, ma un esercizio della responsabilità personale di fronte all'ingiustizia. Come ricordava Piero Calamandrei, "non c'è libertà senza legalità": la libertà individuale si realizza solo all'interno di un quadro normativo che ne garantisca limiti e coerenza con il bene comune.

Il rapporto tra legalità e giustizia rappresenta uno dei nodi fondamentali della riflessione giuridica moderna. Da un lato, la legittima difesa si presenta come l'espressione della libertà dell'individuo, ossia il diritto naturale di proteggere sé stessi, gli altri e i propri beni contro un'aggressione ingiusta.

Dall'altro, il principio di legalità, sancito dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 1 del codice penale, costituisce la pietra angolare dello Stato di diritto: la possibilità di difendersi non è affidata alla discrezionalità del giudice, ma rigidamente definita dalla legge, garantendo così sicurezza giuridica e prevedibilità delle conseguenze della reazione difensiva.

Tale sicurezza non è certamente casuale, ma è frutto di un rigoroso lavoro di astrazione, che consente alla legge di isolare i caratteri essenziali dei casi e di trattarli come categorie omogenee, evitando così che la loro infinita varietà concreta comprometta la certezza del diritto. "Se è vero che nella vita nessun caso somiglia a un altro, bisogna anche considerare che la certezza del diritto è data proprio da questo lavoro preventivo di astrazione con cui la legge ricerca nei casi soltanto quei caratteri evidenti che ritiene socialmente rilevanti e permette così di considerare come categorie omogenee casi che, a tener conto dei caratteri giuridicamente non rilevanti, potrebbero

apparire diversissimi".^[3]

Ed è grazie a questo processo di semplificazione e tipizzazione che si ottiene la prevedibilità delle decisioni e la parità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge.

La legittima difesa domiciliare ne è un esempio emblematico. Ogni aggressione all'interno del domicilio è diversa dall'altra per circostanze, intensità, modalità e conseguenze. Tuttavia, la legge individua alcuni tratti essenziali – come l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, la proporzione della difesa – che rendono possibile distinguere quando la reazione è giuridicamente lecita e quando, al contrario, deve considerarsi eccessiva e quindi punibile. In tal modo, la libertà morale dell'individuo che reagisce trova riconoscimento e protezione all'interno di uno schema normativo certo e garantito.

In questa ottica si colloca la riflessione di Francesco Carnelutti, secondo cui richiamare le garanzie del principio di legalità significa difendere la libertà stessa. La legalità, lungi dall'essere un vincolo formale e limitante, costituisce la condizione necessaria perché la giustizia non si trasformi in arbitrio e perché l'individuo non resti abbandonato alla forza incontrollata dello Stato o alla discrezionalità dei giudici.

Orbene, il parallelismo tra legittima difesa e principio di legalità mostra, dunque, un equilibrio delicato: la prima rappresenta la manifestazione immediata della libertà morale dell'uomo, la seconda assicura che quella libertà sia garantita entro confini chiari e prevedibili, evitando che degeneri in abuso o violenza privata. Lo Stato di diritto vive proprio in questa tensione: riconoscere la radice naturale e morale del diritto di difesa, ma allo stesso tempo incanalarlo attraverso la legalità, così da trasformare il conflitto in giustizia e la libertà in sicurezza condivisa.

Ci si può chiedere, come spesso avviene nel dibattito pubblico: la reazione difensiva in ambito domiciliare rischia talvolta di essere accostata ad una forma di vendetta, anziché essere percepita come un sano strumento di tutela legittimamente previsto dalla legge?

Appare quindi utile richiamare una riflessione più ampia sul significato di "giustizia". Come viene osservato "può esistere una giustizia diversa da quella che prevede la pena, intesa come dolore inflitto a chi ha messo in atto un comportamento illecito?" e, soprattutto, "esiste una giustizia che sia prima di tutto un atto diverso da un sentimento di vendetta?"^[4]

Questi interrogativi aiutano senz'altro a distinguere con chiarezza la legittima difesa domiciliare -sempre nel rispetto dei criteri di proporzionalità sanciti dalla legge -da qualsiasi logica punitiva: essa non è diretta ad infliggere un male, ma a neutralizzare un pericolo attuale e ingiusto. La legittima difesa domiciliare, quindi, non è di certo paragonabile ad una reazione ritorsiva, bensì ad uno strumento di immediata tutela dell'incolinità.

Ma cosa significa giustizia? Proprio in questa direzione, il pensiero di Kelsen offre una chiave di lettura incisiva. Per il giurista e filosofo austriaco, un ordinamento sociale è "giusto" quando realizza un ideale che gli uomini collegano alla felicità. Nell'ambito della riflessione

Kelseniana, la giustizia è dunque, da un lato, l'eterna aspirazione degli uomini alla felicità; dall'altro, nessun ordinamento sociale può realmente garantirla, se per felicità si intende quella individuale e soggettiva, cioè ciò che ciascun individuo ritiene essere la propria felicità. Per Kelsen, identificare la giustizia con la felicità implica attribuire a quest'ultima una concezione oggettiva e collettiva, intesa come "il soddisfacimento di certi bisogni e interessi degli uomini che siano riconosciuti meritevoli di essere soddisfatti dall'autorità sociale" [5]

Appare oltremodo interessante, in questa sede, porsi ulteriori quesiti:

- ✓ Quali sono le origini dei conflitti?
- ✓ Quali sono i motivi più reconditi che portano gli individui a metterli in atto?
- ✓ È possibile inoltre evidenziare un'analogia con i primati non umani?

Sì, è possibile individuare un interessante parallelismo, che può essere tracciato tra la legittima difesa domiciliare e le modalità di gestione dei conflitti osservate nei primati non umani, in particolare negli scimpanzé. In entrambi i casi, il nucleo del problema ruota attorno al territorio, alla sua difesa come spazio vitale e alla difesa della propria o altrui incolumità. Ed effettivamente, "ciò che è certo, è che tutti noi primati condividiamo una flessibilità comportamentale superiore a quella delle altre specie, e abbiamo dunque molta più facilità all'adattamento". [6]

Orbene, ciò che sembra costituire il primo e più evidente motivo di conflitto osservato tra i primati non umani è il territorio stesso; gli ominidi infatti appaiono come animali marcatamente territoriali.

E a tal proposito, appare interessante rilevare che, diversamente da molte altre specie, il conflitto non è necessariamente legato alle risorse presenti nel territorio, ma può scaturire dal territorio in quanto tale: un dato tuttavia curiosamente familiare per l'essere umano.

E più precisamente: "è come se gli ominidi mettessero in relazione la difesa del territorio con quella della propria sopravvivenza, quando in verità potrebbero migrare in un territorio vicino dove trovare pace e risorse...dunque, gli hominidae difendono il luogo in cui si trovano". [7]

Oltre alla difesa del territorio, un ulteriore motivo relativo alla nascita delle controversie tra i primati non umani si riconduce alla protezione o tutela del gruppo: "quando una preda viene attaccata, emette dei gridi. Questi gridi sono stati interpretati come un tentativo di stressare il predatore. Nessuno scienziato però può negare che questi gridi abbiano un ruolo primario nell'avvertire e attirare il gruppo... molte volte per metterlo in guardia, è vero, ma anche perché venga in soccorso della vittima, cosa che non di rado accade, e non solo tra gli hominidae". Appare certo che "la vittima chiede tutela, come ogni attore attraverso la sua richiesta al giudice, con cui cerca solo questo: protezione, di solito dei suoi diritti, cioè di ciò che preserva la nostra vita in libertà e pace". [8]

Anche nel regno animale, quindi, vi è una forte esigenza di protezio-

ne e salvaguardia di un diritto fondamentale: il diritto alla vita.

Questa straordinaria analogia suggerisce che il sodalizio tra difesa dello spazio vitale e tutela dell'incolumità non sia una mera realizzazione culturale, ma un tratto visceralmente radicato nella nostra storia evolutiva. Appare quindi lapalissiano come non possa creare stupore che l'ordinamento giuridico umano riconosca un particolare rilievo alla protezione del domicilio, fino a configurare – sempre nei limiti sanciti- una forma rafforzata di legittima difesa.

Del resto, come ci ricorda il primatologo De Waal, “si può strappare la scimmia dalla giungla, ma non la giungla dalla scimmia. Questo vale anche per noi, grandi scimmie bipedi”.

La legittima difesa domiciliare, disciplinata dall’art. 52 c.p. – che rappresenta una formalizzazione giuridica di un meccanismo ancestrale: la difesa del proprio territorio come proiezione della propria sopravvivenza e identità- riconosce che il domicilio non è soltanto uno spazio fisico, ma il centro degli affetti, della vita privata e dell’identità del soggetto. L’ordinamento prevede che chi respinge un’intrusione all’interno di tale sfera non sia punibile, purché agisca entro i limiti fissati dalla legge. In altre parole, la norma giuridica traduce in regola scritta un bisogno primario di protezione dello spazio vitale.

La differenza sostanziale sta nel fatto che l'uomo, a differenza degli altri primati, ha sviluppato il principio di legalità, che pone limiti chiari alla reazione difensiva e la inserisce in un quadro di prevedibilità e giustizia.

Ma cosa significa davvero difendersi? Come si collega la tutela dell’individuo al diritto all’autodeterminazione, inteso come aspirazione dei popoli a proteggere e garantire la propria esistenza?

È qui che il parallelismo con la legittima difesa diventa illuminante. Così come l’autodeterminazione collettiva garantiva ai popoli la capacità di proteggere e costruire la propria esistenza politica, la legittima difesa sancisce il diritto dell’individuo a proteggere se stesso, la propria vita e la propria integrità. Entrambi i concetti implicano un bilanciamento tra libertà e vincoli: l’autodeterminazione individuale non può ignorare gli altri, e la legittima difesa non può eccedere il necessario.

Si assiste, nel tempo, ad un significativo mutamento dal collettivo all’individuale; ma, “qual è il senso di questo mutamento? Siamo di fronte a un ripiegamento dalla libertà all’individualismo, allo scomparire del legame sociale a favore di un individuo sovrano sì, ma in senso atomistico e seriale? O la soggettività rivendicata è piuttosto quella, già ricordata, di una persona libera di muoversi in un mondo continuamente trasformato?” [9]

Non si tratta di un abbandono della responsabilità sociale, ma della valorizzazione di una soggettività che si confronta costantemente con un mondo complesso e in continuo mutamento.

La riflessione sulla legittima difesa e sull’autodeterminazione mostra come il diritto continui a interrogarsi sul confine tra libertà e responsabilità, tra autonomia e vincolo sociale, tra il singolo e la collettività. Orbene, si può pacificamente affermare che la legittima difesa domiciliare consente di reagire a un’aggressione ingiusta, tutelando

sé stessi e i propri beni, garantendo al contempo che la libertà sia esercitata entro limiti chiari e prevedibili, trasformando il conflitto in giustizia e la libertà in sicurezza condivisa. Il parallelismo con Panic Room aiuta a comprendere intuitivamente il valore di proteggere lo spazio vitale, mentre i riferimenti a Kelsen, al principio di legalità e alla prospettiva evolutiva, mostrano la profondità teorica del concetto. La norma giuridica traduce in regole chiare un bisogno naturale: tutelare sé stessi e i propri beni, nel rispetto dei limiti necessari per garantire la convivenza sociale. In questo modo, la libertà personale non si trasforma in arbitrio, ma si incarna in una cornice di sicurezza e giustizia condivisa.

[1] M. Gallo, *Appunti di diritto penale*, II, Giappichelli, Torino, 2000, p. 211.

[2] Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, cit. p.3

[3] Piero Calamandrei, *Non c'è libertà senza legalità*, Economica Laterza, 2019, p. 18

[4] Marcello Bortolato, Edoardo Vigna, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Laterza, 2025, p. 5

[5] Paolo Di Lucia, Lorenzo Passerini Glazel, Hans Kelsen. *Giustizia, diritto e realtà sociale*, Raffaello Cortina Editore, 2024, p.103

[6] Jordi Nieva-Fenoll, *Le origini della giustizia. Perché desideriamo che vinca il più giusto e non il più forte*, Il Mulino, p.21

[7] Jordi Nieva-Fenoll, *Le origini della giustizia. Perché desideriamo che vinca il più giusto e non il più forte*, Il Mulino, p. 25

[8] Jordi Nieva-Fenoll, *Le origini della giustizia. Perché desideriamo che vinca il più giusto e non il più forte*, Il Mulino, p. 49

[9] Stefano Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Economica Laterza, 2013, p. 255

Clausole Ex Work: la Cassazione conferma la loro rilevanza ai fini della giurisdizione.



Avv. Roberta Errico

**Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili
Sentenza n. 22032/2025 del 31 luglio 2025**

Abstract

Un tema da tempo oggetto di attenzione nella giurisprudenza di legittimità italiana riguarda il ruolo da attribuire alla clausola Incoterms Ex Works (EXW) inserita nei contratti di compravendita internazionale di beni mobili, ai fini dell'individuazione della giurisdizione nelle relative controversie. La sentenza oggetto di nota si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che, superando le resistenze passate, riconosce rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, alle clausole Incoterms – e, in particolare, a quella Ex Works – qualora richiamate nel contratto come idonee a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo della consegna della merce e, di conseguenza, il giudice competente a conoscere della controversia.

1. La vicenda fattuale

Il caso trae origine da una controversia relativa al mancato pagamento di una fornitura di lingotti d'acciaio nell'ambito di un contratto di vendita internazionale a distanza tra società di diritto rumeno (acquirente) e società di diritto italiano (venditrice), operazione B2B.

A fronte del mancato pagamento della merce venuta, la società italiana agiva in via monitoria dinanzi all'autorità giurisdizionale italiana per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti della società rumena per il recupero delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la vendita.

La società rumena proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che nelle condizioni generali trasmesse al momento della richiesta di ordine di acquisto alla società venditrice ci sarebbe stata clausola attributiva di giurisdizione esclusiva a al Tribunale di Bucarest in Romania.

Nel costituirsi in giudizio la società italiana contestava la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul presupposto che non poteva essere attribuita rilevanza alla clausola delle condizioni generali indicate all'ordine di acquisto della società rumena, atteso che il contratto si sarebbe perfezionato in un momento successivo alla presa in carico dell'ordine di acquisto, ossia qualche giorno dopo con la conferma dell'ordine, in occasione del quale la società italiana trasmetteva, a sua volta, le proprie condizioni generali di vendita in cui era espressamente individuato quale foro esclusivo dotato di giurisdizione quello del Tribunale di Brescia,

quindi italiano. Ad ogni modo, ad analoga conclusione, si sarebbe dovuto giungere in applicazione della clausola la “Ex Works” (EXW) costantemente richiamata dalla parti ai fini dell’individuazione del luogo di consegna della merce.

Pendente il giudizio di opposizione, a fronte della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la società rumena ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ..

2. Sull’ammissibilità del regolamento di giurisdizione preventivo pendente giudizio di opposizione

Le Sezioni Unite, in via preliminare e in conformità al consolidato orientamento in materia, hanno ribadito l’ammissibilità del regolamento preventivo anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo escludersi che l’adozione del provvedimento monitorio costituisca una decisione nel merito ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ. ostativa alla proposizione del predetto regolamento (Cass., Civ., Sez. U, Ordinanza n. 22433 del 21 settembre 2018; ma già Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 2982 del 16 maggio 1984).

3. Sul perfezionamento dell’accordo in tema di giurisdizione

Ciò chiarito, le Sezioni Unite hanno esaminato nel merito la questione, verificando in primo luogo il momento in cui poteva ritenersi perfezionato il contatto tra le parti e se, in particolare, alla luce dello scambio di corrispondenza elettronica tra le parti potesse ritenersi raggiunto un accordo in tema di giurisdizione.

Entrambe le società, acquirente e venditrice, sostenevano di aver allegato alle rispettive email di invio di ordine di acquisto e di conferma di ordine condizioni generali di contratto contenti clausola attributiva di giurisdizione esclusiva rispettivamente al Tribunale di Bucarest e al Tribunale di Brescia.

Nella parte motiva della sentenza si legge testualmente: con email del 1 aprile 2022 la società rumena trasmetteva alla società venditrice una comunicazione del seguente tenore:

Dear (Omissis),

you can find attached VI. PO Omissis. Please revert with the order confirmation. Have a nice weekend. Best regards”

(“Cara (Omissis), in allegato puoi trovare il PO Omissis. Ti prego di rispondere con la conferma dell’ordine. Ti auguro un buon fine settimana. Cordiali saluti”).

allegando le proprie condizioni generali di contratto, il cui art. 17 prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Bucarest in Romania.

Il successivo 5 aprile 2022 la società italiana venditrice prendeva atto della richiesta rispondendo con comunicazione del seguente tenore

Dear (Omissis),

I can confirm you we’ve been proceeding with your PO Omissis. SA12A with Ni O 15-0 35. Square ingots 470 without top. 3 he-

ats 10 ingots/heat + 1 heat 12 ingots (total of 42 ingots = 121 to approx..

Delivery time: week 18. Terms and conditions of payment as per your proposal: 50% before delivery and the balance at 60 days.

We'll send you our CC asap.

Best regards

(Caro (Omissis),

posso confermarti che stiamo procedendo con il vostro PO Omissis. SA12A con Ni O 15-0 35. Lingotti quadrati 470 senza top. 3 riscaldamenti 10 lingotti/riscaldamento + 1 riscaldamento 12 lingotti (totale 42 lingotti = 121 circa).

Tempo di consegna: 18 settimane. Termini e condizioni di pagamento come da vostra proposta: 50% prima della consegna e il saldo a 60 giorni.

Vi invieremo la nostra OC al più presto. Cordiali saluti.

Il successivo 8 aprile 2022 la medesima società italiana trasmetteva alla società rumena la conferma di ordine allegando le proprie condizioni generali, comprensive dei clausola attributiva di giurisdizione esclusiva al Tribunale di Brescia in Italia.

Secondo la società rumena il contratto tra le parti si sarebbe perfezionato già il 5 aprile 2022 quando la società italiana aveva confermato di aver ricevuto l'ordine di acquisto e di procedere alla sua lavorazione e, non avendo eccepito nulla sulle condizioni generali ivi indicate, le avrebbe tacitamente accettate con l'effetto che sarebbe stato raggiunto accordo tra le parti sulla competenza esclusiva al giudice rumeno.

Le Sezioni Unite hanno rigettato questa tesi sul presupposto che la prima email della società italiana costituiva un mero atto informativo di natura precontrattuale, inidoneo a far ritenere perfezionato il contratto.

Ribadito il principio della libertà di forma, nella specie, veniva precisato come dallo scambio di corrispondenza tra le parti la società rumena avrebbe individuato quale forma di perfezionamento dell'accettazione la conferma dell'ordine, non anche la sua mera presa in carico.

Si tratta, di una richiesta negoziale comune alle consuetudini del diritto contrattuale, che l'ordinamento italiano ha positivamente recepito nel quarto comma dell'art. 1326 c.c. ai sensi del quale "qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa".

Sulla base di tale iter argomentativo, le Sezioni Unite ritengono perfezionato il contratto nel caso di specie con l'email dell'8 aprile 2022, ossia quella in cui la società italiana, in conformità a quanto richiesto da quella rumena, trasmetteva la conferma di ordine.

A questo punto, il focus della decisione si è spostato sul raggiungimento di un valido accordo sulla giurisdizione.

Secondo le Sezioni Unite, nella specie, il susseguirsi di comunicazioni di contenuto diverso rispetto ad un profilo accessorio della regolamentazione contrattuale, qual è la clausola di determinazione

del giudice competente, pur non avendo impedito il raggiungimento dell'accordo sugli elementi essenziali dello stesso, non poteva essere interpretato come univoca volontà delle parti di derogare la legge applicabile in tema di giurisdizione.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla giurisdizione

Escluso l'accordo delle parti sulla giurisdizione, il conflitto va risolto sulla base dei criteri generali di collegamento.

Nell'innovare il sistema di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, il Regolamento CE n. 44/2001, poi sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), ha introdotto, in aggiunta al foro generale basato sul domicilio del convenuto, un foro speciale alternativo per i contratti di compravendita di beni mobili. Il riferimento, in particolare, è all'attuale art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 secondo cui, in assenza di una previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato, per le controversie in materia contrattuale, la giurisdizione spetta all'autorità giurisdizionale dello Stato Membro del «luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» (Cass. Civ., 7 luglio 2025 n. 18406; Cass. Civ., S.U., Ord. n. 19571 del 10 luglio 2023; S.U., Ord. n. 11346 del 02 maggio 2023; S.U., Ord. n. 20633 del 28 giugno 2022; Ord. n. 35784 del 22 novembre 2021; S.U., Sent. n. 17566 del 28 giugno 2019; S.U., Ordinanza n. 32362 del 13 dicembre 2018; S.U., Ord. n. 24279 del 14 novembre 2014; S.U., Ord. n. 1134 del 21 gennaio 2014; S.U., Ord. n. 21191 del 05 ottobre 2009).

In accordo con i principi al riguardo elaborati dalla Corte di Giustizia (cfr. decisione del 25 febbraio 2010, C- 381-2010; Corte di Giustizia, 9 giugno 2010, C- 87/10), l'obbligazione rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione, in quanto obbligazione caratteristica, è unicamente quella della consegna delle merci. L'obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento dei beni dal venditore all'acquirente “operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale” (Corte di Giustizia, 25 febbraio 2010 C. 381/2008). Detta obbligazione assume rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. b), Reg. UE 1215/2012, con riferimento a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi compreso il caso in cui l'obbligazione controversa sia relativa al pagamento del prezzo (ex multis Cass. Civ., 7 luglio 2025 n. 18406; Cass. Civ., S.U., Ord. n. 2481 del 02 febbraio 2025; S.U., Ord. n. 9971 del 12 aprile 2024). Di conseguenza, con riferimento alle ipotesi di vendita internazionale di beni, per “obbligazione de-dotta in giudizio” si intende non quella fatta valere dall'attore (nella specie il pagamento del prezzo), ma sempre e solo l'obbligazione caratterizzante il contratto e, perciò, quella della consegna del bene. Una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza rispetto al suindicato criterio, deve essere espressamente e chiaramente formulata nel contratto (Cass. Civ., S.U., 18 giugno 2019, n. 29080).

5. Sul luogo di consegna

La disciplina europea, tuttavia, non definisce cosa si debba intendere per luogo di consegna.

Sulla base dello schema tipico della vendita con spedizione di cui all'art. 1510, co. 2, cod. civ. e dell'art. 31 della Convenzione di Vienna 1980, il venditore si libera dell'obbligo di consegna con la spedizione intesa come trasferimento della merce al vettore su cui è spostato il rischio fino alla consegna al compratore. In tal modo ciascuna delle due consegne costituisce momento esecutivo del contratto di trasporto e di compravendita.

Detto schema, tuttavia, non esaurisce la complessità del concetto di consegna e con esso di tutto il complesso di diritti e facoltà riconosciuti all'acquirente e al venditore in termini di potere di disposizione e rischi conseguenti.

Ai fini dell'applicazione della normativa europea, in mancanza di indicazioni ricavabili dal contratto sul luogo della consegna, occorre interpretare l'espressione "luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto" facendo ricorso non ad un criterio giuridico sostanziale in base al diritto applicabile al contratto secondo le regole del foro, ma sulla base di un criterio economico-fattuale ossia quello in cui il compratore entra nella materiale disponibilità della merce ovvero quello della destinazione finale (Corte di giustizia 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, Car Tim c. Key Safety Systems Srl, ma già Cass. Civ. S.U., ord. 5 ottobre 2009, n. 21191). Detto criterio va preferito perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne" (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2019, n. 17566), cioè, a meno che, dall'esame della volontà dei contraenti in relazione al caso specifico emerga, in modo espresso ed inequivocabile la volontà, che gli stessi hanno inteso stabilire tale luogo altrove.

6. Sul valore da attribuire alle clausole Incoterms ai fini della giurisdizione

In questo contesto, si inseriscono gli Incoterms (International Commercial Terms), clausole contrattuali con le quali sono stati tipizzati, per la prima volta nel 2000 dalla Camera di Commercio internazionale, usi commerciali diffusi e consolidati nel commercio internazionale. Dette clausole, in particolare, servono a determinare la volontà delle parti di un contratto in merito al luogo della consegna della merce, con importanti ripercussioni su vari elementi dello stesso in termini di responsabilità per il perimento della merce nel tragitto.

Secondo la versione ufficiale degli Incoterms (International Commercial Terms), nell'attuale edizione 2020, per "Ex Works" (EXW) - "Franco Fabbrica" si intende quella clausola che attribuisce al venditore il livello minimo di obbligazioni, per effetto della stessa la consegna viene effettuata dal venditore mettendo la merce a disposizione dell'acquirente presso la propria sede o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.), senza che ci sia bisogno per il venditore di caricare la merce su alcun veicolo

di raccolta né di procedere allo sdoganamento (<https://icccitalia.org/for-business-for-you/incoterms/incoterms-2020>).

Nella realtà dei traffici commerciali, specie se internazionali, è assai raro che l'acquirente ritiri personalmente la merce "franco fabbrica", servendosi di norma del tramite d'un vettore o d'uno spedizioniere-vettore.

Può accadere - ed è quel che comunemente accade - che il venditore od i suoi addetti collaborino alla caricazione della merce; oppure che il vettore od i suoi addetti si facciano carico della spedizione nell'interesse dell'acquirente. Queste circostanze da sole ed in assenza d'una manifestazione di volontà inequivoca delle parti non sono ritenute sufficienti per ritenere tacitamente revocata la clausola EXW, non essendo indice di una volontà certa ed inequivoca di derogare alla clausola Ex Works (Cass. Civ., 22 febbraio 2025, n. 4716).

L'orientamento della giurisprudenza italiana che sembra essersi formato, a cui ha aderito la sentenza oggetto di esame, aderisce alla posizione espressa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizi UE, attribuendo rilevanza alla suddette clausole ai fini dell'individuazione del luogo di consegna convenzionalmente concordato dalle parti e per l'effetto sulla giurisdizione purché dai termini e dalle clausole generali dell'Incoterms risulti con chiarezza la volontà delle parti (Cass. Civ., S.U., del 18 giugno 2019 n. 29080; del 28 giugno 2019 17566; del 14 novembre 2014 n. 24279).

Più specificamente, la clausola Incoterms Ex Works (EXW), se richiamata nel contratto, è idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce (individuato dall'Incoterm presso lo stabilimento del fornitore) e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna (Cass. Civ., S.U., Ord. n. 11346 del 02 maggio 2023; Cass. Civ., S.U., Ord. n. 4716 del 22 febbraio 2025).

Tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile, nel provvedimento del 2 maggio 2023, n. 11346, in un caso in cui sia sulle fatture emesse dalla venditrice, sia negli ordini provenienti dalla acquirente, era stato fatto esplicito richiamo alla clausola EXW, per effetto della quale la consegna della merce era avvenuta presso il magazzino del venditore sito nel circondario del Tribunale italiano adito.

Secondo la Corte detto richiamo esplicito fatto da entrambe le parti nella documentazione allegata agli atti era idoneo a regolare i loro rapporti con efficacia vincolante non solo ai fini del trasporto ma anche per l'individuazione del luogo di consegna e, pertanto, rilevante anche ai fini del radicamento della giurisdizione convenzionale.

Ancor più esplicito è il riferimento contenuto nella recente sentenza della Cassazione del 22 febbraio 2025 n. 4716, in cui la presenza di una clausola EXW rende irrilevante stabilire chi, tra compratore e venditore, abbia affidato la merce al vettore. Si legge nella sentenza, la volontà di derogare ad una clausola contrattuale è una volontà negoziale. Detta volontà può anche manifestarsi attraverso il silen-

zio, da valutarsi tenendo conto del contesto dell'intera condotta della parte. In questo quadro, la dicitura "the same" (rispetto all'indirizzo dell'acquirente), contenuta nelle pro-forme non può essere ritenuta idonea a superare la comune volontà delle parti di individuare quale luogo di consegna la piazza del venditore con conseguente effetto ai fini del radicamento della giurisdizione.

7. L'applicazione del principio nel caso oggetto di esame

Dal punto di vista applicativo, la sentenza oggetto di esame si pone in linea di continuità con detto orientamento, nella misura in cui, escluso un accordo sulla giurisdizione, ha fatto affidamento ai fini dell'individuazione del luogo di consegna alla clausola Ex Work a cui le parti avevano incontestatamente (e documentalmente) fatto riferimento.

Detta clausola, se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce (individuato dall'Incoterm presso lo stabilimento del fornitore), ha effetti anche sulla giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. Circostanza ritenuta soddisfatta nel caso di specie atteso che, come si legge nella parte motiva, le uniche specificazioni rinvenibili nell'ordine di acquisto della società rumena del 1 aprile 2022 sono: "Delivery address VI. SA" ("Indirizzo di consegna VI. SA") e "Dispatching EX WORKS" ("Spedizione EX WORKS"); là dove si trova specificato, nella conferma dell'ordine d'acquisto della Asonext Spa, "Delivery Address IDEM" ("Indirizzo di consegna IDEM").

L'assoluta laconicità delle espressioni utilizzate in tali comunicazioni induce inevitabilmente a ricondurne il valore a meri elementi di valutazione che appaiono ancora irriducibilmente equivoci in ordine all'effettiva volontà delle parti di individuare l'effettivo luogo di consegna della merce in difformità dalle previsioni dell'Incoterm Ex Works, che fissa il luogo di consegna della merce "sul piazzale del fornitore".

Deve dunque conclusivamente affermarsi come le odierni partiti, non solo non avessero convenuto (in assenza di alcuna prova contraria) alcuna determinazione del giudice competente a decidere le controversie eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto dalle stesse concluso, ma non avevano neppure individuato consensualmente alcun luogo di consegna della merce idoneo a derogare alle condizioni dell'Incoterm Ex Works che fissa il luogo di consegna della merce "sul piazzale del fornitore" e, dunque, presso la sede italiana della venditrice.

In definitiva, risulta confermato il ruolo determinante della chiara volontà delle parti nel definire un luogo specifico di consegna anche attraverso il ricorso alle clausole Incoterm inserite anche per tale scopo, superandosi le pregresse ostilità in passato manifestate dalla giurisprudenza italiana sul punto.

Solo laddove non sia possibile risalire ad una espressa ed univoca

volontà delle parti in ordine alla determinazione del luogo di consegna, come nel caso in cui i documenti facciano riferimento a luoghi diversi ovvero dalla corrispondenza delle parti si dia conto di tale differenza, si renderà necessario ricorrere al criterio pratico-fattuale che individua il luogo di consegna con quella della materiale consegna dei beni nel luogo della destinazione finale.

8. Conclusioni

Dall'esame della sentenza in oggetto, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea ed italiana, emerge chiaramente un dato di fondo. Negli scambi commerciali il ricorso a formulazioni laconiche e prassi automatiche prive di consapevolezza giuridica rischia di tradursi in incertezze sulla regolamentazione del rapporto contrattuale in genere e sull'individuazione del luogo della consegna della merce rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione. Vanno preferite formulazioni chiare e l'uso di espressioni che inequivocabilmente chiariscano gli intenti delle parti.

Ciò assume particolare rilievo in presenza di una clausola EXW, individuante il luogo di consegna della merce nel piazzale del venditore, che, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, assume rilievo anche ai fini della giurisdizione ogni qual volta sia pacificamente intesa dalle parti come volta ad individuare il luogo di consegna della merce e non solo quello rilevante ai fini del trasferimento dei costi e dei rischi tra le parti.

Le parti hanno il potere di derogare tali effetti della clausola EXW, ma a tale scopo occorre una univoca volontà di entrambe in tal senso.

Il Garante sanziona un asilo nido: i criteri per pubblicare le foto dei minori online



Avv. Federica De Stefani

La vicenda, ormai, è nota a tutti: il Garante, con il provvedimento 410 del 10 luglio 2025 [10162731] ha comminato una sanzione di 10 mila euro a un asilo nido che pubblicava le immagini dei bambini online.

Il tema è complesso perché mai come in questo ambito norme e prassi non vanno d'accordo.

Ormai è consolidato che per pubblicare l'immagine di una persona online è necessario avere ottenuto il consenso della stessa alla pubblicazione, ma non sempre è chiaro quale siano i presupposti per poter ritenere valida l'autorizzazione rilasciata dall'interessato.

Andiamo con ordine.

La regola generale impone che il soggetto ritratto acconsenta alla pubblicazione della propria immagine rilasciando il proprio consenso che, ai sensi dell'art. 4 del GDPR, deve considerarsi come "manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile".

La norma richiede quattro diversi presupposti che devono sussistere congiuntamente, poiché non sono indicati in via disgiuntiva, né possono essere ritenuti alternativi l'uno all'altro.

Analizziamoli nel dettaglio:

- **Libera:** la manifestazione di volontà è libera quando non è sottoposta o collegata ad alcuna condizione. Prevedere che la possibilità di pubblicare l'immagine del soggetto sia la condicio sine qua non per l'ammissione all'asilo, così come nel caso portato all'esame del Garante, significa escludere alla radice questo requisito. L'istruttoria svolta dall'Autorità ha evidenziato che l'ammissione alla struttura educativa era preclusa a quei bambini i cui genitori non avessero rilasciato il consenso alla pubblicazione delle immagini. È evidente che in questo caso il consenso era tutt'altro che libero, poiché rappresentava l'unica scelta possibile per l'ammissione all'asilo. Una sorta di sbarramento in entrata: senza autorizzazione alle pubblicazioni online non era possibile iscriversi e frequentare quell'asilo. Si aggiunga, poi, che il procedimento risulta ulteriormente viziato da un punto di vista logico, sebbene si tratti di un aspetto residuale e di minore rilievo. Le pubblicazioni erano giustificate da una finalità qualifica come "didattica", quindi collegate ad attività svolta nei confronti e a favore dei minori frequentanti la struttura. Essendo finalità didattica dovrebbe essere collegata alla frequentazione della scuola.
- **Specifico:** la manifestazione di volontà deve collegata a uno specifico e determinato trattamento. In altri termini il titolare del trattamento, in questo caso l'asilo, è tenuto a chiedere il consenso alla pubblicazione delle immagini specificando in maniera granulare quali trattamenti intende fare, per quali finalità e sulla base di quali basi giuridiche. In altre parole deve

spiegare all'interessato (nel caso in esame gli esercenti la potestà genitoriale dei minori) cosa intende fare con le immagini, dove le stesse verranno pubblicate, chi ne avrà accesso e le potrà visionare. Nel provvedimento in commento si legge che i trattamenti erano diversi, le immagini erano caricate su un cloud e messe a disposizione dei genitori, che i bambini erano divisi in gruppi (bubble) e che l'accesso a tali immagini era esteso ai genitori di tutti i bambini facenti parte della bubble e che le immagini venivano caricate sul sito e usate per finalità di promozione della struttura educativa. Per ogni trattamento l'asilo avrebbe dovuto informare adeguatamente gli esercenti la potestà genitoriale dei minori, fornendo le indicazioni indicate dall'art. 13 del GDPR in modo da garantire che il consenso fosse reso per ogni specifico trattamento. Un consenso cumulativo, così come quello reso nel caso in esame, deve ritenersi viziato e il relativo trattamento risulta pertanto illecito.

- **Informata:** l'interessato, o chi ne fa le veci, deve essere messo al corrente del trattamento al quale verranno sottoposti i dati richiesti secondo quanto indicato negli artt. 13 e 14 del GDPR. In altri termini deve essere resa l'informativa richiesta dalla normativa. Ecco quindi che laddove l'informativa risulti incompleta, non sia dettagliata e specifica o riporti indicazioni errate il consenso rilasciato dal soggetto deve ritenersi viziato.
- **Inequivocabile**, infine, indica che non ci devono essere dubbi sulla volontà del soggetto ad acconsentire al trattamento dei propri dati. Anche in questo caso la mancata trasparenza delle informazioni e la mancata granularità delle stesse rendono difficile ritenere soddisfatto il requisito in esame.

La manifestazione della volontà, così come analizzata fino a questo punto, riguarda interessati maggiorenni, ossia soggetti che siano nelle condizioni giuridiche di manifestare autonomamente, personalmente e validamente il proprio consenso.

Nel caso, come quello in commento, in cui le immagini riguardino soggetti minori si aggiungono a quanto già evidenziato altri elementi.

Il consenso alla pubblicazione di immagini dei minori è valido se espresso dagli esercenti la potestà genitoriale. Questo significa che è necessaria l'autorizzazione di entrambi genitori laddove entrambi siano titolari della potestà genitoriale, con la conseguenza che il rilascio del consenso da parte di un solo deve ritenersi invalido e il relativo trattamento risulta illecito.

Vi è, tuttavia, un ulteriore aspetto, dirimente, che riguarda i diritti del minore ritratto.

In precedenti provvedimenti il Garante ha avuto modo di sottolineare come il titolare del trattamento, prima di porre in essere una diffusione di dati personali, dovrebbe attentamente ponderare i rischi per la libertà e i diritti degli interessati giacché, una volta pubblicati, i dati rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da chiunque, potendo comportare effetti pregiudizievoli per gli interessati, con conseguenze talvolta irreparabili.

Per questo motivo le scuole devono prestare particolare attenzione alla pubblicazione di foto di alunni su Internet, valutando volta per volta il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e lo scopo che si intende raggiungere. Sulla base di queste premesse il provvedimento in esame rimarca come la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Asilo di numerosissime immagini di minori, anche ritratti in situazioni, momenti e attività caratterizzati da una particolare delicatezza o per propria natura destinati a rimanere riservati a tutela della dignità dei bambini, si pone in contrasto non solo con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, ma più radicalmente con l'assetto, anche a livello costituzionale, dei diritti fondamentali della persona. La lesività della condotta in questione è, peraltro, ulteriormente amplificata dagli elevati rischi connessi alla maggiore esposizione delle immagini sul web e della riutilizzabilità delle stesse da parte di terzi, anche per possibili fini illeciti o reati a danno di minori.

Il consenso rilasciato dai genitori non legittima comunque le pubblicazioni in quanto il potere-dovere di dei genitori di prestare o negare il consenso al trattamento dei dati personali del minore incontra il limite del perseguimento del superiore interesse del minore. Non corrisponde, infatti, al superiore interesse del minore che fotografie che lo ritraggono in momenti particolarmente intimi della sua esperienza scolastica siano pubblicate su piattaforme a accesso incondizionato allo scopo di promuovere l'attività del titolare del trattamento.

In conclusione, il procedimento per valutazione della liceità della pubblicazione di foto di minori online, è composto di tre distinte fasi: la prima di valutazione dell'interesse del minore, questa dirimente e prevalente su ogni altra considerazione, la seconda di informazione specifica e dettagliata relativa al trattamento da realizzare, la terza di acquisizione da parte del titolare di un valido consenso, rilasciato dagli esercenti la potestà genitoriale.

L'istituzione dell'albo degli influencer rilevanti: profili normativi, funzione sistematica e impatto sul diritto della comunicazione digitale



Avv. Eufemia Ferrara

1. Introduzione

La crescente influenza esercitata dai creator digitali sulle scelte economiche, culturali e sociali degli utenti ha reso improcrastinabile un intervento normativo capace di colmare il tradizionale vuoto regolatorio relativo ai contenuti diffusi attraverso le piattaforme social. Con la Delibera n. 197/25/CONS, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) introduce per la prima volta nel panorama giuridico italiano un albo ufficiale degli influencer rilevanti, affiancandolo a un Codice di condotta e a un complesso di Linee guida volte a creare un sistema di vigilanza e responsabilizzazione degli operatori.

L'intervento presenta un rilievo sistematico: esso non si limita a disciplinare una categoria emergente, ma rilegge l'intero ecosistema comunicativo digitale attraverso parametri mutuati dal diritto dei media audiovisivi, determinando un'ibridazione sempre più evidente tra creator e operatori tradizionali dell'informazione.

2. La qualificazione giuridica dell'"influencer rilevante"

La nozione di influencer, per sua natura fluida e sfuggente, viene ricondotta entro limiti oggettivi attraverso criteri quantitativi, volti ad accettare un effettivo impatto mediatico sul pubblico.

È considerato influencer rilevante il soggetto che raggiunge almeno una delle soglie seguenti:

- 500.000 follower su una singola piattaforma;
- 1 milione di visualizzazioni medie mensili su uno o più canali digitali.

Il superamento dei parametri comporta un obbligo di iscrizione all'albo istituito presso AGCOM, attraverso l'apposito modulo telematico. L'inadempimento espone l'interessato a sanzioni amministrative pecuniarie pari alle violazioni del Codice di condotta o delle norme richiamate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA).

La ratio dell'intervento è duplice: da un lato, consentire all'Autorità di individuare e monitorare i soggetti con maggiore potere di influenza; dall'altro, estendere a tali soggetti un regime di responsabilità assimilabile a quello riservato ai fornitori di servizi media.

3. Il Codice di condotta AGCOM: struttura e principi applicabili

Il Codice di condotta rappresenta il fulcro dell'impianto regolatorio. Esso costituisce un corpus normativo eterogeneo, frutto della convergenza tra:

- principi del TUSMA;
- norme del diritto pubblicitario e del Regolamento Digital Chart;

- principi generali del diritto dell'informazione e della tutela dei minori.

Il dovere di rendere immediatamente riconoscibile ogni contenuto sponsorizzato costituisce il cardine del sistema. La trasparenza è interpretata in chiave funzionale: non rileva la natura del prodotto o del servizio promosso, ma la capacità del messaggio di generare un vantaggio economico occulto o di indurre in errore il pubblico.

Il Codice recepisce i più recenti orientamenti europei in materia di tutela dei minori nello spazio digitale, imponendo all'influencer l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme (classificazione, avvertenze, sistemi di controllo). È espressamente vietata la pubblicazione di contenuti in grado di sfruttare immaturità, suggestione, credulità o stati emotivi vulnerabili dei minori.

Gli influencer rilevanti non possono diffondere contenuti discriminatori o idonei a ledere la dignità delle persone, né utilizzare narrazioni che sfruttino paura, superstizione o condizioni psicologiche vulnerabili. Si tratta di una disposizione che avvicina ulteriormente la disciplina del settore social al più tradizionale diritto radiotelevisivo.

4. L'albo come strumento di vigilanza, trasparenza e responsabilizzazione

La pubblicità dell'albo non ha soltanto un valore informativo. Essa assolve una funzione regolatoria tripartita:

- Funzione di trasparenza: l'utente può riconoscere soggetti che esercitano una forte influenza e valutare i contenuti in base al grado di responsabilità loro imposto.
- Funzione di responsabilizzazione: l'iscrizione rende l'influencer un soggetto tracciato e immediatamente individuabile, rafforzando l'effetto deterrente delle norme.
- Funzione di vigilanza: l'Autorità può concentrare controlli e accertamenti sui profili in grado di incidere significativamente sul mercato e sull'opinione pubblica.

Il sistema consente così di ottimizzare le risorse di controllo, concentrandosi sui soggetti che generano maggiore rischio di disinformazione, pubblicità occulta e contenuti inappropriati.

5. Il regime sanzionatorio

Le sanzioni previste dall'AGCOM sono particolarmente incisive. Le violazioni al Codice di condotta e ai principi richiamati possono comportare:

- sanzioni amministrative fino a 250.000 euro per le infrazioni ordinarie;
- fino a 600.000 euro per le violazioni gravi, in particolare quelle con impatto sui minori o con gravi profili di ingannevolezza;
- ulteriori sanzioni per la mancata iscrizione all'albo, qualora ricorrono i presupposti.

Il legislatore, dunque, opta per un modello deterrente forte, volto a prevenire dinamiche tipiche del "Far West digitale".

6. Profili sistematici e prospettive evolutive

L'istituzione dell'albo degli influencer rilevanti costituisce un chiaro esempio di adattamento del diritto ai mutamenti tecnologici. Il settore delle comunicazioni digitali si conferma laboratorio di sperimentazione normativa, in cui strumenti tipici dei media tradizionali vengono estesi a nuove figure nate in contesti informali.

La scelta di adottare criteri quantitativi come soglie di iscrizione segna un passo significativo verso l'oggettivazione dell'impatto digitale.

Tuttavia, la disciplina solleva questioni aperte:

- la possibile futura estensione delle regole a classi più ampie di creator;
- il rapporto tra autorità nazionale e regolazione delle piattaforme globali;
- il coordinamento con la normativa europea sull'IA, sui servizi digitali (DSA) e sul mercato dei contenuti audiovisivi.

Il quadro normativo appare destinato a evolversi rapidamente, in parallelo con i mutamenti tecnologici e con la crescente centralità economica dell'influencer marketing.


7. Conclusioni

Con l'albo degli influencer rilevanti, AGCOM compie un passo fondamentale nella direzione della regolazione della comunicazione digitale. L'impianto normativo, fondato su trasparenza, tutela dei minori e responsabilizzazione dei soggetti più influenti, rappresenta un tentativo di armonizzare libertà di espressione, mercato dell'attenzione e protezione dell'utente.

La disciplina non si limita a organizzare un registro, ma ridefinisce la figura stessa dell'influencer, trasformandolo da semplice attore privato a soggetto regolato con obblighi e responsabilità proprie dell'ambito mediatico.

In un contesto in cui l'influenza diventa sempre più un potere, il diritto rivendica la sua funzione essenziale: assicurare equilibrio, garantire tutela e prevenire abusi.

Il procedimento d'ingiunzione semplificato: verso una redistribuzione delle funzioni nel sistema della tutela del credito



Avv. Chiara Trapasso

Il ricorso per decreto ingiuntivo rappresenta uno degli strumenti più diffusi – e, al contempo, più gravosi per gli uffici giudiziari – nell'ambito della tutela monitoria. La natura cartolare del procedimento, fondata quasi esclusivamente sulla verifica documentale dei presupposti dell'azione, lo ha trasformato negli anni in un vero e proprio collo di bottiglia, al quale i giudici, specialmente dei piccoli uffici, destinano tempo e risorse sproporzionali rispetto alla complessità giuridica delle questioni da decidere.

È in questo scenario che si colloca il Disegno di legge oggi all'esame della Commissione Giustizia del Senato. La proposta mira a introdurre un Capo I-bis nel Titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile, istituendo un procedimento d'ingiunzione semplificato destinato ai crediti di modesta entità. Si tratta di un intervento normativo che, se approvato, inciderebbe in modo significativo sull'equilibrio tra funzione giudiziale e attività del libero professionista, attribuendo all'avvocato il potere di emettere l'atto monitorio per importi fino a diecimila euro.

1. La struttura del nuovo procedimento e il ruolo attribuito all'avvocato

L'elemento centrale del progetto consiste nella possibilità, per il creditore assistito da un avvocato, di ottenere un atto equiparato al decreto ingiuntivo senza necessità di investire immediatamente un giudice. L'avvocato, previo accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti dagli articoli 633 e seguenti – documenti giustificativi, certezza e liquidità del credito, esigibilità – redige un atto che contiene gli stessi avvertimenti del decreto tradizionale: possibilità di proporre opposizione, termini per l'impugnazione, conseguenze della mancata opposizione.

Il professionista diventa così il primo filtro del sistema monitorio. L'emissione dell'atto non è più una prerogativa esclusiva dell'autorità giudiziaria, almeno nei casi in cui la verifica da compiere è strettamente cartolare.

L'innovazione non è isolata in Europa. Ordinamenti come quello tedesco, austriaco e spagnolo conoscono da tempo modelli di tutela monitoria automatizzati o con forte delega a soggetti diversi dal giudice, proprio nell'ottica di alleggerire il carico degli uffici giudiziari e concentrare l'attività del magistrato sulle controversie che richiedono l'effettivo esercizio della giurisdizione.

2. Le ragioni dell'intervento: crisi strutturale degli uffici giudiziari e impatto della riforma Cartabia

Il legislatore muove da evidenze ormai difficilmente controvertibili. In

alcuni uffici giudiziari la gestione delle ingiunzioni è diventata insostenibile: tempi di emissione che superano, talvolta, anche l'anno; sospensioni dovute a carenze di personale amministrativo; impossibilità di dedicare energie a procedimenti che richiederebbero un esame più approfondito.

A ciò si aggiunge la progressiva estensione della competenza del Giudice di Pace prevista dalla riforma Cartabia. L'ampliamento per valore è già divenuto effettivo; quello per materia, fissato al 31 ottobre 2025, rischia di sovraccaricare ulteriormente uffici già in difficoltà. In questo contesto, continuare a convogliare sulle cancellerie un numero elevatissimo di ricorsi per ingiunzione appare, sotto molti profili, irrazionale.

Il nuovo procedimento risponde dunque a un'esigenza urgente: ridurre il peso del monitorio sugli uffici, mantenendo però un controllo giurisdizionale a valle, sufficiente a garantire i diritti del debitore.

3. Il controllo del giudice: la declaratoria di esecutività e la verifica dei presupposti

La sottrazione della fase di emissione non elimina, come detto, il ruolo del giudice. Qualora non sia proposta opposizione, o l'opponente non si sia costituito, il creditore può chiedere al giudice competente di dichiarare l'atto esecutivo.

A questo punto, il magistrato è chiamato a verificare:

1. la sussistenza dei presupposti indicati nel nuovo art. 656-bis c.p.c.;
2. la correttezza della notificazione dell'atto redatto dall'avvocato;
3. l'eventuale presenza di vizi che pregiudichino la validità dell'ingiunzione.

Se la verifica ha esito positivo, l'atto acquista efficacia esecutiva e può essere utilizzato per avviare l'esecuzione forzata. Il procedimento conserva dunque una dimensione giurisdizionale, seppur spostata in avanti, in una fase successiva alla verifica cartolare effettuata dall'avvocato.

4. Nullità dell'atto, restituzioni e sanzioni: un sistema di responsabilità equilibrato

Il legislatore non trascura il rischio che il trasferimento di funzioni all'avvocato possa dar luogo a condotte superficiali o strumentali. Per questo prevede una serie di contrappesi.

Se il giudice, nella fase successiva, rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti:

1. dichiara la nullità dell'ingiunzione;
2. ordina la restituzione immediata delle somme eventualmente corrisposte dal debitore;
3. condanna il creditore al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato che sarebbe stato dovuto per instaurare un ordinario procedimento monitorio.

Questa previsione ha una duplice funzione: ripristinare gli effetti

economici dell'atto illegittimo e disincentivare l'uso improprio dello strumento semplificato. Il sistema mira così a garantire una tutela effettiva del debitore, evitando che la maggiore agilità del procedimento possa tradursi in una compressione delle garanzie difensive.

Sul piano disciplinare, la norma individua una nuova ipotesi di illecito professionale: l'omessa verifica – con dolo o colpa grave – dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione. Il ruolo dell'avvocato non è dunque quello di mero esecutore, ma di garante della corretta instaurazione del procedimento, con responsabilità che si estendono anche in sede deontologica.

5. Precedenti legislativi e prospettive di approvazione

Una proposta di segno analogo era stata presentata nel 2019, ma non aveva ottenuto il necessario consenso parlamentare. All'epoca, la resistenza derivava principalmente dal timore di attribuire al professionista poteri considerati troppo vicini a quelli giurisdizionali.

Oggi il quadro è mutato:

1. l'aumento costante dei ricorsi monitori;
2. le inefficienze accentuate dalla pandemia;
3. la riforma Cartabia che amplia la competenza del giudice di pace;
4. la crescente diffusione di modelli di giustizia "leggera" in ambito europeo.

Questi elementi contribuiscono a rendere la proposta non solo più attuale, ma anche più accettabile sul piano culturale e istituzionale. La dottrina, in una parte sempre più significativa, riconosce infatti che l'emissione dell'ingiunzione costituisce un'attività priva di valutazioni discrezionali, idonea a essere svolta – con adeguate garanzie – anche da soggetti diversi dal giudice.

6. Considerazioni conclusive: verso una nuova architettura della tutela monitoria

L'introduzione di un procedimento d'ingiunzione semplificato segna un passo importante verso una riorganizzazione razionale del sistema di tutela del credito. Non si tratta semplicemente di velocizzare una procedura: la riforma interviene sull'architettura complessiva del monitorio, distinguendo tra attività che richiedono l'intervento del giudice e fasi che possono essere affidate a soggetti qualificati esterni all'apparato giudiziario.

L'attribuzione all'avvocato del potere di emettere un atto monitorio rappresenta, in questa prospettiva, una scelta di sistema: valorizza la professionalità del legale, responsabilizzandolo; libera gli uffici giudiziari da oneri amministrativi; accelera la tutela del credito nelle ipotesi più semplici.

Resta da verificare come il Parlamento accoglierà la proposta, ma la direzione sembra tracciata: rendere il processo civile più efficiente non significa necessariamente aumentare il numero dei giudici, bensì ripensare la distribuzione delle funzioni, concentrando la giurisdizione sui casi che davvero la richiedono.

**SCOPRI LA PIATTAFORMA DIGITALE CHE INTEGRA
BANCA DATI CERTIFICATA, QUOTIDIANO GIURIDICO
E STRUMENTI AI SVILUPPATI PER L'AMBITO LEGALE.**

IN ESCLUSIVA:

- Genera elaborati giuridici completi da:**
- Documenti banca dati
 - I tuoi atti
 - Schemi professionali preimpostati



Ricerche mirate su oltre 3,5 milioni di documenti sempre aggiornati.



Sintesi chiare e massime verificate, per arrivare subito al cuore delle questioni.



Al professionale con tracciabilità e trasparenza: ogni risposta rimanda alla fonte certa ufficiale, prelevata dalla propria banca dati.

JURANEWS AI 2.0





Approfondimenti
JURANEWS



A cura del Comitato Scientifico
JURANEWS

L'emergenza Revenge Porn: la nuova frontiera di ONLYFANS

Il dilagare della diffusione non consensuale di materiale intimo online minaccia privacy e sicurezza, coinvolgendo sempre più anche le piattaforme di contenuti a pagamento.

Il fenomeno del revenge porn, ovvero la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente esplicativi o intimi, è diventato una delle più gravi minacce alla privacy e alla dignità individuale nell'era digitale. Non si tratta solo di una vendetta privata, ma di un vero e proprio crimine che distrugge la vita delle vittime, spesso giovani donne, esponendole a gogna pubblica, isolamento sociale e gravi ripercussioni psicologiche.

In Italia, il revenge porn è stato esplicitamente introdotto nel Codice Penale con la Legge n. 69 del 2019 (il "Codice Rosso"), che punisce chiunque diffonda senza consenso materiale intimo con la reclusione da uno a sei anni e una multa da euro 5.000 a 15.000,00.

Nonostante l'introduzione della norma, i casi continuano a moltiplicarsi, spesso originati dalla fine burrascosa di una relazione o da una semplice lite.

Basta guardare le notizie di cronaca per comprendere come il fenomeno sia grave.

Non è possibile dimenticare il caso di Tiziana Cantone: il suo tragico caso, antecedente alla legge specifica, è diventato un simbolo della spirale di violenza mediatica. Dopo che video intimi furono diffusi online, la ragazza è stata travolta da un'ondata di scherno e umiliazioni che l'ha portata al suicidio nel 2016. La sua vicenda ha accelerato la discussione legislativa sul tema.

Ancora il caso della maestra di Torino, costretta a lasciare il proprio posto di lavoro dopo che l'ex fidanzato aveva condiviso un suo video intimo sulla chat della squadra di calcetto. L'episodio non solo ha violato la sua privacy, ma ha distrutto la sua reputazione professionale, dimostrando come il danno si estenda a tutti gli ambiti della vita.

Molte sentenze recenti riguardano la diffusione di materiale intimo da parte di ex partner che lo utilizzano come strumento di ricatto o vendetta dopo la fine di una relazione. Spesso, il materiale viene pubblicato su profili fake o gruppi chiusi, con il nome e i dettagli personali della vittima per assicurarsi la massima umiliazione e identificazione, anche quando la vittima era coperta.

Recentemente, un uomo è stato condannato a tre anni di reclusione a Roma per aver pubblicato materiale esplicito della sua ex fidanzata su vari social media, dimostrando che la legge viene applicata, seppur con un ritmo spesso lento rispetto alla velocità della diffusione online.

Ad accrescere tale fenomeno sono anche le numerose piattaforme online che consentono di monetizzare i contenuti intimi.

Con l'ascesa di piattaforme come OnlyFans, che consentono ai cre-

ator di monetizzare i contenuti intimi tramite abbonamenti, il revenge porn ha trovato un nuovo, insidioso terreno di diffusione.

Mentre OnlyFans fornisce strumenti per la tutela del copyright, il problema si manifesta in due modi:

In primo luogo, attraverso la diffusione da abbonato infedele: il materiale protetto da paywall (a pagamento) viene illegalmente scaricato e ripubblicato su siti pirata o gruppi Telegram, sottraendo i guadagni ai creator e diffondendo materiale intimo senza il loro controllo;

attraverso il revenge porn del creator: se un creator di OnlyFans decide di interrompere la sua attività o una relazione, l'ex partner o un conoscente malintenzionato può comunque diffondere il materiale intimo che era destinato ad una cerchia ristretta (gli abbonati), violando il consenso alla diffusione limitata che era stato concesso inizialmente.

La differenza fondamentale in questo contesto è che la diffusione non riguarda più solo un'immagine rubata, ma un prodotto commerciale rubato e utilizzato per la vendetta, amplificando il danno economico oltre a quello emotivo.

Il revenge porn non è un gioco, ma una violenza a sfondo sessuale che sfrutta il digitale per annichilire la vittima. La società non può più permettersi di voltare le spalle a chi è intrappolato in questa rete del ricatto.

L'impatto del revenge porn è una vera e propria violenza psicologica a lungo termine, che supera il danno alla privacy. La gogna pubblica porta all'ostracismo sociale, alla perdita di opportunità professionali e a un senso di perdita di controllo sul proprio corpo e sulla propria identità.

Tra l'altro, le vittime sviluppano frequentemente Disturbi Post-Traumatici da Stress (PTSD), ansia, depressione e, purtroppo, pensieri suicidi. La ferita emotiva del tradimento della fiducia, spesso da parte di un ex partner, è profonda.

Nel nostro ordinamento giuridico penale la norma posta a tutela di tale fenomeno è l'art. 612 ter c.p.

La norma recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono com-

messi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La norma punisce quindi non solo chi determinati contenuti li ha realizzati, sottratti o diffusi ma anche chi li riceve.

Si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio al destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra questo e la persona ritratta.

Il consenso alla ripresa (l'aver fatto la foto/video) non implica automaticamente il consenso alla diffusione. La Cassazione ha chiarito che il reato sussiste anche quando le immagini erano state originalmente create con il consenso della persona, ma diffuse successivamente contro la sua volontà.

La Suprema Corte è intervenuta con pronunce sempre più aspre sancendo che ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.

Ancora, è stato delineato che non è necessario che la vittima sia immediatamente riconoscibile per nome o cognome. È sufficiente che, attraverso elementi contestuali (come tatuaggi, voci, luoghi o la diffusione in un ambito ristretto di conoscenti), sia identificabile da un numero indeterminato di persone.

Il reato in esame è un delitto di danno, che si consuma con la semplice diffusione. La finalità di vendetta (revenge) è un aggravante di fatto che ne aumenta la gravità sociale, ma non è un elemento costitutivo necessario del reato stesso. Il reato si configura anche se la diffusione è mossa da mera leggerezza o scopi di lucro, purché avvenga senza consenso.

Queste pronunce sottolineano la severità con cui la giustizia tratta la violazione della sfera sessuale e della privacy attraverso la diffusione digitale.

È fondamentale che i colossi del web (Meta, Google, Twitter) continuino a investire in strumenti come il hashing (la marcatura digitale di contenuti abusivi), che permette di bloccare automaticamente la ricondivisione di immagini già segnalate.

Organizzazioni come la Nonconsensual Intimate Imagery Coalition lavorano per standardizzare le procedure di rimozione a livello globale.

Avv. Giuseppina Paciello

Legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p.: equiparazione tra seminfermità mentale e minore età nel bilanciamento delle circostanze

Corte Costituzionale - Sentenza n. 173 del 27 novembre 2025

Massima: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.”.

Riferimenti Normativi: Artt. 3, Cost., art. 624-bis, quarto comma c.p.

L'ordinanza del Tribunale di Teramo (reg. ord. n. 144/2024) solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente di bilanciare o ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) con l'aggravante di violenza sulle cose prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), c.p., nel delitto di furto in abitazione.

Il Tribunale fonda la propria dogliana sull'apparente irragionevolezza di un trattamento diverso rispetto alla minore età (art. 98 c.p.), per la quale la legge consente il bilanciamento con le circostanze aggravanti (cfr. sentenza Corte cost., n. 217/2023). Si evidenzia, infatti, come la ratio delle due attenuanti – minore età e vizio parziale di mente – sia identica, poiché entrambe riflettono un grado ridotto di rimproverabilità dell'autore del reato.

In tal senso, l'imperativo di coerenza interna al sistema impone l'estensione della deroga prevista per i minorenni anche ai soggetti affetti da seminfermità mentale.

La Corte costituzionale, nelle sentenze n. 217/2023 e n. 130/2025, ha già dichiarato incostituzionale l'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude il bilanciamento della circostanza attenuante della seminfermità mentale con alcune aggravanti del reato di rapina, sottolineando l'irragionevole disparità rispetto alla minore età.

La sentenza n. 130/2025 conferma l'equiparabilità tra minore età e seminfermità mentale, ribadendo che la ridotta capacità di intendere e di volere (art. 89 c.p.) comporta una minore rimproverabilità dell'agente, che deve tradursi in possibilità di bilanciamento con aggravanti.

La Corte ha inoltre chiarito (sent. n. 117/2021) che il legislatore può prevedere deroghe al bilanciamento delle circostanze per esigenze particolari di tutela di beni costituzionalmente rilevanti, ma tali deroghe devono essere giustificate e non possono determinare disparità

ingiustificate tra soggetti con analoga ridotta rimproverabilità.

L'art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza e ragionevolezza; l'art. 89 c.p. disciplina la seminfermità mentale come attenuante; l'art. 98 c.p. la minore età; l'art. 624-bis, quarto comma, c.p. limita il bilanciamento delle circostanze attenuanti con le aggravanti nel furto in abitazione; l'art. 625, primo comma, n. 2 c.p., prevede l'aggravante di violenza sulle cose.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale si fonda sul principio di ragionevolezza e coerenza interna del sistema sanzionatorio penale.

La Corte ha consolidato l'orientamento secondo cui i meccanismi di "blindatura totale" delle aggravanti, pur legittimi, non possono determinare discriminazioni ingiustificate tra soggetti con identico grado di rimproverabilità, come il minorenne e l'affetto da vizio parziale di mente.

L'illegittimità riguarda quindi non il meccanismo della "blindatura" in sé, ma la mancata estensione della deroga alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente.

La Corte costituzionale ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude la possibilità di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto all'aggravante di violenza sulle cose, assicurando la coerenza interna del codice penale e il rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., estendendo al vizio parziale di mente le stesse deroghe già riconosciute per i minorenni.

Avv. Mariangela Di Biase

GenAI e protezione dei dati personali: nuovi orientamenti dell'EDPS

La valutazione d'impatto della protezione dei dati è il presidio imprescindibile ogni volta che l'uso dell'Intelligenza Artificiale Generativa può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati

“La DPIA è il presidio imprescindibile ogni volta che l’uso dell’Intelligenza Artificiale Generativa può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. E con la GenAI, il rischio non è mai solo teorico”.

1. Introduzione: l'EUDPR e il GDPR alla prova dell’era GenAI

C’è un filo sottile che oggi lega la rivoluzione digitale europea e la protezione dei diritti fondamentali: si chiama Intelligenza Artificiale Generativa, per gli amici GenAI, ed è la protagonista di una nuova stagione di domande e di risposte. L’European Data Protection Supervisor (EDPS), consapevole di quanto radicale sia la trasformazione in corso, ha pubblicato nell’ottobre 2025 le sue “Orientations for ensuring data protection compliance when using Generative AI systems”. Le Orientations si rivolgono alle istituzioni dell’Unione Europea, ma offrono comunque una bussola anche a chi opera nel settore privato.

2. Dal modello all’ecosistema: definizione dei ruoli e responsabilità

In un mondo dove le supply chain sono sempre più complesse e gli attori si moltiplicano - provider, developer, deployer, controller, processor, joint controller - la chiarezza è spesso un traguardo difficile da raggiungere. Secondo EDPS non bisogna confondere i ruoli tecnologici con le responsabilità legali previste dalla normativa data protection. Serve un’analisi caso per caso, e soprattutto serve documentare ogni scelta. È un passaggio fondamentale, perché la titolarità del trattamento può cambiare radicalmente tra la fase di sviluppo e quella di deployment.

Prendiamo la fase di sviluppo: immaginiamo un’istituzione UE che crea internamente uno strumento GenAI per la propria area HR, integrando un LLM fornito da un vendor ma decidendo in autonomia finalità, dati usati e struttura dei prompt. Qui l’ente è titolare del trattamento, mentre il fornitore - se si limita a offrire la tecnologia senza incidere sulle scelte di fondo - non assume alcuna qualifica specifica. Diverso il discorso se il vendor sviluppa il modello su richiesta dell’ente: in quel caso diventa responsabile del trattamento.

Ma la fotografia si trasforma quando il modello viene utilizzato: nella fase di deployment, se un ente integra nei propri processi un sistema GenAI già sviluppato da terzi (per esempio per automatizzare lo screening dei CV), diventa controller rispetto all’uso dei dati propri.

Il vendor che non accede ai dati e non influenza le finalità resta ai margini; ma se, anche solo indirettamente, mette mano ai dati, allora può entrare in gioco come processor.

La vera novità di questa stagione normativa è la consapevolezza che il perimetro delle responsabilità va tracciato con cura, senza affidarsi a etichette di comodo.

L'EDPS raccomanda, per ogni progetto GenAI, di svolgere un'analisi puntuale, stipulando accordi chiari, specialmente se ci sono partnership o outsourcing. Ogni passaggio va messo nero su bianco: non solo per rispettare la norma, ma per facilitare audit e accountability. Questi scenari, se letti con attenzione, dimostrano che la GenAI impone un salto di qualità nella cultura della data governance. Distinguere tra ruoli tecnici e giuridici non è solo una questione di terminologia: è la base della responsabilità, della gestione dei rischi e della trasparenza nei confronti degli interessati.

3. DPIA, gestione del rischio e minimizzazione

Se parliamo di GenAI e protezione dei dati, la vera linea di demarcazione tra innovazione responsabile e rischio si chiama Data Protection Impact Assessment - DPIA, per gli addetti ai lavori. L'EDPS non lascia spazio a dubbi: la DPIA è il presidio imprescindibile ogni volta che l'uso dell'Intelligenza Artificiale Generativa può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. E con la GenAI, il rischio non è mai solo teorico: si parla di sistemi che trattano grandi volumi di dati, spesso sensibili, adottano processi automatizzati e possono produrre effetti significativi sulle persone, come il profiling o l'automazione di decisioni critiche.

La DPIA non è un passaggio formale da archiviare in un cassetto: va condotta prima dell'avvio del trattamento e aggiornata ogni volta che cambiano fattori di rischio, logiche algoritmiche, finalità o categorie di dati. Il processo, sottolinea l'EDPS, deve essere collaborativo e trasparente: coinvolge DPO, responsabili IT, legali, data scientist e, ove opportuno, rappresentanti degli interessati. Solo così si possono individuare precocemente rischi specifici - bias, errori di output, vulnerabilità di sicurezza, fenomeni di function creep - e progettare misure di mitigazione concrete e documentabili.

Tra le misure suggerite: limitazioni sull'accesso ai dati, pseudonimizzazione, audit periodici degli algoritmi, verifiche di accuratezza, procedure di redress per gli interessati, formazione specifica del personale e meccanismi di intervento umano. Nulla va lasciato al caso. L'EDPS raccomanda poi la tenuta di un inventario costantemente aggiornato dei sistemi AI, con la documentazione delle decisioni prese in ogni fase.

Fondamentale è il principio di minimizzazione: i dataset non devono essere mai più ampi del necessario. Si preferiscono dati anonimizzati o sintetici, specie in fase di addestramento; i dataset devono essere ben documentati, etichettati e soggetti a revisione periodica; l'uso di categorie di dati particolarmente a rischio (sensibili o giuridici) va sempre giustificato e limitato. E ancora: controlli tecnici per impedire usi non autorizzati, tracciabilità delle scelte relative alla

selezione, qualità e provenienza dei dati, anche nei rapporti con fornitori terzi.

La qualità e la tracciabilità dei dati sono la vera garanzia contro bias e “hallucinations”: dataset curati, aggiornati e verificabili riducono il rischio di output inaccurati o discriminatori, soprattutto in applicazioni che producono inferenze o decisioni automatizzate. La tracciabilità consente, inoltre, di ricostruire a posteriori il percorso di un dato o di un output, facilitando audit, correzioni e risposte alle richieste degli interessati.

4. Trasparenza, informativa e tutela dei diritti

La trasparenza è una delle colonne portanti delle Orientations EDPS in materia di Intelligenza Artificiale Generativa. Le istituzioni europee devono garantire che ogni interessato sia pienamente informato sulle modalità, finalità e basi giuridiche del trattamento dati tramite la GenAI, assicurando che l'informativa dettagli non solo lo scopo e la base legale del trattamento, ma anche le logiche di funzionamento dei sistemi GenAI, soprattutto se questi contribuiscono a decisioni automatizzate.

L'EDPS raccomanda che l'informativa contenga, tra tutti, l'origine dei dati (training, input utente, fonti di terzi) e le modalità di funzionamento degli algoritmi (es. presenza di processi automatizzati, possibilità di “hallucinations” o inferenze). Quando si usano chatbot, sistemi conversazionali o strumenti che interagiscono direttamente con gli utenti, è necessario informare chiaramente che si sta interagendo con una macchina e non con un operatore umano.

La GenAI presenta nuove sfide: le richieste di accesso o rettifica possono riguardare sia dati di training (spesso difficili da isolare) sia dati generati dall'output del sistema. Le Orientations suggeriscono di documentare i flussi di dati e le fonti per facilitare la tracciabilità delle richieste, predisporre procedure per identificare, rettificare o cancellare dati che possono influire sugli output generati e informare l'interessato delle eventuali limitazioni tecniche alla rimozione dei dati da modelli già addestrati, e delle procedure per mitigare gli effetti.

La GenAI può amplificare bias preesistenti o introdurne di nuovi. Le Orientations sottolineano il dovere di auditing costante su dati, algoritmi e output. In tal senso, le istituzioni devono implementare audit periodici sui dataset e sugli algoritmi per rilevare bias sistematici o errori; tracciare le decisioni automatizzate, documentando le scelte progettuali e i criteri adottati; mantenere una documentazione dettagliata che consenta di ricostruire, in caso di contestazioni, il percorso decisionale dell'AI. L'EDPS assegna alle istituzioni pubbliche una responsabilità rafforzata nell'evitare l'automation bias, promuovendo meccanismi di intervento umano sulle decisioni automatizzate, procedure di contestazione e redress accessibili agli interessati e formazione interna su rischi, limiti e responsabilità delle decisioni AI-based.

5. Sicurezza e governance tecnica

Le Orientations EDPS sottolineano la necessità di misure tecniche avanzate, adatte a prevenire le minacce specifiche della GenAI, quali model inversion attack, prompt injection, data leakage dovuti a dataset poco controllati o a errori nelle procedure di anonimizzazione.

In tale contesto, l'EDPS suggerisce di adottare best practice tecniche e organizzative, quali red teaming (simulazione di attacchi da parte di un team specializzato per identificare vulnerabilità tecniche e organizzative), audit regolari dei dataset, dei parametri di addestramento e delle configurazioni di sicurezza, con attenzione a eventuali derivazioni di output rischiosi o leak di dati; formazione periodica su rischi, minacce emergenti, gestione incidenti e buone pratiche di sicurezza AI rivolta a sviluppatori, data scientist, IT e decision maker; procedure di incident response, con protocolli chiari per la gestione di incidenti di sicurezza AI, compresa la comunicazione interna, la segnalazione alle autorità e la notifica agli interessati se necessario.

6. Conclusioni

Le Orientations EDPS offrono una bussola per orientare l'innovazione in chiave etica e giuridicamente sostenibile. Le istituzioni UE sono chiamate a farsi promotrici di una cultura della responsabilità, della trasparenza e della tutela dei diritti, adottando GenAI come strumento di crescita, ma senza mai sacrificare la centralità della persona e dei valori fondamentali dell'ordinamento europeo.

In uno scenario dove la tecnologia corre veloce e il diritto fatica a tenere il passo, il messaggio dell'EDPS è chiaro: la GenAI può essere un alleato potente, ma solo se governata con consapevolezza. Perché la vera sfida, oggi, è prevenire i rischi, rafforzare la governance e garantire che l'innovazione non diventi sinonimo di opacità o vulnerabilità.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

GDPR (Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679)

Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali

FAIRPLAY Privacy

Giurisdizione in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica

**TAR Puglia - Lecce - Sezione II -
Sentenza n. 1442 del 31 ottobre 2025**

Massima: “Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico” (massima non ufficiale)

Con la decisione in commento il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce ha ribadito importanti principi in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Investito della questione relativa alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione a causa della morosità del ricorrente, il Collegio ha evidenziato che, per giurisprudenza pacifica,

«nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico» (ex multis T.A.R. Roma, Lazio, sez. IV, 20 dicembre 2024, n. 23206)

L’atto di assegnazione costituisce, dunque,

«lo spartiacque che esaurisce la fase pubblicistica dell’affidamento, dove la posizione soggettiva del singolo si interfaccia con il potere pubblicistico di assegnazione, facendo emergere un rapporto distinto, paritetico, ascrivibile al binomio diritto/obbligo in cui viene in rilievo il distinto diritto al godimento del bene» (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831).

Per tale ragione, sono di competenza del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio e, più in generale, quelle che attengono alla pretesa dell’Amministrazione al rilascio dell’alloggio da parte dell’asserito occupante “senza titolo”.

Tali vicende che si collocano, infatti, al di fuori del procedimento amministrativo di assegnazione ove l’occupante è titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria e si collocano in un ambito puramente paritetico. L’atto che decreta la decadenza e/o ordina il rilascio discende, infatti, direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate

condizioni (e, pertanto, non sussiste alcuna valutazione discrezionale da parte della P.A.) e tale decisione costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso.

In omaggio alle delineate coordinate ermeneutiche, il Collegio ha ritenuto che la controversia attenesse al diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio e che, pertanto, la giurisdizione spettasse al giudice ordinario competente per territorio.

Dott. Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte

Accesso documentale: società in house

Consiglio di Stato - Sezione V
Sentenza n. 8415 del 30 ottobre 2025

Massima: *"In tema di diritto di accesso, una società in house non rientra nel novero dei soggetti sottoposti alle regole di cui all'art. 22 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in ragione dell'assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un "documento amministrativo" ex art. 22, comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990, tranne che per l'attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della medesima legge". (massima non ufficiale)*

Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato si pronuncia sull'applicabilità dell'istituto dell'accesso documentale nei confronti dell'attività svolta da una società in house.

Sulla natura di società di tal genere si sono contese il campo due ricostruzioni.

Secondo un primo orientamento, la società in house, assoggettata al potere gerarchico dell'ente pubblico controllante e priva di un potere decisionale suo proprio, non sarebbe in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'amministrazione, che ne dispone come di una propria articolazione interna (cd. *longa manus*). La società si identificherebbe, quindi, nel socio pubblico in ragione del carattere solo formale del velo societario, che esclude la sussistenza di effettivi profili di intersoggettività sostanziale.

Un secondo approccio ermeneutico, avallato dalla dottrina, ha, invece, rilevato che la società in house, pur costituendo una *longa manus* dell'amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio.

Confutata la tesi della cd. «neutralità della società pubblica» e abbracciata l'opposta teoria della «neutralità della qualità pubblica del socio», si ritiene che la veste societaria implichì l'assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario e, quindi, la natura intrinsecamente privatistica dell'ente associativo.

Tale seconda tesi è stata recepita con nettezza dal legislatore, che all'art. 1, comma 3, del T.U.S.P. (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), ha stabilito che «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». Le società partecipate, ivi comprese quelle cd. in house, hanno, quindi, assunto ormai definitivamente carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerate enti pubblici solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici.

Dal momento che la richiesta di ostensione all'accordo è rivolta a un soggetto di diritto privato, si deve concludere che la regola scolpita dall'art. 22 della l. n. 241/1990 non può operare in virtù dell'assen-

za del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un “documento amministrativo” ex art. 22, comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990.

Tale rilievo, nel caso di specie, non può essere superato nemmeno dal richiamo alla previsione di cui alla lett. e) dell’art. 22, comma 1, della l. n. 241/1990, che ricomprende nella nozione di pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso, “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Il documento richiesto afferisce, infatti, alla gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti della società: attività, questa, tout court privatistica, all’evidenza avulsa dai profili di pubblico interesse che attrarrebbero l’atto nella sfera pubblicistica ed autoritativa protetta dal diritto di accesso e, quindi, estraneo, sia sul piano letterale che sul versante teleologico, al raggio di azione del meccanismo ostensivo volto a garantire il valore primario della trasparenza amministrativa. A considerazioni analoghe si giunge guardando all’istanza di accesso nella prospettiva dell’accesso civico generalizzato.

L’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sancisce, infatti, l’obbligo di garantire l’accesso “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” (accesso c.d. generalizzato) esclusivamente in capo alle pubbliche amministrazioni, e non anche a enti privati (a meno che non esercenti funzioni amministrative o attività di pubblico interesse), non ricorrendo in tal caso l’esigenza, declamata dalla norma, di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Dott.ssa Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania

L'eredità digitale: Il destino dei beni immateriali nella successione *mortis causa*

1.- Nozione di eredità digitale

Nell'era dell'evoluzione tecnologica e dell'intelligenza artificiale anche il concetto di eredità si è evoluto, giungendo a ricomprendere, oltre ai beni tradizionalmente destinati a cadere in successione (beni mobili e immobili, conti correnti, depositi titoli ecc.), anche dati, account, contenuti social, blog e altro ancora.

Oggi, infatti, il patrimonio delle persone fisiche si compone anche di "beni digitali", definibili come beni rappresentati in formato binario (ovvero da una serie di 0 e 1), di cui si possono vantare i relativi diritti di utilizzazione, contenuti all'interno di un dispositivo di memorizzazione fisico o virtuale.

Rientrano in tale categoria di beni, ad esempio, le criptovalute, i documenti informatici di testo, le immagini, i video, i software, gli e-books, la corrispondenza elettronica, i beni compravenduti on-line e, in generale, qualsiasi "dato" che sia stato creato dal defunto o su cui lo stesso poteva vantare un diritto di proprietà esclusivo e assoluto.

I beni digitali possono essere categorizzati a seconda del loro contenuto patrimoniale, caratterizzati da un valore economico a cui è correlata la facoltà di utilizzazione economica da essi attribuita al titolare, o non patrimoniale, ossia tutti quei beni suscettibili di essere valutati soltanto nella loro rispondenza a interessi individuali, familiari, affettivi o sociali, quali, ad esempio, e-mail, fotografie di famiglia, scritti intimi o personali.

L'insieme di tutti i beni digitali facenti capo a un determinato soggetto defunto è comunemente noto come "eredità digitale".

Un problema sempre più diffuso è quello relativo alla sorte e all'utilizzo dei suddetti dati a seguito della morte del titolare, occorrendo effettuare un delicato bilanciamento tra diritto alla privacy del defunto e quello dei familiari a ottenere i dati relativi al proprio caro, motivati da svariate ragioni, tra cui particolare rilievo assumono quelle affettive.

La questione è di particolare rilievo soprattutto nel caso in cui il de cuius non abbia disposto in vita relativamente ai propri beni digitali.

2.- La successione nel patrimonio digitale

Nel caso di successione ab intestato, ossia in assenza di disposizioni testamentarie, come visto, si pongono non poche difficoltà, posto che la riservatezza della vita digitale di un individuo, l'immaterialità dei beni digitali, la segretezza delle credenziali di accesso ai supporti di memorizzazione o agli account possono rendere la ricomposizione e il subentro nel compendio ereditario digitale molto complesso.

Una volta ricostruita la vita digitale del defunto, infatti, gli eredi po-

trebbero incontrare difficoltà ad accedere agli account o ai supporti fisici di memorizzazione, laddove non siano a conoscenza delle credenziali di accesso.

In tale ipotesi, l'unico strumento per poter accertare l'esistenza di dati riconducibili al defunto ed entrarvi in possesso, sarà avanzare richieste di accesso ex art. 2-terdecies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

In particolare, l'art. 2-terdecies, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 dispone che

«1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espresamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi».

Al fine di ovviare ai problemi legati al trasferimento delle credenziali di accesso, è possibile per il de cuius fare ricorso, in vita, agli istituti tradizionalmente predisposti dall'ordinamento per la pianificazione della successione, ossia il testamento, il mandato post mortem exequendum, il legato e l'esecutore testamentario, sebbene anche tali strumenti non appaiano del tutto idonei allo scopo.

Con riferimento al testamento e al legato di password, infatti, trattandosi di documenti redatti su supporto cartaceo, essi si rivelano inidonei a garantire la segretezza delle credenziali di accesso, posto che chiunque, entrando in possesso, potrebbe utilizzarle per appropriarsi di contenuti protetti.

Anche il mandato post mortem exequendum presenta talune criticità. Trattandosi di un contratto, idoneo ad incidere sull'assetto dei rapporti giuridici del de cuius dopo la sua morte, è, infatti, stato ritenuto nullo, ex artt. 457 e 458 c.c., il mandato attraverso il quale le parti intendano realizzare un'attribuzione patrimoniale, quale la consegna al destinatario delle credenziali di accesso ad un account exchange; laddove, invece, il mandatario debba compiere un atto a contenuto non patrimoniale avente ad oggetto una attività materiale o prettamente esecutiva, esso è considerato valido.

La nomina di un esecutore testamentario per la gestione dei digi-

tal asset potrebbe essere un valido strumento, con la precisazione, tuttavia, che tale incarico è soggetto ad accettazione da parte del soggetto incaricato e, dunque, in caso di mancata accettazione o rinunzia, le volontà testamentarie potrebbero restare inattuate.

3.- L'orientamento giurisprudenziale in materia di eredità digitale

Il primo caso italiano di eredità digitale trattato nelle aule di giustizia italiane è quello deciso dal Tribunale di Milano con l'ordinanza del 10 febbraio 2021 (giudizio R.G. 44578/2020), che ha ritenuto che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali del defunto ex art. 2-terdecies, comma 1, del D.lgs. 196/2003, custoditi all'interno di un account i-cloud messo a disposizione da Apple Italia S.r.l. in forza di un contratto a distanza, deve essere consentito agli eredi che dimostrino di essere portatori di ragioni familiari meritevoli di protezione e, dunque, non può essere subordinato alla ricorrenza di ulteriori requisiti, previsti dal contratto sotteso all'utilizzo dell'account, ma estranei alla normativa in tema di accesso ai dati personali, potendo tale accesso essere vietato unicamente dall'espressa dichiarazione scritta dell'interessato ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2-terdecies, presentata o comunicata dal titolare del trattamento.

In particolare, il ricorso cautelare, accolto, è stato proposto dai genitori del de cuius che chiedevano al provider del servizio cloud utilizzato dal figlio, di rendere loro accessibili i dati ivi immagazzinati, evidenziando come il telefono fosse andato distrutto in occasione dell'incidente d'auto nel quale il figlio era deceduto e, quindi, risultava loro impossibile accedere ai dati.

I ricorrenti avevano, quindi, allegato di avere interesse a recuperare le fotografie e i video contenuti nel cloud del figlio per cercare di colmare, in parte, il proprio dolore e realizzare un progetto in suo ricordo. I ricorrenti avevano, quindi, contattato la società resistente, che aveva subordinato l'accesso ai dati a un ordine giudiziale, contenente determinati elementi alcuni dei quali estranei al nostro ordinamento, ossia: la prova che il defunto fosse il proprietario dell'account; che il richiedente fosse amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto e che agisse come agente nonché che la sua autorizzazione costituisse un consenso legittimo, secondo le definizioni date dall'Electronic Communications Privacy Act; che il tribunale ordinasse di fornire assistenza nel recupero dei dati personali, che potrebbero contenere informazioni identificabili di terzi.

Il Tribunale, accogliendo le ragioni dei ricorrenti, ha osservato che solo la società resistente fosse a conoscenza delle informazioni relative al proprietario dell'account e che appariva illegittima la pretesa di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge italiane.

Nello specifico, il giudice ha rilevato la sussistenza del fumus boni iuris in quanto l'art. 2-terdecies, comma 1, D.lgs. 196/2003 prevede che i diritti riconosciuti all'interessato, di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, possano essere esercitati, in relazione ai dati personali di

persone decedute, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Ai sensi del comma successivo, l'esercizio dei diritti di cui sopra non è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o quando l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare del trattamento, limitatamente all'offerta diretta di servizi di società dell'informazione. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio che il mancato utilizzo di un account, per un periodo prolungato, comportasse la sua disattivazione e la cancellazione di tutti i dati a esso riconducibile.

Ad avviso del Tribunale, pertanto, i ricorrenti erano legittimati a esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio deceduto. Le allegazioni di parte, nonché il legame affettivo esistente tra genitori e figli, hanno fatto ravvisare l'esistenza delle ragioni familiari meritevoli di protezione e, infine, il de cuius non ha manifestato alcun divieto all'esercizio post mortem dei diritti connessi ai suoi dati personali come previsto dal tenore della norma.

Un'altra decisione in materia è quella resa dal Tribunale di Roma del 10 febbraio 2022, n. 2268.

Nel caso trattato dai giudici romani il provider, oltre a richiedere un ordine del giudice, aveva rilevato l'impossibilità di concedere al ricorrente l'accesso automatico all'account del marito defunto senza contravvenire alle condizioni generali di contratto, le quali prevedono espressamente il divieto della trasmissione post mortem dell'account e la cancellazione dei dati associati.

Il Tribunale non ha ritenuto che l'accettazione del contratto potesse precludere l'accesso ai dati, in quanto la mera adesione a tali clausole non soddisfa i requisiti espressi dalla normativa sulla privacy: la volontà dell'interessato di vietare l'accesso ai dati post mortem deve, infatti, essere espressa in maniera libera, informata e specifica, non essendo l'adesione alle condizioni generali di contratto sufficiente a impedire l'esercizio di un diritto rivendicabile dai familiari dell'interessato.

Avv. Elisa Brino



*Rassegna Massime
Corte Costituzionale
Ottobre 2025*

Dalla Corte Costituzionale: massime delle sentenze del mese di Novembre 2025



A cura dell'Ufficio del Massimario
della Corte Costituzionale

Sospensione del procedimento con messa alla prova e conseguente tutela di beni giuridici differenti

Sentenza 30 ottobre 2025, n. 157 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, e all'art. 27, terzo comma, Cost. – dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. Le fatispecie poste a confronto presentano sostanziali differenze nella tipizzazione delle condotte e, pur collocate tutte tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, sono preposte alla tutela di beni giuridici differenti: mentre, infatti, la falsa testimonianza e l'induzione a tacere o a mentire tutelano la correttezza delle decisioni giudiziali (sotto il profilo della genuinità della prova), il favoreggiamento reale mira ad assicurare l'eseguibilità della confisca del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto.

Di qui, l'inidoneità dei *tertia comparationis* a fungere da termini di riferimento della denunciata disparità di trattamento.

L'esclusione del favoreggiamento reale dalla messa alla prova non frusta, inoltre, la finalità specialpreventiva dell'istituto, che rispetto a reati come quello in esame, che non possono considerarsi di limitata offensività e ridotta pericolosità, non si presta ad assolvere alla funzione di risocializzazione del soggetto in modo più efficace di altri istituti anch'essi ispirati ad evitare la condanna ad una pena percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato.

(Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 120/2023 - mass. 45596; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 47/2010 - mass. 34335; S. 161/2009 - mass. 33451).

Massima n. 46964

Istituti di diritto penale “non carcerario” e ampia discrezionalità legislativa

Sentenza 30 ottobre 2025, n. 157 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Nella definizione dei limiti oggettivi (di pena o riferiti a specifici titoli di reato) entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, il legislatore gode di ampia discrezionalità, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento.

(Precedente: S. 139/2025 - mass. 46961).

Massima n. 46963

Sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale

Sentenza 30 ottobre 2025, n. 157 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale – dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale.

L'ordinanza di rimessione motiva in modo generico sulla presunta maggiore gravità del favoreggiamento personale rispetto a quello reale – e quindi sulla manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare più severamente il secondo, escludendolo dalla messa alla prova – e non argomenta sugli elementi di somiglianza tra le due fattispecie, limitandosi a desumere l'ipotizzata disparità di trattamento dalla presunta maggiore idoneità del favoreggiamento personale a destabilizzare l'amministrazione della giustizia.

Massima n. 46962

La protezione data alle organizzazioni sindacali dallo statuto dei lavoratori: discrezionalità razionale e inderogabile del legislatore

Sentenza 30 ottobre 2025, n. 156 - Decisa l'8 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La protezione data alle organizzazioni sindacali dallo statuto dei la-

voratori si articola su due livelli, uno comune inherente alle garanzie di libertà, e un secondo livello promozionale, che implica una selezione basata sull'effettiva rappresentatività. Se al primo livello appartengono la tutela contro gli atti discriminatori (artt. 15 e 16), il divieto dei sindacati di comodo (art. 17) e la repressione della condotta antisindacale (art. 28), il secondo livello si concentra nel Titolo III dello statuto, ed è incardinato sull'art. 19, il che già segnala che la RSA è il volano della c.d. tutela rafforzata o privilegiata, per cui le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unità produttive ben possono essere riservate – in modo inderogabile, ossia senza disponibilità delle parti, pena il rischio che l'imprenditore possa influire sulla libera dialettica sindacale in azienda – a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità.

(*Precedenti: S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529*).

Il criterio della firma del contratto è un congegno di verifica empirica della rappresentatività sindacale nel singolo contesto produttivo. Pertanto, esso non va inteso in senso formale, bensì quale indice di effettiva rappresentatività, manifestata attraverso quell'atto tipico dell'agire sindacale che è la stipulazione del contratto collettivo. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, e nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina. Il criterio della sottoscrizione, applicato in termini assoluti, si presta infatti a deviazioni e abusi, potendo tradursi in una forma impropria di sanzione del dissenso, fino a scadere in un illegittimo accordo ad excludendum. Nel momento in cui il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost..

(*Precedenti: S. 231/2013 - mass. 37357; S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529*).

La sottoscrizione, intesa non come mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma quale esito di una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, corrisponde allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale, manifestando invero la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale.

(*Precedente: S. 244/1996 - mass. 22694*).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., l'art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione censurata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, compromette il pluralismo sindacale, prestandosi a un esercizio strumentale del c.d. potere datoriale di accreditamento. La verifica dell'idoneità del criterio della trattativa a impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica, infatti, non è assicurata nell'ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato e nell'ordinamento interconfederale, dove la selezione degli interlocutori negoziali avviene in virtù di una misurazione oggettiva su base percentuale. Al contrario, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, l'ammissione di un'associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale, con l'unico presidio della buona fede oggettiva ex art. 1337 cod. civ. nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, mentre la discrezionalità del datore di lavoro nella selezione dell'interlocutore negoziale è garantita come manifestazione della libertà del contraente. Ed è proprio nell'interstizio tra la libertà dell'impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo. Infatti, il criterio della trattativa non realizza la funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro effettiva rappresentatività, e si trasforma al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, non solo quando si nega formalmente l'accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche ove gli si opponga una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuti l'apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell'istituto della RSA. Dovendo individuare il parametro utile per la reductio ad legitimitatem, quello della rappresentatività comparativa su base nazionale – divenuta punto di riferimento dell'evoluzione normativa – appare pertinente e adeguato. Compete al legislatore un'organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l'effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori).

Massima n. 46968

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione
Sentenza 16 ottobre 2025, n. 151 - Decisa il 22 settembre 2025
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2025, n. 43, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen..

Il divieto censurato dalla Corte d'assise di Roma, sez. prima, applicato al sequestro estorsivo caratterizzato da una pena base di eccezionale rigore e da un ampio modello legale, viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto non consente al giudice, in presenza della recidiva reiterata, di adeguare la sanzione alla minore gravità del fatto concreto, valorizzando al massimo grado profili soggettivi dell'autore del reato (come, nella specie, la collaborazione processuale) e caratteristiche "atipiche" di quest'ultimo, che non rientrano nella lieve entità del fatto (circostanza introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 e già sottratta alla sfera di operatività della disposizione censurata) e che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.

Il divieto in esame viola, inoltre, il principio di egualianza, essendo irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; nonché il principio di individualizzazione della pena e quello di offensività, il quale esige che la pena sia sempre concepita come risposta a un singolo "fatto" di reato, e non utilizzata invece come misura di controllo della pericolosità sociale, quale rivelata dalle qualità personali del suo autore.

(Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917, 46918, 46919; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45840, 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174).

Massima n. 46958

Principio di proporzionalità della pena: necessaria proporzione della sanzione rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato

Sentenza 16 ottobre 2025, n. 151 - Decisa il 22 settembre 2025
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2025, n. 43, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il principio di proporzionalità esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo.

(Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938).

Il principio di proporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto.

(Precedente: S. 113/2025 - mass. 46919).

Il principio di proporzionalità, presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa.

(Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46776; S. 188/2023 - mass. 45839; S. 141/2023 - mass. 45820).

Massima n. 46957

La funzione “naturale” delle circostanze attenuanti generiche

Sentenza 16 ottobre 2025, n. 151 - Decisa il 22 settembre 2025
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2025, n. 43, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Le circostanze attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice e svolgono la funzione “naturale” di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato, consentendo di attribuire rilevanza, nell’ambito di una precisa motivazione dedicata alla commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore, non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena.

(Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 197/2023 - mass. 45845; S. 120/2023 -mass. 45595; S. 63/2022 - mass. 44730).

L'art. 62-bis cod. pen., che disciplina le circostanze attenuanti generiche, consente al giudice di valorizzare anche le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell'autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena, come nel caso di una piena collaborazione processuale, ritenuta dal giudice indice di una positiva evoluzione in atto della personalità dell'imputato.

(Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45845; S. 183/2011 - mass. 35683).

Massima n. 46956

Giudizio di bilanciamento e valutazione del fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale

Sentenza 16 ottobre 2025, n. 151 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2025, n. 43, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee svolge un ruolo cruciale, in quanto consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto solo di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono.

(Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46948; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 38/1985 - mass. 10726).

Sono legittimi, in via generale, trattamenti differenziati per il recidivo (ossia per colui che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale); tuttavia, l'esercizio della discrezionalità legislativa non può spingersi fino a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale.

(Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46948, 46949; S. 56/2025 - mass. 46775; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820).

Massima n. 46955

Norme della Regione Umbria: trasferimento di risorse del fondo sanitario all'ARPA

Sentenza 16 ottobre 2025, n. 150 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2025, n. 43, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 1 della legge reg. Umbria n. 18 del 2022, nella parte in cui ha confermato anche nell'esercizio finanziario 2023 l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998, il quale disciplina la modalità di finanziamento dell'ARPA, consentendo un trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale genericamente per tutti i compiti assegnati all'Agenzia.

La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

(Precedente: S. 1/2024 - mass. 45902).

Massima n. 46973

Armonizzazione e finanziamento dei bilanci pubblici regione Umbria

Sentenza 16 ottobre 2025, n. 150 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2025, n. 43, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lett. k), della legge reg. Umbria n. 12 del 2024, che disciplina la modalità di finanziamento dell'ARPA, consentendo un trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale, genericamente per tutti i compiti assegnati all'Agenzia.

La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023, viola la norma interposta indicata, la quale richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

L'assegnazione indiscriminata di risorse all'ARPA, infatti, non permette di distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.

(*Precedente: S. 1/2024 - mass. 45902).*

Massima n. 46972

Interventi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale: soggetti ammessi

Sentenza 16 ottobre 2025, n. 150 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2025, n. 43, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Con riguardo a questioni di legittimità costituzionale sottoposte nell'ambito di giudizi di parificazione, il Procuratore generale della Corte dei conti non è parte del giudizio a quo e non può ritenersi titolare di un interesse qualificato: pertanto il suo intervento non è ammissibile.

(*Precedenti: S. 59/2024; S. 39/2024 - mass. 46025).*

(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio avente ad oggetto disposizioni della Regione Umbria, censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023).

Massima n. 46971

Il principio del pubblico concorso e i requisiti di accesso: rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento

Sentenza 9 ottobre 2025, n. 145 - Decisa il 9 luglio 2025

Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2025, n. 42, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione. La relativa valorizzazione è rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, ma deve individuare un punto di equilibrio fra l'individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso e la relativa deroga, delimitandone l'area in modo rigoroso e subordinandola a specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, nonché a procedure di verifica dell'atti-

vità svolta, secondo i principi di ragionevolezza e buon andamento. (*Precedenti: S. 275/2020 - mass. 43147; S. 113/2017 - mass. 40643; S. 310/2011 - mass. 35952; S. 189/2011 - mass. 35699 e 35701; S. 52/2011 - mass. 35385; S. 167/2013 - mass. 37186*).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sez. prima quater, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui prevede che alla partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indica il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite minimo di età, fissato in ventotto anni dal comma 1, lett. b). La disposizione censurata, rispondendo a necessità funzionali specifiche dell'amministrazione e rientrando in un limite consono, deroga al requisito anagrafico generale in modo ragionevole e conforme al principio di buon andamento: da un lato, produce un effetto pratico opposto a quello denunciato dal rimettente, comportando un ampliamento, e non una restrizione, della platea dei partecipanti; dall'altro lato, oltre a contenere la riserva a un sesto dei posti messi a concorso, valorizza l'esperienza e la professionalità, acquisite da soggetti già appartenenti all'amministrazione della Polizia di Stato, in modo coerente con le funzioni di direzione e coordinamento proprie degli ispettori. Né si ravvisano fattispecie concrete di disparità di trattamento: la comparazione tra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell'interno, innanzi tutto, non è omogenea, in quanto le rispettive funzioni sono ben distinte e, per il personale dei ruoli civili, è da escludere ogni rilevanza dell'anzianità di servizio e la valorizzazione dell'esperienza acquisita, considerato che tale categoria svolge compiti estranei al perimetro delle funzioni di polizia; quella con la disciplina dell'accesso al concorso da vice commissario, poi, si appunta su una deroga operante su una regola generale che non stabilisce alcun requisito di anzianità, ma unicamente un'età massima pari a trent'anni – elevata a quaranta per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato. Che la disposizione censurata risulti più acconcia al concorso interno per il medesimo posto da vice ispettore, infine, sfugge a ogni valutazione di conformità a Costituzione, attenendo al piano del merito delle scelte del legislatore, non sindacabili dalla Corte costituzionale).

Massima n. 46954

Sistema normativo e violazione del principio di uguaglianza

Sentenza 9 ottobre 2025, n. 145 - Decisa il 9 luglio 2025

Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2025, n. 42, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Non è invocabile la violazione del principio di uguaglianza quando la disposizione di legge, di cui si richieda l'estensione ad altri casi, si

rivelò derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di incoerenza.

(*Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45647; O. 231/2009 - mass. 33608; O. 344/2008; O. 178/2006 - mass. 30371; S. 206/2004 - mass. 28602; S. 383/1992 - mass. 18676*).

Massima n. 46953

Commisurazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento illegittimo

Sentenza 7 ottobre 2025, n. 144 - Decisa il 10 luglio 2025

Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2025, n. 41, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 che, nel prevedere per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato, oltre alla tutela reintegratoria, il riconoscimento di un'indennità risarcitoria, la commisura all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità.

Il rimettente erra nel ritenere che la base retributiva rilevante per l'indennità risarcitoria in esame si differenzi in ragione dell'emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore; non rileva, invece, per la determinazione di detta indennità – che attiene a una fase patologica del rapporto di lavoro – l'eventuale mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell'IPS a quello del TFR, la quale è relativa, invece, alla fase fisiologica di chiusura di tale rapporto.

Pertanto, la disposizione censurata – che persegue proprio il fine di armonizzare la disciplina del licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato – nel riferirsi al TFR, fornisce un parametro “astratto” per la liquidazione di un'unica indennità risarcitoria, di natura forfettaria – in quanto non abbisogna di prova in ordine alla quantificazione del danno – e per la quale è previsto il limite massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione dell'aliunde perceptum.

Massima n. 46967

TFS e TFR e supporto al lavoratore nella fase di uscita dalla vita lavorativa attiva

Sentenza 7 ottobre 2025, n. 144 - Decisa il 10 luglio 2025

Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2025, n. 41, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sia l'indennità premio di servizio (IPS), che rientra nel più generale trattamento di fine servizio (TFS), tipico del comparto pubblico, sia il trattamento di fine rapporto (TFR), che riguarda il settore privato e quello pubblico privatizzato, sono emolumenti che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva.

(*Precedenti: S. 130/2023 - mass. 45599; S. 159/2019*)

Il fatto che a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici e del progressivo processo di assimilazione del trattamento di fine servizio (TFS) a quello privatistico del trattamento di fine rapporto (TFR) i dipendenti pubblici godano di un duplice regime – rispettivamente il TFS e il TFR se assunti prima o dopo la data del 1° gennaio 2001 – è conseguenza del transito del rapporto di lavoro dal regime di diritto pubblico a quello di diritto privato e della gradualità che il legislatore ha ritenuto di imprimervi.

(*Precedenti: S. 244/2020; S. 244/2014 - mass. 38149*).

Massima n. 46966

Normative che si succedono nel tempo: ampia discrezionalità da parte del legislatore

Sentenza 7 ottobre 2025, n. 144 - Decisa il 10 luglio 2025

Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2025, n. 41, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Spetta all'apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, nè contrasta di per sé con il principio di egualanza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo.

(*Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46123; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 104/2018 - mass. 40767*).

Massima n. 46965



*Rassegna Massime
Corte di Cassazione
Novembre 2025*

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti Novembre 2025

Sezione Civile



A cura del Comitato Scientifico
JURANEWS

L'esecuzione presso terzi

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 31203 del 30 novembre 2025

In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esegutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.

Gli operai agricoli a tempo determinato

Sezione Lavoro – Sentenza n. 31207 del 30 novembre 2025

Agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell'ambito delle misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, spettano gli indennizzi di cui agli artt.30 d.l. n.18/20, 84, co.7 d.l. n.34/20, 69, co.1 d.l. n.73/21, non anche gli indennizzi previsti per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari, secondo gli artt.84, co.8, lett. a) d.l. n.34/20, 9, co.2, lett. a) d.l. n.104/20, 15, co.1 e 3, lett. a), 15-bis, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.137/20, 10, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.41/21, 42, co.1 e co.3, lett. a) d.l. n.73/21.

Prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 31214 del 30 novembre 2025

In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quin-

di, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (sent. 9988/2009, ord. 34395/2023), e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (nello specifico, Cass. ord. 1652/2012).

Protezione umanitaria

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 31221 del 30 novembre 2025

In tema di protezione umanitaria, l'omesso esame di documenti relativi alla condizione di vulnerabilità del ricorrente è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto inerenti ad una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare per motivi di salute e dell'apprezzamento dei rischi configurabili in caso di rimpatrio.

La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 31114 del 28 novembre 2025

La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è consentita in sede di legittimità ove si contesti al giudice di aver attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.

Sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 31120 del 28 novembre 2025

In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l'art. 2103 c.c. non prescrive che, perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione, fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro.

Il patto di gestione della lite

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 31158 del 28 novembre 2025

Anche se il patto di gestione della lite - accessorio al contratto di assicurazione della responsabilità civile e avente una causa mista (riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e contratto d'opera) - prevede che l'eventuale transazione col danneggiato sia subordinata all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego di quest'ultimo non può essere arbitrario e dev'essere esercitato conformemente al canone di buona fede e, cioè, avendo a riferimento

anche l'interesse dell'assicuratore ad evitare il rischio, senza alcun vantaggio per l'assicurato, di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.

La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 31164 del 28 novembre 2025

Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria.

La circolazione nautica nella laguna di Venezia e l'eccesso di velocità

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 31171 del 28 novembre 2025

In tema di circolazione nautica nella laguna di Venezia, in caso di eccesso di velocità, è da escludersi l'applicazione analogica dell'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada, in quanto il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l'elemento terrestre o acqueo su cui esso si muove, la forza d'attrito della superficie su cui il veicolo si muove e, infine, le persone e l'ambiente circostanti danno luogo a differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia, tali da escludere che la riduzione automatica di 5 km/h di cui all'art. 345, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992 possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle menzionate acque lagunari.

La decisione della Corte d'appello che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025

La decisione della Corte d'appello che conferma, ex art. 47, comma 5, CCII, la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato già resa dal tribunale ai sensi del precedente comma 4 senza dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ancorché adottata con la forma della sentenza anziché, come devesi, del decreto, non è soggetta a ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.

La responsabilità indiretta della banca

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 31193 del 28 novembre 2025

Sussiste la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata

agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa e anche se il dipendente abbia agito con abuso delle proprie funzioni, purché l'illecito sia stato commesso nell'ambito dell'incarico o in connessione con esso.

L'interpretazione delle norme sulla liquidazione delle spese

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 31195 del 28 novembre 2025

In tema di interpretazione delle norme sulla liquidazione delle spese è infatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese legali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui non è considerabile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

La proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 31026 del 27 novembre 2025

In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla legge n. 161/2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. n. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022) e, inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 30178/2023).

Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 31029 del 27 novembre 2025

Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, cui consegue che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art. 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine.

La verifica della pericolosità sociale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 31031 del 27 novembre 2025

La verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica – del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007, in forza del quale la “pericolosità sociale” costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno.

Procedimento di reclamo e omessa comparizione o inerzia della parte

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 31086 del 27 novembre 2025

Nel procedimento di reclamo l'omessa comparizione o l'inerzia della parte non esime il giudice che procede dal potere-dovere di decidere la causa nel merito (o eventualmente in rito, come nel caso in cui non risulti correttamente integrato il contraddittorio: Cass., n. 24797/2019), non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di dichiarazione di fallimento.

La prova per presunzioni

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 31087 del 27 novembre 2025

In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’”id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

L'atto validamente notificato solo ad alcuni condebitori

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30947 del 26 novembre 2025

L'atto validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito (Cass. 13248/2017 per l'avviso di liquidazione imposta di successioni al coerede; Cass. 1463/2016 con riferimento alla dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei

coniugi ex art. 17 legge n. 114/1977 e Cass. 25993/2014 in tema di contestazioni di sanzioni amministrative).

Definizione delle pendenze tributarie e spese del giudizio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30950 del 26 novembre 2025

Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Occorre poi considerare che la parte resistente ha tenuto un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c. dando atto nel giudizio di legittimità con la comunicazione già richiamata della definizione della procedura e del conseguente annullamento della cartella di pagamento.

La fruizione della detassazione prevista per gli investimenti ambientali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30956 del 26 novembre 2025

In tema di fruizione della detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente), il diritto del socio - al quale sia imputato per trasparenza, ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), il reddito dichiarato dalla società – di beneficiare dell'agevolazione fiscale presuppone che di questa abbia già fruito la società, alla quale soltanto spetta la facoltà di avvalersi della deduzione per l'investimento ambientale effettuato, con la conseguenza che, qualora la società, rimanendo inerte, non abbia chiesto di beneficiare dell'agevolazione fiscale, di quest'ultima non può avvalersi il socio della stessa in sede di opposizione all'avviso di accertamento.

Condominio negli edifici e nullità di una deliberazione dell'assemblea

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 30961 del 26 novembre 2025

In tema di condominio negli edifici, ove sia stata dichiarata la nullità di una deliberazione dell'assemblea, si deve escludere l'interesse della parte a impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modifica della qualificazione del vizio in termini di annullabilità della delibera medesima, salvo che a quest'ultima sia ricollegabile una diversa statuizione contraria all'interesse della parte, quale, ad esempio, la non soggezione della relativa impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.

Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30969 del 26 novembre 2025

Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità di disporre la

compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito.

Appello e produzione di nuova perizia

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30996 del 26 novembre 2025

La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

L'onere di deposito dei contratti e degli accordi collettivi

Sezione Lavoro - Sentenza n. 31008 del 26 novembre 2025

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. e tale onere per costante giurisprudenza di legittimità può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c..

L'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 31015 del 26 novembre 2025

L'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.

Rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 31017 del 26 novembre 2025

Poter affermare l'esistenza di un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominali, con conseguente applicabilità delle norme del capo I del titolo VII del libro terzo, in quanto compatibili, è indispensabile l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi in base all'art. 1117 cod. civ. sulla quale si trovino, cose, impianti, o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo invece sufficiente la sola fruizione da parte di entrambi di cose, impianti, o servizi insistenti su proprietà

esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.

Il termine per l'impugnazione di una sentenza

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 31021 del 26 novembre 2025

Il termine per l'impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo alla surretizia violazione del giudicato.

Gli effetti della definizione agevolata

Sezione Tributaria – Sentenza n. 30843 del 25 novembre 2025

Gli effetti della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136/2018, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla citata norma, prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018).

Verifiche fiscali: diritti e garanzia del contribuente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30885 del 25 novembre 2025

In materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall'Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell'accertamento.

La decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025

La decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa, che è e resta di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza.

Ammissione al passivo fallimentare con riserva

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30911 del 25 novembre 2025

In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. dev'essere interpretato in modo da ricomprendersi anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato, come il credito che la parte in bonis vanti nei confronti di quella poi fallita alla restituzione di quanto versato a quest'ultima in esecuzione di tale sentenza per l'ipotesi in cui, in accoglimento dell'impugnazione che la stessa parte abbia proposto o proseguito nei confronti del curatore del fallimento, la predetta sentenza fosse, in tutto o in parte, caducata.

La manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30925 del 25 novembre 2025

La manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 deve specificamente riferirsi all'atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l'oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell'imposizione fiscale.

Il danno patrimoniale da mancato guadagno

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 30934 del 25 novembre 2025

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un giudizio di probabilità che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa desumere l'entità del danno subito.

Azione revocatoria ordinaria e accertamento dell'"eventus damni"

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30788 del 24 novembre 2025

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

L'actio negatoria servitutis e la titolarità del bene

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 30798 del 24 novembre 2025

Nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accettare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.

Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ.

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 30820 del 24 novembre 2025

Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. (in ciò sostanziandosi la fissazione di nuova udienza ai fini della integrazione del contraddittorio), intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.

Le presunzioni semplici

Sezione Lavoro – Sentenza n. 30821 del 24 novembre 2025

Le presunzioni semplici, che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, sono espressione di un potere istituzionalmente demandato a detto giudice o al quale spetta valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisivo, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

In tema di dequalificazione professionale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30780 del 23 novembre 2025

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 30781 del 23 novembre 2025

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.

L'istituto della riammissione in servizio

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30748 del 22 novembre 2025

L'istituto della riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un rapporto nuovo, senza che rilevi in contrario l'eventuale previsione da parte di disposizioni di legge o di contratto collettivo della riammissione nello stesso ruolo precedentemente ricoperto o dell'attribuzione dell'anzianità pregressa (vedi, per tutte: Cass. 5 novembre 2008, n. 26556), in tali sensi dovendo essere intesa anche Cass. n. 14716/2016 che, pur individuando in capo all'ex dipendente una posizione di vero e proprio diritto soggettivo, precisa comunque che la riammissione può essere impedita da motivi di superiore interesse pubblico.

Cumulo di cause scindibili

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 30755 del 22 novembre 2025

Nel caso di cumulo di cause scindibili, ove il giudice - a fronte di un evento che concerne uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi

tempestiva rispetto a tutte le parti e non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo.

Trasferimento in blocco ex art. 58 TUB

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30758 del 22 novembre 2025

Nell'ipotesi in cui viene azionato dalla Banca cessionaria del credito, nell'ambito di un trasferimento in blocco ex art 58 TUB, non eseguito tramite operazioni di cartolarizzazione, il diritto di credito, derivante dal saldo passivo di un conto corrente chiuso, il correntista debitore, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, può, in via riconvenzionale, esercitare l'azione restitutoria di somme indebitamente versate al cedente, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza, esclusivamente nei confronti della cessionaria.

Locazione e deposito cauzionale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30765 del 22 novembre 2025

In tema di locazione, il cosiddetto deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma di denaro che lo costituisce passa in proprietà del locatore, mentre il conduttore medesimo ha in relazione ad essa un diritto di credito solo dal momento in cui, venuta meno la funzione del deposito, può chiederne la restituzione.

I provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30767 del 22 novembre 2025

In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice – anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 – non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti.

Il potere di rappresentare la parte in giudizio

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30696 del 21 novembre 2025

Il potere di rappresentare la parte in giudizio, con le correlate facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di siffatto potere si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento - attenendo alla verifica della re-

golare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.

La surrogazione dell'assicuratore sociale

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 30699 del 21 novembre 2025

La surrogazione dell'assicuratore sociale integra una successione a titolo particolare nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, preordinata ad evitare tanto un duplice risarcimento del danneggiato, quanto un arricchimento del responsabile: essa comporta l'acquisto a titolo derivativo dei diritti dell'assicurato nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso.

La procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30703 del 21 novembre 2025

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di numero di raccolta generale 30703/2025 specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

L'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 30709 del 21 novembre 2025

L'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 non è, in alcun modo, assimilabile ad un appello avverso un decreto di rigetto, sicché, se la domanda sia accolta in tale sede, la condanna alle spese seguirà l'esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile prevedere, con l'accoglimento, una distinta liquidazione per la fase monitoria: il procedimento è, infatti, unico e non vi è un capo del decreto opposto che possa essere modificato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, mentre, come detto, viene in rilievo unicamente la fase contenziosa.

Il contratto preliminare di compravendita di bene immobile

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30712 del 21 novembre 2025

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile è nel senso che in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favo-

re del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.

Il rapporto dirigenziale di natura subordinata

Sezione Lavoro – Sentenza n. 30723 del 21 novembre 2025

Il rapporto dirigenziale, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell'Accordo Quadro (così Cass. 13066/2022 cit., nonché in tema di applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro ai rapporti dirigenziali a termine instaurati dalle amministrazioni pubbliche, Cass. 26 marzo 2018, n. 7440 in tema di dirigenti sanitari e Cass. 19 marzo 2015, n. 5516 sui dirigenti assunti a termine dagli enti locali ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000).

Apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti e interruzione del processo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30727 del 21 novembre 2025

In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, I.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione.

Contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30531 del 20 novembre 2025

In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinsic congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.

La responsabilità degli organi sociali

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 30533 del 20 novembre 2025

In tema di responsabilità degli organi sociali, l'esercizio in concreto

del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, sono il frutto un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

L'accertamento della competenza per valore

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 30540 del 20 novembre 2025

L'accertamento della competenza per valore o per valore va effettuata con criterio a priori, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.

La notificazione dell'avviso di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30615 del 20 novembre 2025

In tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973), occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.

La cd. doppia presunzione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30470 del 19 novembre 2025

Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..

Obbligazioni contributive e diversità dei periodi di debenza

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 30476 del 19 novembre 2025

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.

Il ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 30481 del 19 novembre 2025

Il ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è atto di impugnazione; è atto di introduzione di procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali e a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con l'unico obbligo -al fine del rispetto dell'art. 112 cod. proc. civ.- di non superare la somma richiesta.

La produzione di nuovi documenti nel processo tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30358 del 18 novembre 2025

Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto.

Giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della CTU

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30361 del 18 novembre 2025

Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito.

L'Accertamento Tecnico Preventivo

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30362 del 18 novembre 2025

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice, adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione, è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.

L'accertamento delle imposte sui redditi

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30371 del 18 novembre 2025

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973 l'inventario, oltre agli elementi richiesti dal

codice civile e dalle leggi speciali, deve indicare con chiarezza la consistenza dei beni distinti in categorie omogenee per natura e valore nonché il valore attribuito a ciascun gruppo; in mancanza di tali elementi, devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, in sede di verifica, le distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario, contenenti il dettaglio e la valorizzazione delle varie voci.

Sovraindebitamento – Ristrutturazione debiti consumatore – Erede con beneficio d'inventario - Legittimazione

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025

L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo "stato" in cui questi versava, in quanto – mentre non può presentare il ricorso "in luogo" o "in sostituzione" del defunto – difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno "stato di crisi o di insolvenza" dell'erede».

L'accertamento con metodo analitico-induttivo

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 30418 del 18 novembre 2025

L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata e che quindi è legittimo l'accertamento su base presuntiva ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomia del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie.

Rito del lavoro e poteri istruttori officiosi

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30428 del 18 novembre 2025

Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.

Il contenuto della domanda giudiziale

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 30435 del 18 novembre 2025

Il contenuto della domanda non va individuato esclusivamente in base alla formulazione letterale delle conclusioni, ma alla luce della sostanza della pretesa come risultante dall'intero complesso dell'atto, senza che sia necessario l'uso di formule sacramentali per l'allegazione di un fatto costitutivo o di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, assumendo peraltro rilievo, in proposito, non solo le deduzioni articolate negli atti introduttivi, ma anche la condotta processuale delle parti, nonché le precisazioni e le specificazioni intervenute in corso di causa.

Motivazione apparente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30442 del 18 novembre 2025

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Nozione di fatto decisivo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30444 del 18 novembre 2025

Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa.

Nozione di “capo autonomo della sentenza”

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 30448 del 18 novembre 2025

Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata.

Previdenza forense

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30449 del 18 novembre 2025

In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchia-

ia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n. 576/80 ai sensi dell'art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

Definizione agevolata e le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30454 del 18 novembre 2025

In tema di definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere definite, ai sensi del comma 2-ter, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, ove l'Amministrazione, con specifico riferimento alla ripresa ancora sub judice, sia risultata soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali

Sezione Lavoro – Sentenza n. 30459 del 18 novembre 2025

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento.

L'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 30252 del 17 novembre 2025

L'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ove la parte cui lo stesso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame.

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30257 del 17 novembre 2025

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (Cass. n. 10509/2025; Cass. n. 17646/2021), ove essa sia il frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cass. n. 25245/2025; Cass. n. 31431/2024).

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30259 del 17 novembre 2025

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine, decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, in quanto non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione ed in quanto, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustificabile per la sua irrilevanza giuridica.

Il sindacato di legittimità sui Regolamenti adottati dalla Cassa Forense

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30318 del 17 novembre 2025

I Regolamenti adottati dalla Cassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere, non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di legittimità è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c.

Protezione complementare e condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30322 del 17 novembre 2025

In tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostantivo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità.

L’interpretazione della contrattazione collettiva

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30328 del 17 novembre 2025

Per la interpretazione della contrattazione collettiva, quindi, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30333 del 17 novembre 2025

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, genericamente ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.

Imposta di registro

Sezione Tributaria– Ordinanza n. 30340 del 17 novembre 2025

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999.

Capitalizzazione di un costo in bilancio

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 30186 del 16 novembre 2025

Un costo può essere capitalizzato in bilancio, in virtù delle indicazioni contabili risultanti dall'OIC 24, ove sia collegato ad "operazioni non ricorrenti", quali quelle strumentali a nuove attività oppure al lancio di nuovi prodotti, da cui derivi "la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici", sicché le spese di campionario non possono essere capitalizzate e, pertanto, non sono soggette al trattamento fiscale di cui all'art. 74 (ora 108), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, applicabile "ratione temporis", trattandosi di operazioni ordinarie, che non sono dirette a promuovere una nuova attività.

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30188 del 16 novembre 2025

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

Il raddoppio del contributo unificato nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ.

Sezione Tributaria – Sentenza n. 30202 del 16 novembre 2025

Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma

1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo.

La competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30212 del 16 novembre 2025

In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall’art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della “autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”, non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al “genus” degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall’art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo.

Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30216 del 16 novembre 2025

Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto la verifica contabile e l’effettivo controllo di gestione, vale a dire la valutazione della correttezza dell’operato del curatore, della sua corrispondenza ai precetti legali e ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell’esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori.

Il negozio di cessione di cubatura tra privati

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30218 del 16 novembre 2025

Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inherente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sè stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.

ICI e nozione di fabbricato

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30222 del 16 novembre 2025

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di fab-

bricato, di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata. Per l'applicazione dell'imposta sul "fabbricato di nuova costruzione", infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni.

Processo tributario e sanatoria della nullità della notificazione del ricorso introduttivo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30229 del 16 novembre 2025

Nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell'atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità; tale effetto sanante, invece, non si verifica quando la costituzione della parte resistente od appellata sia avvenuta in modo invalido.

Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30155 del 15 novembre 2025

Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo.

Estinzione di una società di capitali e cancellazione dal registro delle imprese

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30166 del 15 novembre 2025

In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell'estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio (come nella specie), qualora venga riconosciuta l'esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l'avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo

all'accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti

Potere discrezionale del giudice di merito ad accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 30169 del 15 novembre 2025

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, neppure che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30171 del 15 novembre 2025

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del lesso: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Il debitore incapiente già dichiarato fallito e l'esdebitazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025

Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l. fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, disciplinato dall'art. 283 CCII, qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.

Azione penale e azione risarcitoria in sede civile

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30110 del 14 novembre 2025

Il giudice civile, in relazione al fatto di reato contestato e giudicato in sede penale, deve procedere, ai fini dell'azione risarcitoria proposta davanti ad esso, all'autonoma sebbene incidentale qualificazione dello stesso, necessaria alla ricostruzione del (maggior) termine prescrizionale di cui all'art. 2947, cod. civ., prescindendo quindi dall'esito della pronuncia del suddetto giudice penale che, in ipotesi, come nel caso, abbia ritenuto di affermare, ai suoi fini, un giudizio di equivalenza tra aggravante e attenuanti (cfr., utilmente, Cass., 18/06/2015, n. 12621, in fattispecie senza costituzione di parte civile, ma già Cass., 07/06/2006, n. 13272, Cass., 04/12/1997, n. 12324, sino a Cass., 24/06/1981, n. 4118), e ciò in ragione della distinta indipendenza dei due giudizi (su cui v. anche, più in generale e più di recente, Cass., 18/10/2022, n. 30496).

Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale e la donazione

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 30135 del 14 novembre 2025

Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespote patrimoniale cedutogli in corrispettivo, così che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespote rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus".

Processo tributario e motivazione per relationem della sentenza

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29946 del 13 novembre 2025

Nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29968 del 13 novembre 2025

L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam, sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382 cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 30017 del 13 novembre 2025

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Accertamenti ulteriori dei confronti dello stesso contribuente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30026 del 13 novembre 2025

L'amministrazione finanziaria, dopo aver effettuato un primo accertamento nei confronti del contribuente, può procedere ad un accertamento ulteriore, per il medesimo periodo di imposta, nei termini di decadenza previsti dalla legge, purché questo sia fondato su fonti diverse da quelle poste a base del primo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'ente impositore, sia ad esso sopravvenuta. Invero, l'amministrazione può emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all'ufficio al momento dell'emissione dell'avviso originario.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30027 del 13 novembre 2025

La garanzia diretta è concessa dal Fondo alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l'erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e ss. cod. civ.; in caso di inadempimento delle P.M.I. il soggetto finanziatore può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il Fondo, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 cod. civ..

Iva e operazioni oggettivamente inesistenti

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 30028 del 13 novembre 2025

In tema di IVA l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è senz'altro a carico dell'Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quan-

to essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30030 del 13 novembre 2025

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e che le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum devono essere proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro la banca che, su incarico del medesimo fallito, ha provveduto alla sua esecuzione.

Notificazioni al domicilio digitale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30034 del 13 novembre 2025

In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria, non vale, infatti, ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.

Denuncia in Cassazione della violazione delle norme costituzionali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30039 del 13 novembre 2025

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29798 del 12 novembre 2025

L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non inve-

stendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere.

Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammisibili

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29807 del 12 novembre 2025

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammisibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

La qualificazione della condotta sindacale

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 29809 del 12 novembre 2025

Ai fini della qualificazione della condotta sindacale è sufficiente il solo elemento oggettivo costituito dall'attitudine anche solo potenziale del comportamento datoriale a ledere gli interessi tutelati, essendo dunque sufficiente che sussista l'oggettiva idoneità alla lesione degli interessi collettivi coinvolti, a nulla rilevando la presenza di dolo o colpa in capo al datore di lavoro, ovvero la consapevolezza dello stesso di ledere il bene collettivo protetto.

La valutazione del giudice

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29813 del 12 novembre 2025

Ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29814 del 12 novembre 2025

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultan-

ze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

L'avviso di accertamento relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29815 del 12 novembre 2025

L'avviso di accertamento, relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni, diretto al cedente dell'azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quella in frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata.

La contrattazione di lavoro privato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29820 del 12 novembre 2025

Nell'ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l'iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico.

Il risarcimento per la vittima di reati di tipo mafioso

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29890 del 12 novembre 2025

La vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie – rese in giudizi diversi – per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, ha diritto ad un'unica prestazione dal Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999.

L'obbligo di astensione del giudice

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 29907 del 12 novembre 2025

L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e implicante la risoluzione di identiche questioni.

L'accertamento tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29909 del 12 novembre 2025

L'accertamento tributario, sia con riferimento all'imposizione diretta che all'IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito del-

la controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e cordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ..

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 29910 del 12 novembre 2025

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci (in via solidale), ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 c.c., essa va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci. Questa ricostruzione discende dalla qualificazione come credito verso la società del diritto alla liquidazione della quota, spettante al socio receduto od escluso od all'erede del socio defunto.

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29915 del 12 novembre 2025

Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisività e definitività, non è ricorribile per cassazione.

La liquidazione del patrimonio del sovradebitato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29918 del 12 novembre 2025

In tema di liquidazione del patrimonio del sovradebitato ex artt. 14-ter e ss. l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo – in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, l.cit. contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 – ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies l.cit., nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il

reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in forza dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

Spese legali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29925 del 12 novembre 2025

In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile; In tema di spese legali, ai fini della liquidazione dell'onorario spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione, il quale spetta al detto difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un'attività istruttoria; In tema di spese legali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase.

La procura speciale ad litem

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29931 del 12 novembre 2025

La procura speciale ad litem depositata a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente. Ne consegue che, in mancanza di tanto, la sola firma digitale "per autentica" del difensore ovvero un metadato amministrativo apposto dal sistema di protocollo informatico di un ente pubblico non possono essere intesi come firma elettronica o digitale della parte. Il difetto di sottoscrizione della parte è un requisito essenziale di procedibilità e non è suscettibile di sanatoria mediante un deposito successivo, anche se effettuato con una memoria ex art. 378 c.p.c..

La giurisdizione suoi finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese

Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 29709 dell'11 novembre 2025

In materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l'agevolazione concessa venga meno per l'accertamento della carenza dei requisiti di ammissione, oltre che per comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, sicché la verifica si inscrive nel quadro della fase di esecuzione del rapporto.

Immigrazione e nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29710 dell'11 novembre 2025

In tema di immigrazione, la nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l'udienza.

La sentenza di fallimento dell'acquirente o del creditore accipiens

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 29720 dell'11 novembre 2025

La sentenza di fallimento (o di liquidazione giudiziale) dell'acquirente (o del creditore accipiens) rende inammissibile (o, se già proposta, improseguibile) l'azione di revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale dell'alienante o del solvens), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante (o, in caso di fallimento o di liquidazione giudiziale, il relativo curatore) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o della liquidazione giudiziale) dell'acquirente (o dell'accipiens) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

Il diritto allo sciopero

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29740 dell'11 novembre 2025

La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo, né lo priva della possibilità di cercare, di fronte allo sciopero dei propri dipendenti, soluzioni idonee a limitare il danno materiale derivante all'astensione dal lavoro ed è quindi legittimo che possa servirsi di mezzi legali che consentano di attenuare gli effetti lesivi e di minimizzare le perdite economiche indotte dall'agitazione sindacale; tuttavia è pur sempre necessario che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto di sciopero (da ultimo Cass. n. 6787 del 2024), sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale che per prima ha chiarito la legittimità di misure che, "senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia inteso scioperare", tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso (sent. n. 125 del 1980).

L'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29741 dell’11 novembre 2025

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.

Nozione di consumatore

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025

Il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma ciò non significa che se tale attività sia svolta da altri l'assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore. La prestazione di garanzia se rafforza l'attività d'impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di ‘collegamento funzionale’.

La falcidia di parte del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo

Sezione Lavoro – Sentenza n. 29754 dell’11 novembre 2025

La falcidia di parte del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia ex art.2 l. n.297/82, poiché tale norma correla l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologa del concordato.

Operai agricoli a tempo determinato

Sezione Lavoro - Sentenza n. 29758 dell’11 novembre 2025

Agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell’ambito delle misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, spettano gli indennizzi di cui agli artt.30 d.l. n.18/20, 84, co.7 d.l. n.34/20, 69, co.1 d.l. n.73/21, non anche gli indennizzi previsti per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari, secondo gli artt.84, co.8, lett. a) d.l. n.34/20, 9, co.2, lett. a) d.l. n.104/20, 15, co.1 e 3, lett. a), 15-bis, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.137/20, 10, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.41/21, 42, co.1 e co.3, lett. a) d.l. n.73/21.

La responsabilità civile per danni da cose in custodia

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29760 dell’11 novembre 2025

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche uffiosa - dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

L’incertezza normativa oggettiva, idonea a causare l’esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29769 dell’11 novembre 2025

L’incertezza normativa oggettiva, idonea a causare l’esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, ha carattere «inevitabile» e ricade «su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione».

Accertamento Tecnico Preventivo

Sezione Lavoro – Sentenza n. 29771 dell’11 novembre 2025

Il provvedimento con cui il giudice dell’Accertamento Tecnico Preventivo si discosti dalle risultanze della consulenza, in assenza di contestazioni delle parti, è ricorribile in cassazione ove tale discrasia sia frutto di una consapevole attività valutativa.

L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5, comma 1, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29774 dell’11 novembre 2025

L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. Tremonti ter) in relazione agli investimenti «fatti a decor-

rere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2010» postula che entro tale data il contribuente abbia effettivamente sostenuto il costo relativo agli investimenti stessi; in tal senso, occorre avere riguardo alle «Norme generali sui componenti del reddito d'impresa» di cui all'art. 109 TUIR e, in particolare, alla regola dettata, in relazione alle prestazioni di servizi, dal comma 2, lett. b)».

La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29785 dell'11 novembre 2025

La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca o di altre ragioni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione della Corte di cassazione.

Contenzioso tributario e iscrizione ipotecaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29594 del 10 novembre 2025

In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.

La garanzia diretta concessa dal Fondo alla banca o al soggetto finanziatore

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 29599 del 10 novembre 2025

La garanzia diretta è concessa dal Fondo alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l'erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e ss. cod. civ.; in caso di inadempimento delle P.M.I. il soggetto finanziatore può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il Fondo, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 cod. civ. (cfr. Cass. 261/2022), anche accedendo al concorso, in caso di fallimento.

L'esercizio del potere di autotutela in materia tributaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29611 del 10 novembre 2025

In materia tributaria, l'esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, sicché, rimosso con effetti "ex tunc" l'atto di accertamento illegittimo o infondato, l'Amministrazione finanziaria è tenuta all'esercizio della potestà impositiva, ove ne sussistano i presupposti, senza necessità di notificare nuova-

mente il processo verbale di constatazione, incontrando i soli limiti dell'avvenuta formazione del giudicato, del decorso del termine decadenziale fissato per l'accertamento e del diritto di difesa del contribuente.

Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29618 del 10 novembre 2025

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

La liquidazione delle spese processuali

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29641 del 10 novembre 2025

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

La traduzione del provvedimento di espulsione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29665 del 10 novembre 2025

Laddove il provvedimento di espulsione sia tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, il provvedimento è nullo, salvo che l'Amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di procedere ad una traduzione - quale garanzia non formale, bensì sostanziale e strumentale alla effettività della tutela che il legislatore intende garantire prevedendo l'accesso al giudice e al processo - di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima

Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 29680 del 10 novembre 2025

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale

di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

L'equo indennizzo

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29702 del 10 novembre 2025

In materia di equo indennizzo, la domanda di revisione per aggravamento va valutata sulla base della normativa “ratione temporis” vigente al momento della domanda originaria con applicazione degli stessi criteri utilizzati per la primigenia quantificazione del beneficio, in quanto la revisione costituisce - avuto riguardo alla connessione, dal punto di vista medico, tra l’insorgenza della patologia e l’aggravamento della stessa, ed al legame esistente tra domanda di equo indennizzo ed istanza di revisione - una fase ulteriore ed eventuale dell’unico ed originario procedimento diretto a ristorare il lavoratore delle menomazioni dell’integrità fisica dovute a causa di servizio.

La rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29578 dell'8 novembre 2025

In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, stante la “ratio” della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell’interesse altri.

L'inattendibilità della contabilità costituisce nell'accertamento analitico induttivo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29579 dell'8 novembre 2025

L'inattendibilità della contabilità costituisce, nel caso dell'accertamento analitico induttivo solo il punto di arrivo, cioè il risultato dell'applicazione di elementi presuntivi per la ricostruzione di elementi reddituali, ma in base ad una *praesumptio hominis* fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, laddove, viceversa, nel caso dell'accertamento induttivo pure l'inattendibilità costituisce un presupposto immancabile, a seguito del quale la ricostruzione della contabilità avverrà a mezzo anche di presunzioni c.d. super semplici.

La domanda reiterata di protezione internazionale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29451 del 7 novembre 2025

La domanda reiterata di protezione internazionale è da dichiararsi inammissibile quando il richiedente non introduce nuovi temi di indagine, non allega fatti nuovi né segnala specifiche carenze dell’audizione precedente, risultando le argomentazioni alla base della nuova richiesta già esaminate e definitivamente giudicate sia in sede amministrativa che giudiziaria, configurando così una situazione di

giudicato.

La sussistenza di un rapporto unico con pluralità di parti

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 29464 del 7 novembre 2025

La sussistenza di un rapporto unico con pluralità di parti, riconducibile alla previsione dell'art. 102 cod. proc. civ., è questione di diritto sostanziale, che va risolta, volta a volta, stabilendo quando la sentenza sarebbe inutiliter data se resa in assenza di alcune delle parti "in confronto" delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata: ricorre o meno, allora, una situazione di litisconsorzio necessario a seconda dell'utilità che può derivare dalla pronuncia qualora il giudizio si svolga in assenza di altri soggetti potenzialmente coinvolti nel rapporto.

La trascrizione della domanda giudiziale

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 29473 del 7 novembre 2025

La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa, ma costituisce un onere che, in relazione alla norma dell'art. 111 c.p.c. opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso.

Vendita di cose di interesse artistico e storico

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29477 del 7 novembre 2025

In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l'amministrazione esercita il diritto di prelazione segna il passaggio allo Stato della proprietà del bene (artt. 32, terzo comma, della legge n. 1089 del 1/06/1939 e 65, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 - applicabili "ratione temporis" e successivamente artt. 60 e segg. del d.lgs. n. 42 del 22/01/2004), mentre il pagamento del prezzo in favore dell'avente diritto non integra condizione o requisito di detto trasferimento, salvo restando, ove l'amministrazione medesima non provveda nei modi e nei termini all'uopo prescritti, la sua responsabilità quale debitrice inadempiente.

La proposizione dell'azione di «risoluzione» del contratto per inadempimento della controparte

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 29482 del 7 novembre 2025

A fronte della proposizione dell'azione di «risoluzione» del contratto per inadempimento della controparte, con la conseguente pretesa di ritenere la caparra confirmatoria ricevuta ovvero di ottenere il doppio di quella versata, la domanda di ritenzione della caparra o di esazione del suo doppio connota l'azione spiegata a prescindere

dal nomen iuris impiegato dalla parte nell'introdurre l'azione «caducatoria» degli effetti del contratto, nel senso della sua implicita accessorietà all'esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege.

La presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito **Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29504 del 7 novembre 2025**

La presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all'art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).

La protezione sussidiaria

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 29558 del 7 novembre 2025

In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda di protezione traendo le conclusioni da COI (Country of Origin Informations) risalenti, senza esaminare quelle aggiornate, il ricorrente che voglia censurare in cassazione detta omessa valutazione ha l'onere di allegare che esistono fonti attendibili, più recenti, dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, indicandone gli estremi, riassumendone o trascrivendone il contenuto, allo scopo di consentire al giudice di legittimità di valutare l'interesse all'impugnazione.

L'accertamento dei redditi a mezzo di verifiche condotte sui conti correnti del contribuente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29573 del 7 novembre 2025

In tema di accertamento dei redditi a mezzo di verifiche condotte sui conti correnti del contribuente la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Ufficio di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo.

L'accertamento a carico di amministratori di fatto di società di capitali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29575 del 7 novembre 2025

In tema di accertamento a carico di amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 cod. civ. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, salvo che il trasferimento sia fittizio.

La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione

Sezione Lavoro – Sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025

La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. 81/2015, come modificato dal decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero che caratterizza il lavoro in somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

Il vizio di ultrapetizione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29337 del 6 novembre 2025

È ravvisabile il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.

Obbligazione di valuta

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 29342 del 6 novembre 2025

Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., e non può limitarsi a richiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.

Contrattazione collettiva e questioni disciplinari

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 29343 del 6 novembre 2025

Ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore – senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari.

Procedura di correzione di errore materiale e spese processuali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29390 del 6 novembre 2025

In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è am-

missibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo.

Contributi consortili di bonifica e prescrizione

Sezione Tributaria – Sentenza n. 29391 del 6 novembre 2025

I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c..

Le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 29417 del 6 novembre 2025

Nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 sono non solo decise ma anche trattate dal tribunale in composizione collegiale, salvo la delega al singolo giudice per l'espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza o dell'ordinanza.

Compravendita e clausola contrattuale "vista e piaciuta"

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 29420 del 6 novembre 2025

In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciti in mala fede.

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29423 del 6 novembre 2025

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 L. fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.

Il mutuo fondiario

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29429 del 6 novembre 2025

Il mutuo fondiario quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss. TUB, non è un mutuo di scopo legale, non avendo quale proprio elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a una determinata finalità imposta dalla legge (cfr. Cass. n. 4792/2012; Cass. n. 24699/2017, in motiv.), la quale, pertanto, come correttamente rilevato dal tribunale, può anche essere utilizzata per il ripianamento delle passività pregresse che gravano sul mutuatario (o su terzi) nei confronti della banca mutuante, senza che la concreta destinazione così impressa alle somme ricevute possa comportare il difetto della causa del contratto e, dunque, la nullità dello stesso a norma degli artt. 1418 e 1325 c.c..

Curatore del fallimento e revoca ordinaria

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29435 del 6 novembre 2025

Il curatore del fallimento che intenda promuovere la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per dimostrare il presupposto dell'eventus damni, ha, dunque, l'onere di provare in giudizio, per un verso, la sussistenza di preesistenti ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole (rimaste, naturalmente, insoddisfatte e, come tali, poi ammesse al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l'autore), e, per altro verso, il mutamento qualitativo e/o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto, sempre che dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere, in fatto, che, in conseguenza dell'atto impugnato, sia divenuta, in ragione del valore o della natura dei residui beni, oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei crediti anteriori al suo compimento ed ammessi al passivo.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 29191 del 5 novembre 2025

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., - nella vecchia formulazione - per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

La decadenza dell'ufficio dall'esercizio del potere impositivo

Sezione Tributaria – Sentenza n. 29194 del 5 novembre 2025

La decadenza dell'ufficio dall'esercizio del potere impositivo non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto essa non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedersi esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco; ne segue che sia riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, che va ritenuta, pertanto, eccezione in senso proprio, non

rilevabile d'ufficio.

L'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29223 del 5 novembre 2025

In materia di TARI, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità

Ammissione con riserva al passivo fallimentare

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29245 del 5 novembre 2025

In materia di ammissione con riserva al passivo fallimentare, ove oggetto di ammissione sia un credito erariale portato in una cartella di pagamento oggetto di impugnazione in un giudizio tributario, non può affermarsi il difetto di interesse della procedura a ricorrere avverso il rigetto della domanda in primo grado, in quanto l'accoglimento del gravame determinerebbe invariabilmente, per effetto del disposto di cui all'art. 113 bis, I.fall., l'esclusione del credito erariale dal passivo, a nulla rilevando che il credito erariale possa essere insinuato al passivo a prescindere dalla emissione della cartella esattoriale e in generale da un atto esecutivo, ma anche sulla base dell'esistenza dell'obbligazione che, salvo contestazione nel merito, può essere provata dall'esibizione del ruolo.

La dichiarazione di impossidenza di abitazione

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 29262 del 5 novembre 2025

La dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all'uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.

Il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione Finanziaria all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29275 del 5 novembre 2025

Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione Finanziaria all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 spetta al contribuente che "ritratti" la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria, determinandosi, altrimenti, un'irrazionale disparità di trattamento fra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti a imposizione e averne indicato l'ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.

Il contratto di agenzia

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29279 del 5 novembre 2025

Il contratto di agenzia può risolversi anche senza preavviso (e senza il pagamento dell'indennità sostitutiva) ove sussista una giusta causa di recesso, applicandosi ad esso le disposizioni dell'art. 2119 c.c., attesa l'evidente analogia, quanto alla rilevanza ed agli effetti della fattispecie risolutoria, fra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entrambi fondati sull'elemento fiduciario, sicché il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del rapporto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente tale da precludere la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto perché idoneo a rimuovere il presupposto fiduciario di questo.

Utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29299 del 5 novembre 2025

In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è ragionevole, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29307 del 5 novembre 2025

La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione comporta la cessazione della materia del contendere, la quale dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto del requisito prescritto dall'art. 100 c.p.c., dovendo l'interesse ad agire, e dunque anche ad impugnare, sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche in quello della decisione.

L'istituto della rimessione in termini

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29076 del 4 novembre 2025

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto.

Contenzioso tributario e avviso di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29081 del 4 novembre 2025

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carat-

tere di “provocatio ad opponendum”, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’”an” ed il “quantum debeatur”.

Il contraddittorio e i poteri del giudice tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29085 del 4 novembre 2025

In tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell’avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l’atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario.

L’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario

Sezione Tributaria– Ordinanza Interlocutoria n. 29092 del 4 novembre 2025

L’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione.

Accertamenti bancari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29093 del 4 novembre 2025

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32, d.P.R. n. 600/1973, e 51, d.P.R. n. 633/1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.

Contenuto della sentenza

Sezione Lavoro – Sentenza n. 29137 del 4 novembre 2025

In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia rivelì una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giu-

ridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 29139 del 4 novembre 2025

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale preceitto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale.

La morte dell'autore di una violazione amministrativa

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 29155 del 4 novembre 2025

La morte dell'autore di una violazione amministrativa estingue l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, essendo questa intrasmissibile agli eredi ex art. 7 l. n. 689/1981. Conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'accertamento del carattere fittizio dei negozi

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 29168 del 4 novembre 2025

L'accertamento del carattere fittizio dei negozi e del collegamento c.d. funzionale dei medesimi è indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale insindacabile da parte di questa Corte di legittimità se non sotto il profilo del controllo della motivazione. Controllo quest'ultimo che, dopo la modifica del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., è limitato alla verifica dei vizi di mancanza, apparenza o insanabile contraddittorietà della motivazione.

Compensazione delle spese legali

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 28970 del 3 novembre 2025

Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., pure nel testo applicabile "ratione temporis" prima della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263/2005, la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

Cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 28979 del 3 novembre 2025

In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di

previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

La mancata impugnazione dell'avviso di addebito per contributi previdenziali e premi

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 28987 del 3 novembre 2025

La mancata impugnazione dell'avviso di addebito per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione del precedente accertamento ispettivo, che sia stato promosso, anteriormente, dopo il rigetto del relativo ricorso amministrativo ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46/1999, e con il quale si contesti la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al tempo della decisione.

Il potere cautelare del giudice

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29001 del 3 novembre 2025

Il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa; infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione.

La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf”

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 29006 del 3 novembre 2025

La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.

L'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29014 del 3 novembre 2025

L'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressa, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, doven-
do il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Normativa antitrust e contratto di fideiussione omnibus

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29019 del 3 novembre 2025

In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità.

Intermediazione finanziaria ed effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29023 del 3 novembre 2025

In tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 1458 c.c., laddove la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione.

Pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato ad amministrazione straordinaria

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 29057 del 3 novembre 2025

Ai pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato ad amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004, si applica l'art. 44, primo comma, l. fall., computando gli effetti dell'inopponibilità dei pagamenti sin dall'ora zero del giorno della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, essendo a tale data ascrivibili gli effetti nei confronti dei terzi dello spossessamento del solvens.

Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza espositiva

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 29058 del 3 novembre 2025

Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.

Tributi armonizzati

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 28909 del 2 novembre 2025

In tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddiritto

rio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Il canone concessorio non cognitorio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 28910 del 2 novembre 2025

Il canone concessorio non cognitorio di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, anche ove il regolamento comunale ne preveda il pagamento per la sola attività di distribuzione del gas, è applicabile anche all'attività di trasporto dello stesso, in quanto la ratio della disposizione si rinvie nella previsione del pagamento, da parte delle società che svolgono un servizio pubblico sulla base di concessioni o autorizzazioni, di un corrispettivo per l'attraversamento con i propri cavotti interrati di strade o autostrade all'ente proprietario, non rilevando in contrario le differenti definizioni di trasporto e distribuzione di cui al d.lgs. n. 164/200 che in ragione delle diverse finalità perseguitate si mostrano recessive rispetto alla disposizione codicistica.

Il calcolo dell'indennità di espropriazione

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 28914 del 2 novembre 2025

In tema di calcolo dell'indennità di espropriazione, non ha natura di area edificata l'area asfaltata adibita a deposito di materiali e parcheggio a servizio di aree limitrofe occupate da impianti industriali, in quanto le pertinenze mantengono la propria individualità fisica e giuridica e sono separatamente indennizzabili, come aree edificabili, se possiedono autonome possibilità di sfruttamento edificatorio, o come aree agricole, se interessate da vincolo di inedificabilità, restandone di conseguenza esclusa l'adozione di un criterio indennitario unico, fondato sulla natura e sul valore della cosa principale.

La cessione di un'abitazione di lusso in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 28915 del 2 novembre 2025

La cessione di un'abitazione di lusso in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 è assoggettata all'Iva con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo detta norma alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2014, in materia di registro, e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. a), della disciplina da ultimo richiamata, bensì alla modifica del testo dell'art. 21, tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972.

La destinazione ad usi collettivi di determinate aree

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 28924 del 2 novembre 2025

La destinazione ad usi collettivi di determinate aree assume aspetti

conformativi ove sia concepita, nel quadro della ripartizione generale del territorio, in base a criteri predeterminati ed astratti, ma non quando sia limitata e funzionale all'interno di una zona urbanistica omogenea a diversa destinazione generale, e venga, dunque, ad incidere, nell'ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica, assumendo in tal caso portata e contenuti direttamente ablatori.

Il sindacato di legittimità in tema di impugnazione di lodo arbitrale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 28936 del 2 novembre 2025

Il sindacato di legittimità, in tema di impugnazione di lodo arbitrale, è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo, ossia può solo essere diretto a controllare se una determinata censura mossa nei confronti del lodo sia stata esaminata dai giudici di merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata.

Impiego pubblico

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 28938 del 2 novembre 2025

In tema di impiego pubblico va esclusa la validità della clausola di rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell'organizzazione pubblica, deve manifestarsi "ex novo" all'atto del possibile rinnovo, con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri.

Conferimento dell'incarico dirigenziale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 28942 del 2 novembre 2025

Ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale, il requisito motivazionale per essere soddisfatto necessita l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati; è intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece essere resi chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili.

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e modifica della domanda da parte del creditore opposto

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 28945 del 2 novembre 2025

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda mo-

dificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo.

L'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente del docente

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 28955 del 2 novembre 2025

L'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, con valutazione operata del dirigente, non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela l'autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà "di non insegnare".

L'accertamento delle imposte sui redditi

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 28882 del 1° novembre 2025

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'Ufficio accertatore è determinata dall'art. 31 d.P.R. n. 600/73 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato in modo formale all'Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell'affidamento, l'Ufficio in relazione all'ultimo domicilio fiscale noto, con riguardo all'anagrafe tributaria del Comune, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali.

Giudizio di cassazione e interesse all'impugnazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 28884 del 1° novembre 2025

Nel giudizio di cassazione l'interesse all'impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va esclusoognqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non possa spiegare effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all'emissione di una pronuncia priva di rilievo pratico.

La competenza in materia di provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 28901 del 1° novembre 2025

La norma dell'art. 38 disp. att. c.c., nell'estendere la competenza del Tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente

un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.

Sezione Penale

La negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 38516 del 28 novembre 2025

L'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente, ancorché di elevata gravità, non può comunque ritenersi causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito; ciò in quanto i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale.

Prova e principio del libero convincimento

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 38518 del 28 novembre 2025

In tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38525 del 28 novembre 2025

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.

Impugnazione e requisito della specificità dei motivi

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38527 del 28 novembre 2025

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il

proprio sindacato.

La confisca

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38528 del 28 novembre 2025

In tema di confisca, diretta o per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere.

La dichiarazione di assenza

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 38539 del 28 novembre 2025

Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Impugnazione delle misure cautelari personali

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 38550 del 28 novembre 2025

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

La convalida dell'arresto

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 38569 del 28 novembre 2025

In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla scorta degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli art. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.

Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38428 del 27 novembre 2025

Poiché il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, con il richiamo a formule di equità, congruità et similia.

Il sindacato del diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38433 del 27 novembre 2025

In tema di sindacato del diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato svolto con le forme del giudizio abbreviato, ha, ancora di recente ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.

Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38437 del 27 novembre 2025

Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, e qualora, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod. proc. pen.

La causa di non punibilità dei reati

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38438 del 27 novembre 2025

La causa di non punibilità dei reati opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non conssegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della

sua scadenza.

L'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38449 del 27 novembre 2025

L'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Reati edilizi e ordine di demolizione del manufatto abusivo

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 38453 del 27 novembre 2025

In materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitiva ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU e senza alcun rilievo dunque dell'istituto della prescrizione.

Confisca e prodotto del reato

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 38508 del 27 novembre 2025

In tema di confisca, si è ritenuto di definire prodotto del reato ciò che è il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita, mentre il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, mentre il prezzo rappresenta invece il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.

Misure cautelari personali e ricorso per Cassazione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 38295 del 26 novembre 2025

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguata-

mente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 38299 del 26 novembre 2025

La differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva dei processi causali, che qualifica il carattere dell'offesa, con la conseguenza che integra l'ipotesi di furto - e non di truffa - la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale.

Il giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica

Sezione Quarta Penale - Sentenza n. 38300 del 26 novembre 2025

Nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d'ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l'udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

L'interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 38314 del 26 novembre 2025

L'interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare può permanere anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di annullamento della suddetta ordinanza possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il presupposto per l'esercizio del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita per essere stato il provvedimento dispositivo della stessa emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. .

Il sequestro preventivo

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 38400 del 26 novembre 2025

In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato.

L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 38229 del 25 novembre 2025

L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, che prevede l'impiego eventuale anche della violenza alla persona, implica il consenso preventivo all'agire materiale di uno solo degli attori. Conseguo che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata, persino in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolinità individuale, oggetto dei già preventivi e prevedibili sviluppi.

Il difetto di motivazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 38247 del 25 novembre 2025

Il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge, a condizione che l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento.

Appello e due imputati

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 38250 del 25 novembre 2025

Qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data del giudizio di appello deve essere dato a entrambi e l'omesso avviso a uno di essi determina una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, le quali si sono richiamate ai principi che sono stati affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 39060 del 16/07/2009, n. 33540 del 27/06/2001, e n. 6 del 25/06/1997. Con quest'ultima sentenza le Sezioni unite hanno spiegato che, allorché l'avviso sia stato dato a uno dei difensori, questi, anche se non comparso, è da ritenere formalmente presente, onde non si potrebbe parlare di "assenza" della difesa che, sola, potrebbe dare luogo a nullità insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 179 cod. proc. pen.).

L'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 38269 del 25 novembre 2025

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del 'metodo mafioso', di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.

I reati tributari

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37975 del 24 novembre 2025

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità.

La riforma in senso assolutorio della sentenza in appello

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37976 del 24 novembre 2025

Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

Reati sessuali e somma offerta a titolo di risarcimento del danno alla persona

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37977 del 24 novembre 2025

Nei reati sessuali, nel caso di somma offerta a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa e da questa accettata, il giudice che ritenga tale somma insufficiente al ristoro dell'integrale pregiudizio, e dunque inidonea a dimostrare l'effettivo ravvedimento del colpevole, deve negare la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., non potendo tuttavia limitarsi ad enunciare, quale elemento ostativo al suo riconoscimento, l'inadeguatezza del risarci-

mento versato in relazione al danno morale e di relazione patito dalla vittima, ma dovendo invece esprimere una rigorosa valutazione delle specifiche configurazioni assunte dal danno non patrimoniale in relazione alle concrete ripercussioni negative sulla vittima, in relazione alle quali commisurare la liquidazione equitativa.

La destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 37982 del 24 novembre 2025

La destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso.

La prova scientifica

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 37983 del 24 novembre 2025

In tema di prova scientifica, la Corte di cassazione deve stabilire, non la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnicò-scientifiche, essendo, solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza che non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato.

Il controllo esercitabile dalla Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 37985 del 24 novembre 2025

Il controllo esercitabile dalla Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato è circoscritto a quanto emerge dal suo testo, potendo intervenire solo nei casi in cui la motivazione sia assente o manifestamente illogica, mentre è preclusa ogni valutazione diretta delle risultanze processuali.

Il difetto di motivazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 38152 del 24 novembre 2025

Il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragio-

nevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento.

Esecuzione della pena e intervenuta irrevocabilità del provvedimento

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 37882 del 21 novembre 2025

In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisorii.

Peculato per ritardato versamento

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37885 del 21 novembre 2025

In tema di peculato per ritardato versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato, il reato non si perfeziona allo spirare del termine indicato nell’intimazione che l’amministrazione è tenuta ad inviare all’agente, ma allorquando emerge senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l’interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito “uti dominus”.

La testimonianza della persona offesa

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37888 del 21 novembre 2025

La testimonianza della persona offesa può essere posta, anche da sola, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa approfondita verifica della sua credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, potendo risultare «opportuno», ma non necessario, per il giudice «procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012) volti ad escludere l’intento calunniatorio del dichiarante e non risolvendosi in autonome prove del fatto o di ogni segmento della narrazione.

Il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l’evento lesivo

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 37930 del 21 novembre 2025

Al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l’evento lesivo, non si può prescindere dall’Individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla “causa” dell’evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattiuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile

analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto.

Il rito a trattazione scritta

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37935 del 21 novembre 2025

Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle memorie e delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto dispiegarsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle dette iniziativa difensive al fine della decisione.

Il principio del “ne bis in idem”

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37943 del 21 novembre 2025

Il principio del “ne bis in idem” è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, che, in materia di continuazione tra reati già unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione divenuta definitiva, ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.).

Il delitto di turbata libertà degli incanti

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37948 del 21 novembre 2025

Il delitto di turbata libertà degli incanti ha natura plurioffensiva, poiché nella relativa sfera di tutela si ritiene attratto non solo l'interesse della pubblica amministrazione al regolare svolgimento della gara secondo regole concorrenziali, ma anche l'interesse del privato a parteciparvi liberamente e ad influenzarne l'esito secondo il principio della libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte.

Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 37764 del 20 novembre 2025

Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale.

L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 37766 del 20 novembre 2025

L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice di merito non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive che devono essere specificamente illustrate nel ricorso.

Sentenza e dispositivo non coerente con la decisione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37777 del 20 novembre 2025

La circostanza che la sentenza rechi un dispositivo non coerente con la decisione e la motivazione non produce alcuna nullità, poiché il dispositivo letto in udienza è in realtà corrispondente al contenuto della motivazione, dovendosi dunque applicare il principio in forza del quale «la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale».

False dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37773 del 20 novembre 2025

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il preceppo penale di cui all'art. 7 del citato d.l..

La prevenzione antinfortunistica

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 37793 del 20 novembre 2025

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

L'appropriazione indebita o il peculato di un bene fungibile Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 37803 del 20 novembre 2025

L'appropriazione indebita o il peculato di un bene fungibile possono configurarsi soltanto quando il bene sia “ab origine” conferito dal proprietario con un vincolo di destinazione che venga poi violato dal depositario, vincolo che non può essere identificato con un mero obbligo di natura civilistica assunto con la stipula di un contratto (fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del delitto di peculato in capo all'amministratore di una casa da gioco che, in violazione della convenzione stipulata con il Comune, non aveva versato all'ente territoriale la quota prestabilita degli incassi periodici) (Sez. 2, n. 49463 del 27/09/2018).

La declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo

Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 37825 del 20 novembre 2025

Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali.

Il vizio di “travisamento della prova”

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 37864 del 20 novembre 2025

Il vizio di “travisamento della prova” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.

La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37672 del 19 novembre 2025

La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.

L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37684 del 19 novembre 2025

L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede

necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto di impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, e incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014).

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37687 del 19 novembre 2025

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, per cui il giudice può ricorrere solo quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, cioè quando i dati probatori già acquisiti siano incerti o quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza, la decisione in ordine alla relativa richiesta non può essere subordinata al giudizio sull'attendibilità delle prove richieste, che va necessariamente espresso soltanto dopo l'espletamento dell'incombente istruttorio.

DASPO e omessa motivazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37690 del 19 novembre 2025

Grava sul destinatario del provvedimento uestorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare.

L'espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 37702 del 19 novembre 2025

In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conse-

guente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 37705 del 19 novembre 2025

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, in quanto nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.

L'impugnazione delle misure cautelari personali

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 37724 del 19 novembre 2025

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

La circostanza aggravante del mezzo fraudolento

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 37507 del 18 novembre 2025

Integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, l'utilizzazione, al fine di commettere il reato di furto, di una chiave vera ottenuta indebitamente (Sez. 5 n. 22127 del 28/04/2022 fattispecie in cui l'agente aveva rubato un'autovettura impossessandosi delle chiavi prelevate dalle tasche del giubbotto che la persona offesa aveva riposto nello spogliatoio del proprio luogo di lavoro).

La valutazione dell'attendibilità della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37509 del 18 novembre 2025

La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione del fatto appartengono in via esclusiva al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione logica e non manifestamente illogica

Il controllo di legittimità della motivazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37510 del 18 novembre 2025

Il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell’art. 606 cod. proc. pen.; la mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”

Il principio del contraddittorio cartolare

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37517 del 18 novembre 2025

Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, tant’è che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37526 del 18 novembre 2025

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in indicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta

della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.

La ricostruzione di un incidente stradale

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 37616 del 18 novembre 2025

La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017 che in motivazione ha precisato «sono “inammissibili” tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, 31 marzo 2015 n. 13809; Sez. 2, 7 maggio 2015 n. 30918»).

Il delitto di sequestro di persona

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37277 del 17 novembre 2025

Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.

Misure interdittive e parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 37334 del 17 novembre 2025

Con riferimento alle misure interdittive, che il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere fondato su valutazioni meramente congetturali e astratte, ma deve ancorarsi a dati di fatto oggettivamente indicativi delle inclinazioni dell'indagato e tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati, valutando altresì, con riferimento alle misure interdittive previste dagli artt. 288, 289 e 290 cod. proc. pen. se l'ufficio o il servizio assumono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta criminosa attribuita all'indagato.

Reati sessuali

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37343 del 17 novembre 2025

In tema di reati afferenti la sfera sessuale, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando, tra una parte e le altre, esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante.

Sequestro probatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37350 del 17 novembre 2025

In tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame non è circoscritto al solo interesse alla restituzione della cosa, ma si estende al diritto di rimuovere un atto che incide sulla formazione del quadro probatorio a suo carico. L'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame, quindi, prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.

L'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37355 del 17 novembre 2025

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare.

I maltrattamenti in famiglia

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37361 del 17 novembre 2025

I maltrattamenti in famiglia integrano, come noto, un'ipotesi di rea-

to necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Tali comportamenti possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. In ogni caso, si deve trattare di comportamenti idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita mortificante e insostenibile.

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37364 del 17 novembre 2025

L'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo, che è causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, e che è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio.

Sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 37375 del 17 novembre 2025

In caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, che incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato, essendosi argomentato che, nell'ambito di tale onere, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo alla persona estranea, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato.

L'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37175 del 14 novembre 2025

L'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (o, comunque, la rituale previa contestazione degli addebiti) e la applicazione della misura e la sua permanenza in vita, per il reato per il quale viene chiesto il giudizio immediato, sono funzionali ad un corretto accertamento dell'evidenza probatoria, concludendosi nel senso che,

nel caso di giudizio immediato ex art. 453 comma 1 e 453 comma 1-bis cod. proc. pen., non occorre l'espletamento di un nuovo interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare nel caso di successive investigazioni, poiché l'art. 453 cod. proc. pen. richiede l'interrogatorio sui "fatti" dai quali emerge l'evidenza della prova e cioè quelli dimostrativi dell'evidenza della prova e non anche su tutti quelli acquisiti ivi compresi quelli acquisiti successivamente.

La graduazione del trattamento sanzionatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37178 del 14 novembre 2025

La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

La circostanza attenuante prevista dall'art. 609 quater cod. pen. per i casi di minore gravità e la reiterazione degli abusi sessuali

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37183 del 14 novembre 2025

La circostanza attenuante prevista dall'art. 609 quater cod. pen. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, mentre ai fini del diniego deve ritenersi sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. E si è precisato che la reiterazione degli abusi sessuali è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto.

La valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37187 del 14 novembre 2025

Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37189 del 14 novembre 2025

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 37204 del 14 novembre 2025

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

L'attendibilità della persona offesa dal reato

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 37225 del 14 novembre 2025

In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Circostanze attenuanti generiche

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36953 del 13 novembre 2025

In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Ricorso per cassazione e censura sulla mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36954 del 13 novembre 2025

In tema di ricorso per cassazione può esser censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

La cognizione della Corte di cassazione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36957 del 13 novembre 2025

La cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione, essendo estranei a detto sindacato la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Assenza di perizia d'ufficio e libero convincimento del giudice

Sezione Quarta Penale - Sentenza n. 36958 del 13 novembre 2025

In assenza di una perizia d'ufficio, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti.

Il giudizio sulla tenuità del fatto

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36959 del 13 novembre 2025

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Il concorso di persone nel reato continuato

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 37083 del 13 novembre 2025

Nel concorso di persone nel reato continuato, l'accordo criminoso è

occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi.

L'interesse ad impugnare della parte civile

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 37093 del 13 novembre 2025

La parte civile non ha interesse, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuta del fatto, in quanto priva di effetti pregiudizievoli per detta parte nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto a sussistenza, illecità penale del fatto e commissione dello stesso da parte dell'imputato.

Delitti di violenza sessuale e ipotesi di connessione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36679 del 12 novembre 2025

In materia di delitti di violenza sessuale, fra le ipotesi di connessione che determinano la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen., è ricompresa quella in cui il fatto sia legato ad altro delitto, per il quale si deve procedere d'ufficio, in ragione del vincolo della continuazione, previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), non rientra infatti tra i temi devoluti con il mezzo di impugnazione proposto dal pubblico ministero.

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36681 del 12 novembre 2025

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricoprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Reati sessuali e minori

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36689 del 12 novembre 2025

In tema di reati sessuali, una volta accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne la sua deposizione dev'essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità.

I provvedimenti in materia di sorveglianza

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36883 del 12 novembre 2025

In materia di sorveglianza i provvedimenti, nei cui confronti si sia esaurito l'iter processuale relativo ad eventuali impugnazioni, acquistano la caratteristica della irrevocabilità e tale caratteristica comporta la preclusione di qualsiasi modifica a meno che non intervengano fatti nuovi, che possano modificare in modo apprezzabile i presupposti di fatto già precedentemente valutati sulla base dei quali è stata concessa la misura alternativa con le relative prescrizioni.

La configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen.

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36893 del 12 novembre 2025

Ai fini della configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., è la esistenza di una struttura organizzata sovraordinata volta alla commissione di una serie indeterminata di reati, aspetto che rappresenta il pericolo per la sicurezza pubblica e giustifica, rispetto al mero accordo volto alla commissione di reati, la punibilità del reato associativo che, inoltre, deve essere connotato da stabilità nel tempo onde distinguerlo dalla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato, fattispecie in cui l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti.

Le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminose

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36895 del 12 novembre 2025

Le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provate attraverso i reati fine, sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati per la loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabile ed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche "oltre" la consumazione dei reati-scopo.

Gli elementi del vincolo della continuazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36644 dell'11 novembre 2025

La consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008).

La reiterazione di episodi criminosi riconducibili ad un determinato tipo legale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36651 dell'11 novembre 2025

Qualora sia stato già accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili ad un determinato tipo legale, verificatisi in un determinato ambito cronologico, sia espressione dell'identità di disegno criminoso, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di mero stile di vita deviante - l'esclusione dell'unicità di disegno, con riferimento ad episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, che non può consistere nel richiamo a diffinità di condotta inerenti modalità meramente accidentali.

Calcolo della pena minima edittale

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36654 dell'11 novembre 2025

La pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo.

Il giudizio di legittimità sulla graduazione della pena

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36658 dell'11 novembre 2025

La graduazione della pena sfugge quindi al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.

La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36659 dell'11 novembre 2025

La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.

I gravi indizi di colpevolezza per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, sovversiva o terroristica

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 36665 dell'11 novembre 2025

Sussistono gravi indizi di colpevolezza per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, sovversiva o terroristica, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, sussiste una doppia presunzione, "relativa" quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed "assoluta" con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

Il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36532 del 10 novembre 2025

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen, la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo, non potendosi configurare in tal caso l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui non sia l'autore della contraffazione.

La pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36537 del 10 novembre 2025

La pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del

fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.

Il delitto di omicidio volontario

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36544 del 10 novembre 2025

Si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - qualora la condotta dell'agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo.

La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36547 del 10 novembre 2025

La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante non solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma anche quando sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte della decisione stessa. La preclusione opera, di converso, per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, senza estendersi alle questioni meramente deducibili, ossia alle questioni proponibili ma non dedotte e quindi, dalla decisione pregressa, non esplicitamente valutate.

Inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità e difetto di autosufficienza

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36558 del 10 novembre 2025

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta ovvero altro vizio di motivazione, qualora non siano stati allegati o in alternativa specificamente indicati (ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.), gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente avanzata, quelli necessari a valutare la sua fondatezza, ovvero quelli asseritamente travisati o non valutati.

La graduazione della pena

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36286 del 7 novembre 2025

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza proprio ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché essa non è sindacabile in sede di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

co e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Il contenuto della querela

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36287 del 7 novembre 2025

La querela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia del fatto illecito, purché da essa emerga l'intenzione di volere perseguire l'autore dello stesso (ex multis Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014). Inoltre, la sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, ma si palezano univocamente dimostrativi in tal senso, i quali vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”.

La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36340 del 7 novembre 2025

La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa. Tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, allorquando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.

Violenza sessuale e riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36346 del 7 novembre 2025

In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.

Reati urbanistici o paesaggistici

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36349 del 7 novembre 2025

In materia di reati urbanistici o paesaggistici i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. sono i seguenti: la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive), la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno

di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e le modalità di esecuzione dell'intervento.

Confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittizialmente intestati a un terzo

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36354 del 7 novembre 2025

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittizialmente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

Determinazione della competenza per territorio

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36432 del 7 novembre 2025

Ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen..

L'accertamento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36059 del 6 novembre 2025

L'accertamento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli elementi sintomatici del caso concreto in relazione agli indici previsti dalla disposizione.

La valutazione della credibilità della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36067 del 6 novembre 2025

In ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa tale procedimento si articola in una sequenza logica che muove dalla verifica della capacità a testimoniare, da intendersi come abilità soggettiva a recepire, ricordare, raccordare e riferire coerentemente le informazioni, alla disamina della credibilità soggettiva, volta ad escludere interferenze personali idonee ad alterare la genuinità del narrato, fino al vaglio dell'attendibilità intrinseca e, ove necessario, dei riscontri esterni, non richiesti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., salvo che la persona offesa sia costituita parte civile.

Le presunzioni tributarie

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 36068 del 6 novembre 2025

Le presunzioni tributarie, pur essendo centrali nell'accertamento fiscale, non possono costituire prova autonoma nel processo penale. Esse hanno valore meramente indiziario e possono concorrere alla

formazione del convincimento del giudice solo se corroborate da altri elementi probatori gravi, precisi e concordanti. Il giudice penale, quindi, non può fondare una condanna esclusivamente su presunzioni tributarie, ma deve verificare la sussistenza autonoma degli elementi costitutivi del reato, secondo i criteri dell'art. 192 cod. proc..

La valutazione delle prove

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35953 del 5 novembre 2025

Nella valutazione delle prove, alla valutazione dei singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa deve seguire un esame globale degli elementi certi per accettare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e cioè con un alto grado di credibilità razionale.

La reiterazione di condotte quale indizio dell'esistenza dell'associazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35954 del 5 novembre 2025

La reiterazione di condotte è un indizio dell'esistenza dell'associazione da valutare unitamente agli altri elementi che valgano a dimostrare che si sia creato un vincolo sociale destinato a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti al fine di dare attuazione al programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti.

Le sanzioni accessorie previste dall'art. 609-nonies cod. pen.

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35955 del 5 novembre 2025

Le sanzioni accessorie previste dall'art. 609-nonies cod. pen., a seguito di condanna per delitti contro la libertà personale di natura sessuale, trovano applicazione anche in caso di tentativo, essendo identiche, in tale ipotesi, le esigenze tutelate dalla norma sanzionatoria.

Ricorso per cassazione e denuncia cumulativa, promiscua e perplessa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35957 del 5 novembre 2025

In tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

Annnullamento per vizio di motivazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35959 del 5 novembre 2025

In tema di annullamento per vizio di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempito l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35972 del 5 novembre 2025

La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto.

Giudizio di appello e mancato rispetto del termine a comparire

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36022 del 5 novembre 2025

Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

I maltrattamenti in famiglia

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36030 del 5 novembre 2025

I maltrattamenti in famiglia integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità.

Il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 35896 del 4 novembre 2025

In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto (Sez. 4, n. 21592 del 21/04/2016; Sez. 4,

n. 7967 del 29/01/2013 - fattispecie nella quale, ai fini dell'integrazione del reato di omicidio colposo, era stato ritenuto che la morte era sopravvenuta a travaglio iniziato quando il feto, benché ancora nell'utero, aveva raggiunto una propria autonomia con la rottura del sacco contenente - Sez. 5, n. 44155 del 21/10/2008), coincidendo quindi con la transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina.

Riparazione per ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 35898 del 4 novembre 2025

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave, mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve influisce sulla misura dell'indennizzo astrattamente riconoscibile.

Maltrattamenti contro familiari o conviventi

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35907 del 4 novembre 2025

La fattispecie di "maltrattamenti contro familiari o conviventi" configura un'ipotesi di reato abituale 'proprio', nel senso che, al di là della lettera della fattispecie incriminatrice ('chiunque'), può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di 'autorità' o peculiare 'affidamento' nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dell'art. 572 cod. pen. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte), e, specularmente, può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate, dovendosi sul punto tener conto, peraltro, dell'espressa estensione ai conviventi operata dal Legislatore del 2012.

L'annullamento con rinvio per vizio di motivazione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35910 del 4 novembre 2025

L'annullamento con rinvio per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento - nella specie valutazione di applicabilità delle circostanze attenuanti generiche - piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché potere di desumere anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione data alle questioni di diritto.

Le dichiarazioni della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35915 del 4 novembre 2025

Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva.

L'espulsione del condannato cittadino straniero

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35919 del 4 novembre 2025

In tema di espulsione del condannato cittadino straniero, ai fini della valutazione della sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 concernente il pericolo di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, incombe sull'interessato l'onere di adeguatamente prospettare l'esistenza di uno stato di rischio per la propria incolumità, mentre grava sul giudice il dovere di verificare in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, anche di provenienza extragiudiziaria, la fondatezza delle allegazioni difensive riguardo a tale stato di rischio.

L'obbligo di motivazione del PM sull'impossibilità al rilascio tempestivo delle copie audio

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35923 del 4 novembre 2025

Il pubblico ministero ha l'onere di motivare congruamente le ragioni che hanno determinato l'impossibilità del rilascio tempestivo delle copie audio richieste in modo da consentire l'esercizio del controllo del giudice della cautela, cui spetta di sindacare la persuasività delle prospettazioni poste a sostegno della decisione limitativa del diritto di difesa che possono, a soli fini esemplificativi, essere fondate sulla complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni o sulle le sopravvenute problematiche di carattere tecnico o su altri similari cause.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 35943 del 4 novembre 2025

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul

patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35814 del 3 novembre 2025

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in indicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

La graduazione del trattamento sanzionatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35816 del 3 novembre 2025

La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

La nozione di «violazione di legge»

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35832 del 3 novembre 2025

Nella nozione di «violazione di legge», oltre agli errores in indicando o in procedendo, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da rendere l'impianto argomentativo offerto inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, ossia, in altri termini, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.

Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35846 del 3 novembre 2025

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Il tema della configurabilità dell'aggravante della “presenza” del minore a fatti di maltrattamento

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35850 del 3 novembre 2025

Il tema della configurabilità dell'aggravante della “presenza” del minore a fatti di maltrattamento non può risolversi sul piano della lettura dei lemmi che compongono la fattispecie incriminatrice, ma impone di leggere la norma nella prospettiva di un più completo e profondo approccio polidimensionale, fondato sul contestuale utilizzo di tutti i canoni ermeneutici indicati dal legislatore nelle disposizioni preliminari al codice civile (cfr. Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, in materia dell'aggravante delle più persone riunite; Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, in materia di aggravante del mezzo fraudolento), ricongiungendola alla sua “ratio”, anche di ordine convenzionale, scongiurando la possibilità che determinate fattispecie si sottragano alla relativa disciplina a causa di un limite desunto da mere espressioni letterali, non senza trascurare, ai fini della ricostruzione della nozione di presenza, che questa non si risolve nella unicità o pluralità degli episodi ai quali il minore è stato esposto, ma richiede un’ analisi qualitativa della dinamica familiare e della condotta abusante per inferirne gli effetti sul minore.

La sospensione condizionale della pena

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35856 del 3 novembre 2025

In tema di sospensione condizionale della pena, il beneficio che, ai sensi dell’art. 165, comma quinto, cod. pen., sia stato subordinato alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero può essere revocato prima della scadenza del termine previsto per l’adempimento dell’obbligo solo se il condannato abbia omesso di avviare il percorso impostogli, ovvero se gli sia stata contestualmente applicata una misura di prevenzione personale ed egli ne abbia violato le prescrizioni.

Lo stato di tossicodipendenza

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35863 del 3 novembre 2025

Lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen..

Sommario

L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense

Separazione delle carriere: le ragioni del sì e l'assenza di ragioni per il no

1

Avv. Angelo Ruberto - Presidente di Rete Nazionale Forense

Approfondimenti RNF

La "motivazione rigorosa": l'unico vizio di legittimità che può negare il trasferimento ex legge 104/1992 del 5 febbraio 1992.

5

Avv. Giuseppe Versace - Coordinatore del Dipartimento di Diritto Scolastico di RNF

L'accertamento dell'usucapione. Alcuni indici di valutazione per scegliere tra mediazione e tribunale.

7

Avv. Mario Antonio Stoppa - Mediatore civile presso AMC Organismo di Mediazione.

La richiesta di procedimento del Comandante di Corpo

10

Avv. Grazia Iorio

Potere pubblico e abuso dell'inerzia: sussiste il danno erariale da ritardo

12

Avv. Prof. Mario Tocci - Avvocato cassazionista del Foro di Cosenza e Docente UNIMI

Dalla mano alla mente: la grafologia nella decodifica della condotta criminale

23

Dott.ssa Romina Casella

Il Nuovo reato: il Deepfake

27

Avv. Alfredo Cirillo

Legittima difesa domiciliare: tra norme, principi, giurisprudenza e prospettive multidisciplinari

35

Avv. Federica Corso

Clausole Ex Work: la Cassazione conferma la loro rilevanza ai fini della giurisdizione.

44

Avv. Roberta Errico

Il Garante sanziona un asilo nido: i criteri per pubblicare le foto dei minori online

52

Avv. Federica De Stefani

L'istituzione dell'albo degli influencer rilevanti: profili normativi, funzione sistematica e impatto sul diritto della comunicazione digitale

55

Avv. Eufemia Ferrara

Il procedimento d'ingiunzione semplificato: verso una redistribuzione delle funzioni nel sistema della tutela del credito

58

Avv. Chiara Trapasso

Approfondimenti JURANEWS

L'emergenza Revenge Porn: la nuova frontiera di ONLYFANS

63

Avv. Giuseppina Paciello

Legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p.: equiparazione tra seminfermità mentale e minore età nel bilanciamento delle circostanze

66

Avv. Mariangela Di Biase

GenAI e protezione dei dati personali: nuovi orientamenti dell'EDPS

68

FAIRPLAY Privacy

Giurisdizione in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica

72

Dott. Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte

Accesso documentale: società in house

74

Dott.ssa Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania

L'eredità digitale: Il destino dei beni immateriali nella successione mortis causa

76

Avv. Elisa Brino

Dalla Corte Costituzionale:	
massime delle sentenze del mese di Ottobre 2025	81
Dalla Corte di Cassazione:	
massime delle sentenze più rilevanti - Novembre 2025	
<i>Sezione Civile</i>	94
<i>Sezione Penale</i>	146





RNF

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2/N° 4-Dicembre 2025